

I QUADERNI DI ANTIGONE

10 dicembre 2004: nel carcere di Asti due detenuti aggrediscono un agente di custodia, il quale viene salvato dall'intervento di un collega di sezione. I due detenuti vengono immediatamente portati nelle celle di isolamento dove inizia per loro una lunga ed estenuante vicenda di torture, umiliazioni e maltrattamenti che porterà uno di loro a tentare il suicidio.

Il racconto di questa vicenda è ricostruito, nella forma della *pièce* teatrale, attraverso i verbali del processo penale svoltosi tra il finire del 2011 e l'inizio del 2012 davanti al Tribunale di Asti, attraverso le testimonianze di coloro che quelle torture hanno perpetrato e hanno subito, di chi vi ha assistito passivamente e di chi quelle torture ha denunciato. Il processo si è concluso giudiziariamente con un nulla di fatto: manca nel nostro ordinamento il reato di tortura e le altre imputazioni sono prescritte (motivazione e dispositivo della sentenza sono pubblicati al termine del testo teatrale). Restano i fatti, comprovati da una sentenza che è un vero e proprio trattato di sociologia della vita carceraria e che rappresenta una testimonianza terribile del degrado umano a cui può condurre la reclusione, nelle persone custodite e in quelle che dovrebbero custodire.

ISBN: 978-8865790465



9 788865 790465

EURO 8,00



Claudio Sarzotti LA CAROGNA DA DENTRO A ME



LA CAROGNA DA DENTRO A ME

Pièce teatrale liberamente tratta da una sentenza penale

Testo di **Claudio Sarzotti**

Post-fazione di **Mauro Palma**



I QUADERNI DI ANTIGONE

edizioni
GruppoAbele

Quaderni di
ANTIGONE



LA CAROGNA DA DENTRO A ME

A cura dell'associazione Antigone ONLUS
sede operativa: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma
sede legale: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma
tel. 06 443631191 – fax 06 233215489
www.associazioneantigone.it – segreteria@associazioneantigone.it

Edizioni Gruppo Abele
© 2012 Gruppo Abele ONLUS
corso Trapani 95 – 10141 Torino
tel. 011 3859500 – fax 011 389881
www.gruppoabele.org – edizioni@gruppoabele.org

Le immagini utilizzate sono tratte da internet.
L'associazione Antigone manifesta la propria disponibilità a ogni
attivazione nei confronti degli eventuali titolari di diritti al riguardo.

Progettazione grafica a cura di Daniele Pepino
in collaborazione con *Avenida comunicazione&immagine* (Modena)

SOMMARIO

Premessa	p.	7
La carogna da dentro a me, di <i>Claudio Sarzotti</i>	»	11
Personaggi in ordine di apparizione	»	13
PRIMA SCENA. Direttore del carcere e comandante della polizia penitenziaria	»	15
SECONDA SCENA. L'educatrice	»	16
TERZA SCENA. L'agente che ha subito l'aggressione dai due detenuti	»	17
QUARTA SCENA. Il compagno di cella del detenuto suicida	»	19
QUINTA SCENA. Il detenuto che ha assistito alle torture, ma "a me chi mi tutela?", e il detenuto che denuncerà le torture	»	21
SESTA SCENA. La compagna di un agente della polizia penitenziaria	»	24
SETTIMA SCENA. L'ispettore di polizia integerrimo	»	25
OTTAVA SCENA. Il direttore, il comandante della polizia, il medico e il PM accorso sul luogo del suicidio	»	27
NONA SCENA. Il detenuto suicida (?)	»	30
DECIMA SCENA. L'agente capo dei torturatori e l'agente recluta	»	33
Glossario	»	36
La sentenza 30 gennaio 2012 del Tribunale di Asti	»	39
Post-fazione, di <i>Mauro Palma</i>	»	131

PREMESSA

Quello che leggerete nelle prossime pagine è una storia vera. Tragicamente vera. Ho voluto raccontarla ispirandomi allo schema narrativo che Akira Kurosawa utilizzò in uno dei capolavori della storia dell'arte cinematografica: *Rashomon*. La ricostruzione dei fatti attraverso il racconto di diversi testimoni, ognuno dei quali presenta il suo punto di vista, la sua interpretazione dell'accaduto. Là alla presenza di un giudice immaginario, qui davanti al corpo impiccato di un uomo che per sottrarsi alla violenza sceglie di rivolgerla contro se stesso (per fortuna, nella realtà, il suicidio del recluso torturato fu solo tentato).

Uno schema giudiziario, il confronto tra tesi contrapposte che ogni processo penale dovrebbe rappresentare. Qui il contenuto del testo (tranne la prima scena che è stata totalmente immaginata e l'ottava solo parzialmente) è preso in modo pressoché letterale dalle dichiarazioni rese in un processo, un processo non immaginario, ma drammaticamente vero. Ma le versioni dei testimoni non appaiono affatto contrastanti, ma inesorabilmente convergenti, seppure ognuna di esse conservi il particolare punto di vista del ruolo che il parlante svolge in quel teatro dell'assurdo a cui talvolta rassomiglia l'universo carcerario. Si tratta di un processo che dal punto di vista giudiziario è finito nel nulla: assoluzione degli imputati per sopravvenuta prescrizione e per il fatto che lo Stato italiano non si è adeguato alla Convenzione dell'ONU del 1984 e non ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura. Si tratta di una sentenza molto interessante per i giuristi, inaccettabile

per le lacune che segnala del nostro ordinamento, discutibile per alcune interpretazioni di norme esistenti nel nostro codice penale (anche se è stata confermata dalla Cassazione). Ma non è per questo che la considero, per certi versi, unica. È tale perché, forse per la prima volta in Italia, un giudice ha detto con una sentenza che è stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che nelle carceri è presente la tortura e non sotto la veste meno brutale del sovraffollamento che ci ha indicato la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma nella forma antica, premoderna, crudele, dei supplizi corporali che pensavamo di aver definitivamente consegnato agli archivi della penalità. Molti di noi sapevano, sospettavano che questi supplizi potessero ancora insinuarsi nei meandri oscuri del mondo penitenziario, magari in particolari momenti di tensione, di conflitto tra custodi e custoditi. Ma un conto è il sospetto, un conto è vederlo messo per iscritto, nero su bianco, in una sentenza; il luogo per eccellenza della verità istituzionale di un Paese democratico come vorrebbe ancora essere definito il nostro.

Abu Ghraib italiana si è detto. Asti è, per certi aspetti, anche di più; non siamo in presenza delle condizioni di guerra che hanno reso possibile (non certo giustificabile!) quelle mostruosità. Tutto questo è accaduto, invece, in tempo di pace, in una fiorente cittadina del culturalmente sviluppato Nord Ovest italiano, a poche decine di chilometri da quella città, Torino, che si è distinta anche per aver nutrito alcuni dei più illustri e illuminati giuristi italiani, per aver spesso rappresentato nel mondo del privato sociale e del volontariato penitenziario un esempio da imitare. Ma la storia ci insegna che anche di questo è capace l'essere umano, anche dopo l'avvento di quello che Norbert Elias ha chiamato il processo di civilizzazione.

Come detto, le dichiarazioni dei testimoni sono riprese quasi letteralmente dalla motivazione della sentenza (il lettore potrà confrontarlo con il testo della sentenza), ma ho voluto arricchirle di alcuni termini che ci giungono dal particolare linguaggio del mondo recluso. Linguaggio oscuro, cifrato nella misura in cui vuole comunicare con qualcuno per escludere altri. E nel fare questa operazione di realismo linguistico ho inteso rendere omaggio a una persona che delle torture che sa infliggere il sistema penale ha conosciuto sulla propria pelle tutti gli aspetti, sino a dover pagare con la propria stessa esistenza. Si tratta di un personaggio come Giuliano Naria, il cui nome forse non dirà molto ai giovanissimi, ma che rappresenta uno dei maggiori scandali della giustizia penale della storia repubblicana.

LA CAROGNA DA DENTRO A ME

Pièce teatrale liberamente tratta da una sentenza penale

di *Claudio Sarzotti*

PERSONAGGI IN ORDINE DI APPARIZIONE

Il direttore del carcere

Il comandante della polizia penitenziaria

L'educatrice

L'agente che ha subito l'aggressione dai due detenuti

Il detenuto torturato compagno di cella del suicida

Il detenuto che ha visto ma non parla (perché a me chi mi tutela?)

Il detenuto che testimonierà

La compagna di un agente della polizia penitenziaria

L'ispettore di polizia integerrimo

Il PM chiamato sul luogo del suicidio

Il medico penitenziario

Il detenuto suicida (?)

L'agente capo dei torturatori

La recluta della polizia penitenziaria

Le prime otto scene si svolgono davanti alla porta di una cella con un paio di gambe che penzolano al di sopra di un paio di scarpe da ginnastica senza lacci.



Riabilitazione sospesa

PRIMA SCENA

Direttore del carcere e comandante della polizia penitenziaria

Direttore: Hai compilato il modello 99?

Comandante: Sì, certo. Dove lo devo mandare?

Direttore: Senti, fanne quattro copie, una è per la matricola, un'altra alla Procura, le altre due al Provveditorato. Parlo io col Provveditore ... quest'anno è già il secondo, mi sa che 'sta volta il culo ce lo rimetto io...

Comandante: A diretto' quando questi qui si vogliono ... non c'è nessuno che li possa fermare ...

Direttore: Sì, ma a questo qua gli avete lasciato pure le stringhe e la cintura ... a uno in alta sorveglianza gli lasci ...

Comandante (*con tono d'intesa*): Va beh, lo sappiamo perché era in alta sorveglianza ...

Direttore: Lo sappiamo?! Che cazzo sappiamo?! Io non ne so un cazzo, mettilo bene nella testa, capito! Io non ne so un cazzo e non ne voglio sapere niente ... Qui sembra che tutto quello che succede qua dentro debbano essere cazzi miei, ma io che ne so di quello che succede all'isolamento, non è che posso passare la giornata là dentro, e la notte poi ... Già li sento quelli del Dipartimento: lei doveva prendere provvedimenti, doveva fare questo, doveva fare quello. Già ... col senno di poi son tutti campioni ... so io cosa si passa qui dentro con sempre meno soldi e meno personale e meno questo e meno quello ... e sempre più teste di cazzo che non sai neanche da dove vengono ... (*sottovoce*) ma andassero tutti affanculo.

SECONDA SCENA

L'educatrice

A vederti così, eri in una situazione molto critica. Avevi delle tumefazioni facciali, delle lesioni sul corpo, erano abbastanza evidenti degli ematomi, eri ... diciamo, quasi inguaribile ... ematomi sul viso ... nella zona degli occhi, sulle guance, c'era del sangue negli occhi. Gli occhi erano scuri, dei segni molto evidenti ... Sulla parte destra della testa, ossia tutta la guancia fino a sopra l'orecchio, si presentava con una specie di stampo che mi ha fatto pensare che fosse stato prodotto da un oggetto surriscaldato e poi appoggiato sul tuo viso tanto da procurarti una specie di scottatura ... dicevi che ti facevano male le costole e anche lì avevi dei segni. Ti sei alzato la maglia ... A livello delle costole avevi delle lunghe ferite. Ti ho pregato di non continuare perché mi stavo sentendo male ... Mi hai raccontato che erano stati dei poliziotti, ma nomi non me li hai fatti. Mi raccontasti che eri stato lasciato nudo al freddo, che non eri vestito e che ti davano solo acqua e del pane. Avevi fame, avevi freddo, volevi essere aiutato.

(dopo una pausa) Sono andata subito dal direttore. Mi ha detto che sapeva già tutto e che potevo stare tranquilla, non mi ha fatto fare neanche una relazione di servizio. Mi disse che aveva già provveduto, subito il detenuto era stato messo in isolamento e aveva emesso un avviso tramite il quale cercava di salvaguardare il detenuto ... impedendo di farlo toccare da nessuno. Mi sono tranquillizzata ... Mi ricordo però che appena sono ritornata in ufficio un agente con i gradi, aveva delle strisce rosse sulle spalline, mi raggiunse chieden-

domi chi mi avesse dato il permesso di andare in isolamento e che non mi dovevo più permettere di recarmi in isolamento ... visto tale rimprovero, non ho più ritenuto di tornare in isolamento.

(dopo una pausa) Non me lo potrò mai perdonare!

TERZA SCENA

L'agente che ha subito l'aggressione dai due detenuti

(con tono beffardo) E questo qua fino alla fine deve rompere i coglioni ...

Me lo ricordo ancora quel giorno con l'altro tuo compagno di cella che volevate appendere gli asciugamani alle inferriate. Lì per lì vi siete rifiutati di toglierli, poi alla fine davanti alla minaccia di un rapporto disciplinare vi siete rassegnati, ma sempre in modo spavaldo; arroganti, scocciati, con quei risolini a sfottere. Il pomeriggio dello stesso giorno ho notato che mentre rientravate in cella prendevate di nuovo in giro un collega e lo sfottevate alle spalle con un gesto ... *(l'agente fa il gesto del dito medio)*. E quando ti ho ripreso chiedendoti di portare rispetto al collega, di finirlo con questo atteggiamento, te ne sei andato con un «ma che cazzo vuoi!», e poi è arrivato subito il tuo compagno di cella ad aggredire: «Ma che cazzo vuoi, cosa c'è che non va! Noi qui facciamo quello che vogliamo!». Quel giorno stavo male, il solito mal di testa, non avevo voglia di litigare e volevo lasciar perdere, non vedevo l'ora che il turno finisse per potermi stendere un po' nella mia branda in quella lurida stanza della caserma. Ma niente, voi a continuare a stuzzicarmi ... sono andato davanti

alla vostra cella e ho subito notato che mentre uno si metteva davanti a me, l'altro facendo un rapido giro si posizionava alle mie spalle, mi avete circondato. Mi ricordo ancora le testuali parole del tuo amico: «Guarda che io ho avuto a che fare con molte guardie in altre carceri, anche se sono giovane ho fatto molti anni di galera e già ne ho picchiato qualcuno». Mentre quello diceva così, ti ho sentito muoverti alle mie spalle e ho pensato «cazzo, la lametta!». Lo sanno tutti che in carcere la lametta è un attrezzo che usate spesso come arma. E quando colpite lo fate quasi sempre al viso, così rimane il segno per tutta la vita! Così ogni mattina quando uno si guarda allo specchio si ricorda dell'accaduto. Per noi la lametta è come la pentola dell'acqua bollente ... è il nostro incubo. In quel momento ho avuto la sensazione, ho sentito che c'era la lametta ... Quando mi sono girato però mi sono scoperto, perché mi ero messo in posa da combattimento, e mi è arrivato un colpo violentissimo, sicuramente un pugno, alla gola, fortissimo a un punto tale che sono caduto, ho perso i sensi, sentivo i colpi che mi arrivavano da davanti, sentivo i colpi ma non riuscivo ad aprire gli occhi. Quando mi sono ripreso mi sono ritrovato con te che mi stringevi e il tuo compagno che mi prendeva dappertutto con calci e pugni. Le stavo prendendo di brutto ... e allora mi sono fatto forza, sono riuscito a mettermi di nuovo dritto dandoti due gomitate fortissime, con tutte le mie forze e sono riuscito a liberarmi da te e mi sono trovato da solo con l'altro e allora due o tre pugni glieli ho dati in faccia, lui ha traballato ... ma nel frattempo ti eri ripreso e di nuovo pugni e calci ... ma forte ... fino a quando non siamo caduti di nuovo, tutti e tre per terra. Il tuo compagno sotto, io sopra e tu sopra a tutti e due. E sempre con pugni e calci. E lì le stavo prendendo io ... quando sento urlare un collega, che stava

alla rotonda. Il collega è arrivato urlando e tu ti sei bloccato, forse pensando “adesso chissà quante persone arrivano”. E io nel frattempo sono riuscito a girare il tuo compagno con la faccia in giù, gli ho girato il braccio, non so neanche io come ho fatto ... gli ho tirato il braccio e l’ho bloccato. In quel momento è arrivato l’ispettore e altri colleghi, è finito tutto velocemente e mi hanno accompagnato in infermeria e prima di oggi non ti ho mai più rivisto. Lo sapevo che ti avrebbero conciato per le feste, ma così ...

QUARTA SCENA

Il compagno di cella del detenuto suicida

Ehi cumpà! T’hanno fatto *scoppiare* eh! Non ce l’hai fatta a reggere ... e pure era nato tutto da una *giobbata* ... dovevo entrare dentro la sezione e ho fatto un ritardo, non ho ascoltato l’assistente. Quando è arrivato il momento di entrare nella *cuccia* ho chiesto all’agente: «appuntato gentilmente mi può fare entrare?», lui si è girato e «ma sempre tu che mi rompi le palle?», e io «ma che palle e palle? Mica sei mio fratello!», allo stesso tempo l’assistente ha avuto da dire anche con te ed è successo che vi siete *attaccati*. Io sono andato lì solo per dividervi, ma alla fine l’ho *brasato* per terra e ci ho dato anch’io le botte, ho alzato anch’io le mani sull’assistente. Ho visto che ti hanno portato subito all’isolamento, a me mi hanno portato in una stanza dove si facevano i colloqui con gli educatori, queste cose qua ... ricordo bene che c’era un assistente, un brigadiere del giardinaggio, mi hanno fatto spogliare nudo e per la prima volta loro mi hanno dato una *barcata* di botte. Dopo mi

hanno messo in isolamento nel lato destro, ultima cella, priva di vetri, e lì diciamo ogni sera si venivano a divertire ... io il comandante e il direttore non li ho mai visti. Da quel giorno lì che sono sceso in isolamento non ho mai più visto nessuno. Solo botte, botte, botte. Non vedevo né l'educatrice, né l'avvocato, non facevo colloqui. Mangiavo forse, se gli andava a loro. Nella cella senza vetri, non c'era materasso, non c'era il lavandino, non c'era una tazza, solo una turca, non c'era niente. Niente. Proprio cella liscia. C'erano solo le botte dopo ... alla sera ho cominciato a prendere le botte. Venivano dentro quattro, cinque, in tre, come gli andava a loro. Uno era sempre lì, proprio come se io ero la sua macchinetta per giocare ... Lui c'era sempre nella squadretta. Non mi ha dato da mangiare per due giorni ed è quello che mi ha strappato il codino ... per lui era un vero divertimento picchiarmi. Quando mi ha strappato il codino, io l'ho visto bene in faccia, ho visto che era così *gasato* proprio perché era completamente fatto. La prima volta che mi hanno picchiato, va beh pensavo che ci stava pure, no? Però sono arrivato a un punto che mi *legnavano* tutti i giorni. Sentivo anche quando *legnavano* te, dall'altro lato dell'isolamento. Sentivo che urlavi e quando sentivo che arrivavano verso di me, i passi, cosa facevo? Mi mettevo nell'angolo, mi chiudevo proprio a riccio, perché avevo paura. Entravano, mi tiravano in mezzo alla stanza e ... *servizio completo di barba e capelli*. Ma non scappellotti, eh? Calci, schiaffi, non si capiva niente ... Più volte al giorno è successo. Dopo tre o quattro giorni mi hanno dato qualcosa da mangiare, ma non di pesante. Qualcosina così. Mi hanno dato i vestiti quando è venuta la mia educatrice a trovarmi ... io non mi potevo vedere in faccia perché non c'erano specchi, ma un giorno un lavorante mi ha detto «come sei conciato!». Poi un giorno che ne avevo prese

più del solito mi hanno portato al pronto soccorso, mi hanno trovato due costole rotte e quando sono tornato all'isolamento l'assistente mi ha detto «bravo *scivolato*, ti sei comportato da uomo!». Avevo detto al medico che ero caduto dalle scale. Solo da quel giorno mi hanno lasciato stare.

QUINTA SCENA

Il detenuto che ha assistito alle torture, ma “a me chi mi tutela?”, e il detenuto che denuncerà le torture

Il detenuto “a me chi mi tutela?”: Ma chi cazzo te l'ha fatto fare di fare lo *spacchioso* con quei *girachiavi*! E ne ho viste delle *trucinate* nelle *buiose* dove sono stato, ma come quella ... Nudi, trascinati per i capelli e giù botte, poi mi hanno chiuso il blindo e non ho più visto niente ... ma nei giorni successivi alla mattina alle otto, a mezzogiorno, alle quattro del pomeriggio, alla sera alle otto ... più volte al giorno. Pensa che a un certo punto ci siamo lamentati tutti perché non si poteva neanche più dormire, era diventata un'ossessione. Tu eri lì a due celle accanto alla mia e vedevo le guardie passare e poi sentivo Come dei cavalli in una stanza ... dove si scivola, gli stessi rumori e gridi ... Ormai quando passavano l'unica cosa che potevo fare era chiudermi dentro, per non sentire neanche i gridi. E poi c'era quello che portava in *buiosa* la *roba*, quello che veniva sempre *incerito*, ubriaco perso, si faceva di spinelli e di coca, una volta lo avevo visto arrotolare una canna nel gabbiotto ... e non ti davano neanche la *sbobba*, e ogni tanto ti passavano un pezzo di pane e mezzo bicchiere d'acqua ... proprio come in un film. E allora que-

sto qua che diceva al lavorante «Adesso gli abbiamo dato da mangiare» e il lavorante «sì, è vero gli abbiamo dato da mangiare». Un giorno è passato un brigadiere e ci siamo lamentati, mi sono lamentato pure io e ti hanno portato un po' di *sbobba*. E ai dottori non gli interessava niente, perché i primi schifosi sono loro, perché mi ricordo che prendevi qualche medicina, non mi ricordo se era metadone o cosa, e quindi ti vedevano nudo ... e sono venute anche infermiere femmine ... Vedevano e stavano zitti ... e una volta venni chiamato anche dal *negriero*, dal direttore, che mi disse testuali parole: «tu ti devi imparare a stare zitto, ti devi fare i cazzi tuoi e parlare di meno, ti hanno toccato a te?». Io risposi di no, ma a me non stava bene lo stesso. Capii da come parlava che lui sapeva benissimo ciò che accadeva in isolamento e gli dissi che avrei riferito anche in tribunale se ce ne fosse stato bisogno. Lui rispose che potevo scrivere anche al Presidente della Repubblica, ma che dovevo fare attenzione in quanto avrebbe sporto denuncia nei miei confronti per calunnia. Quindi, consapevole di quello che stava succedendo e nessuno diceva niente ... (*una lunga pausa*).

E adesso ti dico un'altra cosa: anch'io non dirò proprio niente! Non è che mi posso mettere contro di loro. Io sono già quasi dieci anni che mi sto *ciucciando* la *buiosa*. Non ho ammazzato nessuno, ma ce ne ho altre tredici *barrette* da fare. Vai a metterti contro queste persone qua, andate voi a mettervi contro queste persone qua. Hanno un bel dire ... ma io non voglio essere condannato una seconda volta, perché se *canto* ne pagherò io le conseguenze ... è vero io sono un detenuto, ho sbagliato nella mia vita, ma non è giusto che debba pagare di nuovo ... quelli che dicono “devi *canta*” poi la sera se ne vanno a casa ... io resto qua, e a me chi mi tutela?

Il detenuto che denuncerà le torture: Ah no, io voglio mettermi la coscienza a posto ... soprattutto adesso che c'è scappato pure il morto ... Li sento ancora quei passi di tre, quattro *negrieri* camminare insieme, i tacchi si sentivano ... si sentiva aprire la cella alle tre, alle quattro del mattino e poi i rumori di lamentele, di dolore ... Non si può descrivere col termine esatto, sentivo gridare quella persona ... da bestia ... disumane tra virgolette ... e poi una mattina vado a fare la doccia, mi sento chiamare ... non lo conoscevo ancora quel detenuto ... ho visto le sue condizioni ... aveva un colore sul viso, violastro, dei lividi, degli ematomi, era piegato dal dolore ... e *inturbato* mi chiedeva una sigaretta, una sola sigaretta. Io, da detenuto per solidarietà con gli altri detenuti, come si usa in carcere, gliel'ho offerta, insomma non gli ho fatto domande, però avevo capito, e gli ho detto «cos'è successo?», e lui «questa è una cosa che accade spesso qua!». E poi quando passava il lavorante con il carrello si fermava per ogni stanza per portare il mangiare ai detenuti quando arrivava alla sua stanza saltava ... Addirittura il piatto veniva messo dentro uno stipetto all'esterno della cella ... Vedere ma non toccare, rimaneva un po' lì ... finché non trovava un *asparago* che aveva un po' di cuore, gli diceva «assistente, dentro lo stipetto numero 5» e poteva prendersi la *sbobba*, fredda com'era ... Oppure la notte passando la conta coi fari, non hanno una lampadina, hanno quei fari dei porti e te li impiantano negli occhi, finché non ti svegliano ... O sbattere il cancello, passare con le chiavi sui caloriferi ... sono quei dispetti a mo' di bambini dell'asilo ... Queste sono le belle cose che si fanno in un istituto penitenziario...

SESTA SCENA

La compagna di un agente della polizia penitenziaria

Mi ha raccontato tutto il mio A. che ne ha combinate tante anche lui, ma io lo conosco, a me non dice mai le bugie e mi raccontava cosa capitava in *casanza*, come la chiama lui. Tredici anni ha passato qui dentro e ne ha viste di tutti i colori: la prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce il personale della polizia penitenziaria, viene portato in isolamento. Quando succedono cose un po' più gravi vengono chiamati dal capoposto sorveglianza alcuni agenti, che generalmente sono sempre gli stessi, quelli che non hanno problemi ad alzare le mani. C'è gente che è preposta a prendere il detenuto e portarlo giù ... E a volte per picchiare si usano pure altri detenuti disposti a "divertirsi" sui propri compagni. E ci sono due celle all'interno dell'isolamento che vengono utilizzate per punire i detenuti, quella che viene usata d'estate, in quanto al posto dei vetri ha due lastre di ferro solo con alcuni buchi e c'è solo il letto, una turca senza acqua e quando un detenuto ne fa uso deve poi chiedere un secchio per sciacquare e basta aspettare qualche giorno a portare il secchio ... E la cella usata in inverno che non ha vetri, non ha niente, né termosifoni, entra l'aria ... e il detenuto viene lasciato d'inverno in slip, maglietta a maniche corte e una coperta. Queste celle sono dichiarate dall'amministrazione inagibili, ma questo si sa che non è vero. E mi ha raccontato dei medici che quando il detenuto segnala che ha bisogno passano e chiedono all'agente «che cos'ha questo?», «ha detto che ha così e così», «lascia stare non vengo per niente...», e quando proprio vengono picchiati e portati dal medico e dicono di voler fare la denuncia

tante volte l'agente stesso o il medico gli dicono «a chi la fai la denuncia, che tanto questi lividi o gli altri segni te li puoi essere fatti benissimo durante una colluttazione col tuo compagno di cella». E quindi «è inutile che fai la denuncia» e si cerca di chiuderla lì. Oppure si lascia la cella aperta in modo che l'altro detenuto viene utilizzato per testimoniare che l'agente aveva subito un'aggressione dal detenuto picchiato. E nelle cartelle cliniche le cause delle lesioni vengono presentate come fatti accidentali, tipo: è caduto dalle scale, nel lavatoio, ha sbattuto la testa contro l'armadietto o la finestra.

(dopo una pausa) E A. mi ha raccontato del tuo carnefice che è solito picchiare duro gli extracomunitari: beve superalcolici sistematicamente anche in servizio, la fiaschetta sempre con lui, specialmente nel turno serale è quasi impossibile parlarci per quanto ha bevuto ... Spesso picchia i detenuti quando è in questo stato, basta una protesta per un ritardo nelle docce per farlo andare in escandescenze e alzare le mani ... e mi ha raccontato di quella volta che aveva colpito alla testa con il ferro della battitura delle celle un detenuto marocchino e si era spaventato ... «mi sa che ho fatto un guaio» ... e quell'altra volta che andò in una cella di un marocchino che aveva cercato di suicidarsi e prese una cintura, la strinse al collo del marocchino al punto da farlo diventare viola.

SETTIMA SCENA

L'ispettore di polizia integerrimo

L'avevo detto che rischiava di finire così ... Io in quel periodo in cui ti hanno portato giù non ci andavo più all'i-

solamento. Il direttore mi aveva sconsigliato di andarci per incompatibilità ambientale, avevo chiesto il trasferimento di un collega che fregava i soldi della posta ai detenuti ... non voleva più avermi tra i piedi ... Una sera però mi hanno detto che un detenuto chiedeva con insistenza di parlarmi e quindi l'ho chiamato in ufficio e quello mi riferì quello che secondo lui stava accadendo in quel periodo all'isolamento. E mi chiese di fare il possibile perché i due detenuti che erano stati portati in isolamento per via dell'aggressione all'assistente D. venivano ancora picchiati a distanza di giorni. Mi disse «io da detenuto capisco che se qualcuno di noi fa qualcosa nell'immediatezza ci picchiate, e fin qui lo accetto, però a distanza di giorni non va bene!». All'indomani ho parlato col direttore e gli ho riferito ciò che mi aveva detto il detenuto e ho chiesto direttamente a lui di intervenire nel senso di far trasferire immediatamente i detenuti. Il direttore mi rispose che aveva fatto una disposizione di servizio, che nessuno doveva entrare in isolamento tranne i colleghi che stavano lì in servizio. E io glielo dissi: «guardi che con una disposizione di servizio non è che risolve la situazione ... si metta una mano sulla coscienza perché alla fine ci vanno di mezzo persone che non c'entrano niente, compreso i detenuti...». Lo sappiamo tutti che ci sono momenti della giornata in cui all'isolamento ci possono andare tutti, mica solo quelli che sono lì di servizio. Quando si va a mangiare in mensa, alla sera dopo le 20 non c'è più nessuno ... Poi non so cosa ha fatto il direttore, ma fatto sta che i due detenuti non sono stati trasferiti dall'isolamento. E adesso eccoti lì...

OTTAVA SCENA

Il direttore, il comandante della polizia, il medico e il PM accorso sul luogo del suicidio

PM: Com'è successo? Perché questo detenuto era in isolamento?

Direttore: Insieme a un suo compagno aveva perpetrato un'aggressione a un ispettore di polizia. C'era molta tensione in istituto perché l'aggressione era stata perpetrata in un modo un po' vile e questo l'ho percepito anche da quello che mi hanno detto nell'immediatezza i detenuti presenti nella sezione. Perché tendenzialmente il clima era abbastanza tranquillo nell'istituto. Chiaramente i due detenuti sono stati allocati nel reparto isolamento, in regime di isolamento cautelare, ovviamente ratificato da me, in attesa dell'espletamento del Consiglio di disciplina. Data la gravità dei fatti ho avviato subito la richiesta del 14 *bis*. L'autorizzazione è arrivata e abbiamo fatto il Consiglio di disciplina integrato con i due psicologi, gli esperti *ex* articolo 80. Abbiamo erogato il massimo della sanzione disciplinare, cioè quindici giorni di esclusione dalle attività in comune, il cosiddetto isolamento. C'era tensione nel personale, anche perché nei momenti in cui c'è l'aggressione è chiaro che c'è anche paura. Anche perché l'aggressione, mi è capitato di vedere altre volte, può finire anche molto male per gli agenti aggrediti. Quindi ho ritenuto opportuno convocare tutto il personale che montava all'isolamento per esplicitare meglio il contenuto di quella disposizione che io e il comandante di reparto abbiamo ritenuto di fare. La disposizione chiariva che c'era stata un'aggressione, che avevamo fatto una trasmissione degli atti in Procura

perché c'era un fatto di reato e quindi ci sarebbero state delle indagini e quindi richiama tutto il personale al senso di professionalità. Vedevo che c'era molta tensione dovuta alla paura, allora era bene fare una chiacchierata con il personale, spiegare che sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti necessari previsti dall'amministrazione penitenziaria, previsti dal regolamento penitenziario per sanzionare nelle modalità di legge l'episodio in questione.

PM (*interrompendo il direttore e guardando il detenuto impiccato*): Ma qui mi pare di vedere dei lividi, dei segni in faccia?

Direttore: Ah dottore io non posso escludere che qualcosa ... c'era tensione nel personale ... io non l'ho vissuta sulla mia pelle l'aggressione, ma le posso assicurare che non si sa mai come vanno a finire. Io ne ho visti di agenti finire in ospedale, e allora solo se si prova sulla propria pelle si può capire che tensione emotiva c'è dentro. Per questo ho ritenuto opportuno ... subito recarmi sul posto, un po' per vigilare ... perché non potevo certo restare nel mio ufficio, dopo di che anche sensibilizzare e dire che tutti i provvedimenti legali sarebbero stati adottati...

PM: Ma perché il provvedimento dell'alta sorveglianza?

Comandante (*intervenendo quasi come a soccorrere il direttore*): Del resto quando avvengono questi fatti il provvedimento di grande sorveglianza controfirmato dal direttore è una prassi consolidata, ma non certo per prevenire atti da parte del personale contro i detenuti, bensì per salvaguardare la loro incolumità contro gesti anticonservativi. E anche perché non si mettano d'accordo per le dichiarazioni che poi dovranno essere fatte a voi della Procura. Ecco il provvedimento (*legge con enfasi il foglio che ha in mano*): «essendoci un'indagine in corso con seguenti interrogatori si dispone la grande sorveglianza

dei due detenuti indicati in oggetto. E inoltre si sensibilizza tutto il personale della Polizia penitenziaria che presta servizio presso questa struttura a una scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia dell'incolumità personale dei detenuti e al senso di responsabilità che contraddistingue il corpo della polizia penitenziaria».

PM (*sempre guardando il detenuto impiccato*): Ha usato i lacci delle scarpe e vedo che avrebbe anche potuto usare la cintura, ma perché glieli avete lasciati se l'alta sorveglianza era stata assegnata per tutelare l'incolumità dei detenuti?

Comandante della polizia (*con evidente imbarazzo*): Io personalmente ho reputato non togliere i lacci delle scarpe perché nella stanza ci sono le lenzuola, c'è la coperta, c'è tutto. In quel momento lì non vado certo a togliere i lacci e la cintura...

(dopo una lunga pausa in cui si percepisce l'imbarazzo generale per l'improbabile ricostruzione dei fatti fornita dal comandante)

PM (*rivolgendosi al medico*): E lei cosa mi sa dire?

Medico penitenziario: Noi medici tutti i giorni passiamo dal reparto isolamento e chiediamo ai detenuti, passando nel corridoio, se ci sono problemi di salute o meno, perché dobbiamo chiedere direttamente a loro, diversamente dagli altri detenuti che devono chiedere la visita del medico. Se ci sono problemi li visitiamo, altrimenti se ci dicono «sto bene, non ci sono problemi» passiamo avanti. Tutte le volte che un detenuto ha dei segni quali possono essere lividi, segni, qualunque cosa, noi certifichiamo anche le ferite banali che si creano utilizzando, che so, la caffettiera, queste vengono refertate e scriviamo "ferito volontariamente", oppure, quando lo fanno per conto loro, "autolesioni". Noi repertiamo tutto, quello per cui il danno è visibile. Quanto loro ci riferiscono lo riportiamo

tutto sulla cartella clinica. In questo periodo però non ho notato detenuti con lividi e se li avessi visti li avrei certo refertati e inviato tutto all'autorità giudiziaria.

Direttore (*in soccorso al medico*): Del resto il medico deve annotare le visite che fa ai detenuti dell'isolamento sul modello 99 e poi ritrascritta il medesimo contenuto sulla cartella clinica. Qualche volta può capitare che il medico possa dimenticare di trascrivere, cosa che non va bene, ma sa ... hanno tanto di quel lavoro. Tutto deve essere trascritto in cartella, in quanto la cartella segue il detenuto in caso di trasferimento quindi è fondamentale...

PM: E va beh, stavolta la cartella clinica non segue il detenuto ... tanto a lui non serve più ... e ce la portiamo in Procura.

NONA SCENA

*(Il corpo dell'impiccato cade di schianto
con un rumore sordo di masso caduto dall'alto)*

Il detenuto suicida (?)

(rivolgendosi al pubblico, inginocchiato e con un laccio da scarpe che gli pende dal collo) Chi me lo doveva dire che doveva finire così ... E tutto cominciato per una *giobbata* ... me la ricordo ancora quella sera in cui avevo chiesto gentilmente alla guardia se potevo prendere un caffè, perché la socialità ad Asti era aperta. Lui subito ha iniziato a dire «dove cazzo si pensa di essere, a casa sua?». E io «guardi, le sto chiedendo gentilmente solo se posso prendere un caffè». Lui ha preso e mi ha mandato affanculo. E io: «senta parli bene». E di là abbiamo

cominciato a *gasarci* ... Che poi lui montava il giorno dopo ... io stavo rientrando dall'aria. Mentre che stavo entrando nella *buia*, mi stava chiudendo il cancello addosso. Allora ho tenuto il cancello e là ci siamo *attaccati* ... il mio compagno si è solo messo a dividerci. Una lite così, breve ... dal niente. Poi il comandante mi ha convocato nel suo ufficio ... io non volevo scendere perché i miei amici *galerani* dicevano «non scendere, perché tanto sappiamo poi come andrà a finire». Io non volevo scendere, perché giustamente sapevo che erano nelle scale che mi aspettavano, erano tutti schierati là. Io non volevo scendere, ma alla fine mi hanno portato giù di forza. È arrivato un ispettore dicendomi: «ti dò la mia parola che non ti succede niente». Ma alla fine erano solo parole, come sono andato per scendere le scale mi sono partiti una ventina di agenti, chi da una parte, chi dall'altra ... calci, pugni. Sono caduto dalle scale, sono arrivato sotto. Sotto si sono bloccati e sono entrato nell'ufficio del comandante ... Ha voluto sapere la situazione, perché era successo. E poi quando ho detto è andata così e così mi ha detto: «guardi la devo mettere in isolamento». E io «va beh, mi metta in isolamento, però mi faccia pagare la punizione, ma civilmente. Non è giusto che mi alzano le mani. Chi sono che mi devono alzare le mani?» E lui «ah io non ho visto niente, io non so niente, se le hanno alzato le mani io non lo so». Come sono uscito mi hanno portato nella *fossa*, mi hanno spogliato nudo e là mi hanno iniziato a dare una *fraccata* di botte, a colpire. Ero in una cella completamente inagibile, senza vetri, senza acqua, senza corrente. Niente bagno, c'era una turca. Materasso non ce n'era ... Non c'era niente praticamente. C'era solo un termosifone a malapena che scaldava, io ero là che mi appoggiavo, giustamente, perché era dicembre, faceva un freddo da morire e mi

attaccavo lì ... ero nudo ... mi hanno fatto spogliare ... ci sarò stato più o meno una ventina di giorni, nudo. E quando avevano voglia di sfogarsi venivano, entravano e si sfogavano ... calci, pugni, schiaffi, pedate sulla testa, così, si divertivano. Nella cella acqua non ce n'era. Dovevo chiedercela a loro ... Mi dicevano che l'acqua la dovevo chiedere a loro e se loro avevano voglia me la davano. Quando me la davano, mi portavano un po' d'acqua, giusto proprio per sciacquarmi la bocca e basta. Mangiare ogni tanto, quando volevano loro. La prima settimana non ho mangiato niente ... anche perché il portavitto era difficile che passava in isolamento, per non far vedere quello che succedeva. Non entrava nessuno in isolamento. Io non dormivo perché ... a parte che mi arrivavano la notte, io stavo con un occhio aperto e un occhio chiuso. Sentivo solo gli anfiabi, i passi che venivano, e lì sapevo già che mi dovevano fare la *carica*. Allora mi chiudevo a riccio e loro partivano ... inoltre venivano la notte quando magari mi vedevano che ero appoggiato un po' al termosifone e mi dicevano «stai sveglio, pezzo di merda, forse non hai capito che devi stare sveglio». Io devo prendere una terapia la sera ma all'inizio me l'hanno tolta. Poi un giorno è venuta una ragazza a darmi la medicina, ma non potevo parlare, c'era la guardia sempre a fianco. È normale che una ragazza vede una persona in che stato è, ma è normale che abbia paura, certamente io non ci potevo dire niente, cosa ci posso dire se c'era sempre vicina la guardia? Poi è venuto Natale, l'ho saputo da uno che stava nella cella a fianco a me e ho cominciato a *castellare* dov'ero e cosa mi aspettava ancora ... in passato mi ero già tagliato, ho fatto dei gesti di autolesionismo sì, c'era mia figlia in ospedale ... ma non da uccidermi ... semplici taglietti. Non lo so perché ho deciso di *rotolare lo sgabello*, non ricordo

perché ... so solo che mi dicono che mi sono attaccato con un laccio delle scarpe ... non so come ho fatto, io di scarpe non ne avevo perché me le avevano tolte, ero senza niente, vestiti non ne avevo. Questo laccio da dove è uscito? E poi penso che il mio peso un laccio non lo potrebbe mai tenere, perché peso abbastanza ... Adesso ho dolori dappertutto, no, mal di gola niente, ho dolori più che altro, dappertutto...

DECIMA SCENA

*(nel parcheggio riservato ai dipendenti
dell'amministrazione penitenziaria davanti al carcere)*

L'agente capo dei torturatori e l'agente recluta

Capo dei torturatori *(con aria divertita rivolto alla recluta):* Cazzo me l'ha detto V. Mi ha telefonato per dirmi che è appena smontato e mi ha dato la bella notizia «l'amico nostro è morto ... si è impiccato, è capitato ieri pomeriggio, non ce la faceva più a stare qua», «e l'altro bastardo?», faccio io, «niente ... quell'altro se la gode, ma anche quello deve morire, amico mio».

Recluta: Chi è, quello che ho visto picchiare davanti all'ufficio del comandante? *(dopo un cenno di conferma del capo dei torturatori)* Certo che gli avete dato una bella *trucinata* ... quando è uscito dalla porta dell'ufficio gli hai subito tirato due schiaffi, c'era un gruppo di colleghi, e lo picchiavano uno alla volta, se lo passavano da uno all'altro, e lui cercava anche di scappare ma andava a sbattere contro i colleghi che avevano formato una specie di muro. Poi è uscito dalla porta il comandante, tutto rosso in faccia, e vi ha guardato di brutto e avete

smesso. Ero ai primi giorni di servizio, mi ricordo che stavo così male che sono tornato subito in caserma, ho chiamato casa per sentire papà ... a piangere.

Capo dei torturatori: Sì, da paparino ... a piangere?! Per 'sti bastardi qua ... è tutta gentaglia, gente di merda ... del resto vaffanculo, quello che mi fai ti faccio ... e con gli interessi ... poi devi essere uomo, lo picchi in uno ... io la maggior parte che ho picchiato li ho picchiati da solo, se mi tolgo la giacca ti sfido uno contro uno ... se poi reagisce e ti dà qualche sberla te la devi tene' ... se poi sei una merda lo denunci pure il detenuto ... a parte che ormai anche tra i nostri la gente dice facciamo facciamo poi scappa ... vengono solo quando sono in quattro o cinque ... così è facile picchiare ... Ma che uomo sei ... devi avere pure le palle ... anche perché poi se sei da solo non hai grattacapi, non hai niente ... Perché ormai con 'sta gente di merda ... oramai sono tutti bastardi ... c'è pure quello che deve fare le indagini ... quello che manda gli atti in Procura, hai capito? L'altro giorno il grande Puffo, l'ispettore ... ha rotto i coglioni ... dice che ha mandato tutto in Procura ... se la stava a canta' ... ha pure preso a testimoniare un detenuto ... Cioè dobbiamo stare attenti pure ai nostri! Sono talmente merde che quando succede qualche casino ... sono partito da me ... nessuno si è permesso di venirmi vicino ... perché si cagano tutti sotto ... perché lo sanno che quando sto così mi devono lasciare stare ... li mangio tutti, a morsi ... e poi ti dicono «ma sai, io c'ho famiglia» ... ma sei hai famiglia scappa, *prenditi il culo tra le mani* ... io non ce n'ho di famiglia, me la gestisco io la cosa ... se devo pagare pago io ... perché qualcuno si è permesso pure di venirmi a dire «cosa hai fatto, cosa non hai fatto» ... pure il comandante m'ha detto qualcosa, 'sto scemo ... e allora per prevenire sono

andato in infermeria ... siccome gli avevo dato un calcio in faccia mi ero fatto male qua (*indica la guancia*) ho detto al medico: «guarda ho avuto una colluttazione con un detenuto, perché questo qua non voleva entrare in cella ... mi sono fatto male» e mi sono fatto fare subito il 106 ... ho preso 'sto 106 e sono entrato nell'ufficio dell'ispettore e gliel'ho consegnato ... poi sono andato dal detenuto e gli ho detto «ascolta, ti puoi cantare tutto quello che cazzo vuoi ... io ti querelo ... perché tu mi hai aggredito ... questa è la relazione di servizio, quindi vedi che cosa vuoi fare, tu e l'ispettore». Ma tu ti rendi conto con chi cazzo di gente dobbiamo lavorare...

Recluta: No, guarda io non ce la faccio ... anche se non c'ho famiglia...

Capo dei torturatori: Ma non ti devi preoccupa' ... i primi tempi so' sempre così ... A quello là gli ho pure strappato il codino, così con le mani (*fa un gesto con la mano come per strappare dal terreno un'erbaccia*) e gliel'ho portato al collega che aveva preso le botte ... gli ho detto «mettilo sotto l'albero di Natale» ... Con questi qua se non fai così ti mettono i piedi in testa ... A quell'altro che gli abbiamo fatto *il servizio completo di barba e capelli* ... è tornato due giorni dopo, tranquillo come un cagnolino. Ti devo portare un giorno in isolamento a farti vedere come si fa ... per fare 'sto lavoro qua devi tirare fuori la carogna da dentro a te ...

Recluta: Già ... la carogna da dentro a me ...

GLOSSARIO

I termini dello slang carcerario sono tratti da Giuliano Naria, *I duri. Storie, volti, voci del popolo della mala*, Baldini & Castoldi, Milano, 1997.

Asparago: agente di custodia

Attaccare: arrestare o aggredire

Barcata: grossa quantità

Barrette: anni di galera

Brasare: inchiodare, legare qualcuno strettamente senza dargli possibilità di movimento

Buia: cella

Buiosa: carcere

Carciofo: agente di custodia

Carica: assalto da parte delle guardie contro uno o più detenuti

Casanza: carcere

Castellare: fantasticare, far castelli in aria, rimuginare in una cella

Caterva: gran numero

Ciucciarsi: sopportare

Cuccia: cella

Fossa: cella di isolamento

Fraccata: grossa quantità

Galerano: detenuto che *dà del tu alla galera*

Gasarsi: montarsi

Giobbare: raggirare le autorità per crearsi uno spazio di manovra

Girachiavi: agente di custodia

Incerito: ubriaco

Inturbito: turbato, confuso

Legnare: bastonare

Negriero: secondino o direttore di carcere

Prendere il culo tra le mani: darsela a gambe, fuggire

Roba: droga in genere

Rotolare lo sgabello: impiccarsi

Sbobba: cibo che passa il carcere

Scivolato: eufemismo, quando si vuole tacere la vera ragione di una ferita o di una contusione riportata. Si dice anche di qualcuno punito perché ha fatto uno sgarro a un compagno di detenzione.

Scoppiare: non sopportare più una determinata situazione

Servizio completo di barba e capelli: massacrare di botte o uccidere

Spacchiusu o *Spacchioso*: persona che si dà delle arie

Trucinare: massacrare di botte

**LA SENTENZA 30 GENNAIO 2012
DEL TRIBUNALE DI ASTI**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dott. Riccardo Crucioli alla pubblica udienza del 30.1.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) **B.C.**, nato a (*omissis*), eletto domicilio in (*omissis*), presso il difensore Avv. S.F. del foro di Cassino.

Libero – contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. S.F. del foro di Roma.

2) **D.D.**, nato a (*omissis*), eletto domicilio in (*omissis*).

Libero – presente (anche alla lettura).

Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.

3) **S.M.**, nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato.

Libero – presente (anche alla lettura).

Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.

4) **D.A.**, nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato.

Libero – presente (anche alla lettura).

Difeso di fiducia dall'Avv. A.M. del foro di Asti.

5) **S.G.**, nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato.

Libero – presente (assente alla lettura del decreto).

Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.

Parti civili costituite:

- 1) **R.C.**, assistito e difeso dall'Avv. M.C. del foro di Asti;
- 2) **C.A.**, assistito e difeso dall'Avv. A.G. del foro di Torino, sostituito dall'Avv. M.C. del foro di Asti con delega;
- 3) **Associazione Antigone**, assistita e difesa dall'Avv. S.F., sostituita dall'Avv. M.C. del foro di Asti con delega.

IMPUTATI

B.C., D.D., S.M.

[con B.A., P.M. e M.A.G., separatamente giudicati]

A) per il reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, nella loro qualità di agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti e abusando dei poteri inerenti detta funzione, maltrattavano il detenuto R.C., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria; in particolare:

- poiché era intervenuto, in data 10.12.2004, in una lite verificatasi tra il detenuto C.A. e un assistente di Polizia penitenziaria, il detenuto R.C. veniva spogliato completamente e condotto in una cella della sezione "isolamento" del carcere, priva di vetri alle finestre (che venivano chiuse solo dopo circa un mese con del cellophane), di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli, ove veniva lasciato per circa due mesi, di cui i primi due giorni completamente nudo, razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua;

- durante il periodo di detenzione nella suddetta cella di isolamento, picchiavano il detenuto R.C. ripetutamente e anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi in tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali (tra cui quelle refertate in data 16.12.2004: frattura dell'ottava costa sinistra, ecchimosi diffuse all'emilato sinistro in sede toracico

addominale) da cui derivava una malattia giudicata guaribile in venti giorni e in un'occasione, agendo materialmente B.C., veniva strappato con le mani al detenuto R.C. il "codino" che questi si era fatto ai capelli.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri derivanti dalla loro funzione di agenti in servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti.

In Asti, nel mese di dicembre 2004.

B.C., D.B., D.D., A.S.

[con B.P., P.G., C.A., P.M. e P.N., separatamente giudicati]

B) per il reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, nella qualità di agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti e abusando dei poteri inerenti detta funzione, maltrattavano il detenuto C.A., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria; in particolare:

- poiché aveva dato origine, in data 10.12.2004, a una lite con un agente di Polizia penitenziaria, il detenuto C.A. veniva spogliato completamente e condotto in una cella della sezione "isolamento" del carcere, priva di vetri alle finestre, di lavandino, con un letto privo di materasso, lenzuola e coperte, ove lo tenevano per circa venti giorni, completamente nudo, razionandogli il cibo (nella prima settimana gli fornivano unicamente scarse quantità di pane e acqua), privandolo dell'acqua corrente in bagno, impedendogli di dormire e insultandolo con vari epiteti tra cui "pezzo di merda";

- durante il periodo di detenzione nella suddetta cella di isolamento, lo picchiavano quotidianamente, e anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi in tutto il corpo, schiacciandogli anche la testa con i piedi.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri derivanti dalla loro funzione di agenti in servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti.

In Asti, tra il mese di dicembre 2004 e il febbraio 2005.

(*omissis*)

INDICE

1. Svolgimento del processo
2. Premessa
3. Le dichiarazioni di R.C., C.A. e T.S.
4. Le dichiarazioni di F.A. e di P.S.
5. Le dichiarazioni degli altri testi
6. Le intercettazioni
7. La credibilità delle testimonianze
8. L'esistenza degli atteggiamenti violenti, delle condizioni disumane delle celle, delle privazioni del cibo e del sonno
9. Gli autori di tali comportamenti
10. La qualificazione giuridica dei fatti per S.M. e B.C.

1. Svolgimento del processo

Con decreto del 7.7.2011 B.C., D.D., S.M., D.A. e S.G. erano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui al capo di imputazione.

All'udienza del 27.10.2011, dichiarata la contumacia di B.C., S.M. e S.G. e alla presenza di D.D. e D.A., si costituiva parte civile l'Associazione Antigone (nel prosieguo anche Antigone o associazione); venivano risolte alcune questioni preliminari, anche attinenti alla suddetta costituzione; agli atti è presente l'ordinanza con la quale tali questioni sono state risolte.

Venivano ammesse le prove documentali e orali richieste (venivano risolte alcune questioni anche in relazione alle prove, ad esempio respingendo richiesta di perizia in relazione alla trascrizione di due brevissime intercettazioni, poi ascoltate in aula in due distinte occasioni).

In considerazione della imminente maturazione dei termini di prescrizione e dell'altrettanto imminente trasferimento del Giudice ad altra sede, venivano indicate le date di trattazione del processo al fine di consentire una rapida e spedita conclusione. Il processo veniva rinviato stante l'assenza dei testi.

All'udienza del 23.11.2011 (prima data utile nel calendario d'udienza, stante la presenza di altri processi altrettanto urgenti e da tempo fissati) veniva revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia di S.G., presente in aula; venivano escusse le persone offese R.C. e C.A.; erano anche escussi T.S. (altro detenuto nella sezione isolamento all'epoca dei fatti), F.A. (un appartenente alla Polizia penitenziaria all'epoca dei fatti) e P.S. (compagna di F.A.).

All'udienza del 1.12.2011, revocata la contumacia di S.M. (presente in aula), venivano escussi R.A. (dipendente della Polizia di Stato) e P.M. (ispettore della Polizia penitenziaria); si procedeva in pubblica udienza all'ascolto delle intercettazioni (una ambientale e una telefonica); essendosi palesate problematiche insormontabili per l'escussione della teste d'accusa S.C., veniva emessa ordinanza per l'ascolto della teste in videoconferenza.

All'udienza del 5.12.2011 venivano escussi B.G.L. (altro detenuto posto in isolamento all'epoca dei fatti), S.C. (ascoltata in videoconferenza, cfr. verbale di operazioni agli atti), B.F. (dipendente della Polizia di Stato). Non si presentavano invece B.D. e R.S. Si ordinava l'accompagnamento coattivo di R.S.

All'udienza del 20.12.2011 il teste L.L. inviava certificato medico (veniva disposto l'accompagnamento coattivo); il teste B.D. risultava ricoverato presso l'ospedale di Moncalieri, Reparto di psichiatria con diagnosi di disturbi psicopatologici (veniva dunque acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal B.D.); veniva escusso P.S. (con consenso delle parti all'inversione dell'ordine di escussione dei testi); non risultava invece notificata in modo corretto l'avviso di presentazione di R.S.; le parti non prestavano il consenso alla suddetta inversione per le ulteriori prove. Il processo veniva dunque rinviato.

All'udienza del 9.1.2012 si prendeva atto della mancata esecuzione dell'ordine di accompagnamento coattivo del R.S., che risultava regolarmente residente, ma non reperito; il Pm rinunciava all'escussione del teste; essendo presente il consenso delle altre parti, l'ordinanza ammissiva della testimonianza veniva revocata; si prendeva atto anche della mancata esecuzione dell'ordine di accompagnamento coattivo di L.L., non eseguito per ragioni non rese note;

veniva disposto nuovo accompagnamento coattivo, con attivazione delle procedure idonee a imporre la traduzione del teste. Le parti negavano nuovamente l'inversione dell'ordine di escussione delle prove. Il processo veniva rinviato.

All'udienza del 12.1.2012 veniva escusso L.L.; gli imputati D.A., D.D., S.M. e S.G. si sottoponevano ad esame; venivano escussi i testi a difesa R.G. (medico del carcere di Asti al momento dei fatti), M.D. (direttore del carcere di Asti al momento dei fatti), C.T. (comandante di reparto della Polizia penitenziaria del carcere di Asti al momento dei fatti); B.L. (ispettore della Polizia penitenziaria), P.L., D.V., C.A., D.P. (tutti dipendenti della Polizia penitenziaria). Le parti rinunciavano a tutti gli altri testi a suo tempo indicati e autorizzati. La relativa ordinanza ammissiva veniva revocata. Veniva disposta ex art. 507 c.p.p. l'ispezione dei luoghi interessati dai fatti di cui all'imputazione (in sostanza il carcere di Asti) e l'escussione di L.D., P.M. e P.G.

All'udienza del 24.1.2012 è stata effettuata ispezione dei locali del carcere nominati nel corso del processo. In particolare, sono stati visionati le immediate vicinanze del carcere, la cancellata, l'accesso attraverso tale cancellata, la caserma (posta fuori dal carcere vero e proprio), le modalità di accesso al carcere (attraverso la portineria e poi l'accettazione) e quelle di accesso al reparto isolamento (passando attraverso due corridoi e svariate porte).

È stato poi ispezionato il suddetto reparto, nonché numero tre celle (le due nelle quali erano posti R.C. e C.A. e una cella priva di vetri, di calorifero e di suppellettili, poiché rotte dai detenuti). È stato redatto analitico verbale dello stato dei luoghi.

Sono stati sentiti L.D., P.M. e P.G. Sono stati prodotti alcuni documenti (relazione di L.L. datata 15.12.2004; bugiardino del Subutex; atti e verbali di polizia relativi all'episodio del tentato suicidio di C.A. del 29.12.2004; documenti medici riguardanti R.C. per quanto emessi nel marzo 2005 e dunque dopo i fatti di cui all'imputazione).

All'udienza del 25.1.2012 il Pm e le parti civili, dopo ampia discussione, hanno concluso come indicato in epigrafe.

All'udienza del 30.1.2012 hanno concluso anche le difese.

2. Premessa

Prima di procedere all'esposizione delle testimonianze è opportuno premettere che le prove poste a base dell'accusa mossa ai dipendenti della Polizia penitenziaria si fondano sostanzialmente su:

1) le dichiarazioni dei detenuti, tutti all'epoca posti in regime di isolamento nel carcere di Asti; due di essi (R.C. e C.A.) sono le persone offese in modo diretto dal reato contestato gli altri sono soggetti che avrebbero assistito alle violenze e, in misura minore, avrebbero patito gli atteggiamenti vessatori posti in essere dagli agenti;

2) le dichiarazioni di F.A., ex dipendente della Polizia penitenziaria gravato da un precedente penale relativo a reati commessi nel carcere di Asti (in sostanza cessione di stupefacente nell'istituto e commissione di alcuni falsi);

3) le dichiarazioni di S.C., educatrice presso il carcere di Asti;

4) alcuni documenti (tra i quali un provvedimento di C.T., controfirmato da M.D., con il quale veniva fatto richiamo ai principi anche morali che devono ispirare la condotta dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, proprio con riferimento agli accadimenti in esame) e le intercettazioni (una ambientale e una telefonica).

Per ciascuno di tali elementi le difese hanno cercato di introdurre elementi di dubbio. Si vedrà con quale esito.

È però chiaro – ed è bene specificarlo fin da subito – che nella valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai testi sopra indicati ai nn. 1 e 2 è necessario esercitare massima cautela sia per la particolarità dei soggetti (trattasi di persone con vissuti assai problematici), sia per la loro attuale situazione (molti dei testi sono ancora detenuti e in stato di ansia per il contenuto delle proprie dichiarazioni), sia per le loro condizioni di salute (molti dei testi sono o sono stati assuntori di sostanze stupefacenti o con problemi anche psichiatrici), sia ancora per il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti e per la indubbia presenza di astio verso i dipendenti della Polizia penitenziaria (cfr. ad esempio le dichiarazioni di T.S.) e – in generale – degli organi statali deputati all'amministrazione della Giustizia.

Alcune delle dichiarazioni di F.A., poi, sono *de relato* e apprese da discorsi che il teste avrebbe ascoltato da altri soggetti (alcuni dei

quali identificati e nominati, altri invece non identificati, né identificabili).

Infine, sono emerse numerose circostanze dalle quali è possibile desumere l'esistenza di un ambiente assai problematico all'interno del carcere non solo relativamente ai rapporti tra il personale e i detenuti, ma anche tra i dipendenti della Polizia penitenziaria e gli educatori (cfr. dichiarazioni di S.C. per i suoi rapporti con M.D. e con D.D., e viceversa), nonché tra gli stessi dipendenti della Polizia penitenziaria (in particolare cfr. i rapporti tra i vari imputati C.T. e P.L., da un lato, e P.M., dall'altro, quest'ultimo peraltro apparso soggetto e dipendente statale davvero posato e integerrimo).

Insomma, la valutazione delle prove deve essere effettuata senza dubbio con un'attenzione particolare, essendo necessario procedere a rinvenire elementi di riscontro che non siano solo forniti dalle dichiarazioni di altri testi (soprattutto se detenuti, soggetti mossi da evidente astio o che comunque presentano profili di problematicità soggettiva), ma anche da elementi concreti e oggettivi esterni.

3. Le dichiarazioni di R.C., C.A. e T.S.

L'esposizione delle risultanze dibattimentali non può non iniziare con le dichiarazioni dei detenuti e in particolare con quelle delle persone offese R.C. e C.A., nonché di T.S., anch'esso all'epoca posto in isolamento assieme agli altri due. Deve essere fin da subito specificato che l'escussione dei tre detenuti è stata particolarmente problematica, non solo perché tutti hanno avuto difficoltà a ricordare alcuni fatti, dato il lungo tempo trascorso, ma anche perché il loro vissuto è di per sé fonte di difficoltà a rapportarsi con le Autorità (si veda ad esempio il difficile rapporto dialettico dei vari detenuti con il Pm, visto come un loro accusatore e non come un soggetto deputato a far emergere una verità a loro favorevole).

Inoltre, tutti i detenuti hanno dichiarato che all'epoca erano soggetti a trattamenti terapeutici (ad esempio R.C.), oppure avevano avuto problemi psicologici con gesti di autolesionismo (ad esempio C.A.), o comunque avevano tenuto comportamenti violenti e ag-

gressivi nei confronti di altri detenuti o della Polizia penitenziaria (ad esempio T.S.).

Precisato quanto sopra, si osserva che R.C. ha dichiarato:

- di essere stato detenuto presso il carcere di Asti dal 2004 al 2006;
- che nel dicembre del 2004, probabilmente il giorno 10, avveniva un litigio con un membro della Polizia penitenziaria (sulla ricostruzione della lite si vedranno le opposte versioni dei fatti offerte dai detenuti R.C. e da C.A., da un lato, e dall'appartenente alla Polizia penitenziaria D.V., dall'altro); R.C. ricostruisce l'episodio dell'aggressione a D.V. nel seguente modo: *dovevo entrare dentro una cella, e ho fatto un ritardo, non ho ascoltato l'assistente. L'assistente è andato avanti ad aprire le celle. Quando è arrivato il momento di entrare in questa cella, che gli ho chiesto "Appuntato, gentilmente mi può fare entrare?", si è girato con ... mi ha detto "R.C., ma sempre tu che mi rompi le palle?" ... Niente, e io gli ho risposto... "ma che palle e palle? Mica sei mio fratello", gli ho detto ... Allo stesso tempo l'assistente ha avuto che dire anche con C.A., ed è successo che si sono attaccati l'assistente e C.A. Io sono andato lì anche solo per dividere, ma alla fine ci ho dato anche io le botte, cioè, ho alzato anche io le mani all'assistente.* Inizialmente, si deve notare, il teste aveva affermato di essere intervenuto solo per dividere D.V. dal C.A., mentre la successiva descrizione del fatto rende evidente un intervento attivo del R.C. nell'aggressione;

- che, dopo l'aggressione al D.V., C.A. è stato portato in isolamento (da due o tre assistenti), mentre a lui, dopo circa venti minuti, è stato detto di andare a parlare con il comandante; R.C. non è stato affatto portato dal direttore, ma immediatamente in isolamento *in una stanza dove si facevano colloqui con gli educatori e queste cose qua ... ricordo bene che c'era un assistente, un brigadiere del giardinaggio, diciamo, che mi hanno fatto spogliare nudo, e per la prima volta mi hanno riempito di botte loro. Dopo mi hanno messo in isolamento nel lato ... nel lato destro, ultima cella, priva di vetri, queste cose qua, e lì diciamo che ogni sera si venivano a divertire ... un assistente mi porta giù e mi fa "R.C., guarda che dobbiamo andare giù, perché ti deve parlare il comandante". Cioè, io il comandante non l'ho mai visto. Cioè, da quel giorno lì che sono sceso in isolamento, non ho mai visto più nessuno. Solo botte, solo botte, botte. Non vedevo né l'educatrice, che l'ho vista dopo non mi*

ricordo bene quando, né l'avvocato, non facevo colloqui. Mangiavo forse, se gli andava a loro;

- che in quel periodo assumeva 16 milligrammi di Subutex al giorno, ragione per la quale qualche ricordo non è preciso; si veda ad esempio: *adesso non è che ricordo bene. Ma penso che erano ... non è che penso, quello che ricordo, anche perché io facevo uso di ... prendevo 16 milligrammi di Subutex in quel periodo;*

- che la cella nella quale era stato posto la ricorda invece molto bene: *il braccio adesso non lo ricordo bene, però entrando dentro l'isolamento ero sulla parte destra, l'ultima cella ... senza vetri. Non c'era materasso, non c'era il lavandino, non c'era una tazza, una turca, non c'era niente. Niente. Proprio, cella liscia. C'erano solo le botte dopo ... che alla sera ho cominciato a prendere le botte. Venivano dentro quattro, cinque, in tre, come gli andava a loro;*

- di essere stato lasciato nudo (solo con i boxer, anche se *non ricordo bene*) dentro la cella nella quale non erano presenti i vetri (era dicembre e dunque il freddo era pungente): *dopo tre, quattro giorni mi hanno dato qualcosa, ma non di pesante. Qualcosina, così. Mi hanno dato i vestiti, quando è venuta adesso non ricordo bene, né il giorno, la data, né il mese quando era. Quando è venuta la mia educatrice a trovarmi ...;* il Pm ha dunque proceduto a contestare al R.C. le dichiarazioni già rese sul fatto che i vestiti gli erano stati dati dopo due giorni; dopo una settimana circa, ha poi proseguito il teste, alle finestre è stato messo un po' di cellophane; la parte civile ha contestato alcune dichiarazioni dalle quali emergerebbe che il cellophane è stato posto dopo un mese; il teste ha affermato di non poter ricordare con certezza;

- di essere stato sottoposto a pestaggi, fin dal primo momento; in particolare è stato fatto spogliare e poi *quattro o cinque persone* lo hanno picchiato; poi le *botte* si sono ripetute dentro la cella da parte di numerose persone: *sì, mi picchiavano, ma non erano sempre le stesse ... Uno è sempre ... uno era sempre lì, proprio, come se forse io ero la sua macchinetta per giocare ... la prima volta che mi hanno picchiato, va beh, pensavo che ci stava pure, no? Però sono arrivato a un punto che mi picchiavano tutti i giorni. Io li sentivo quando picchiavano C.A. dall'altro lato dell'isolamento. Sentivo che C.A. urlava, sentivo che lo picchiavano. E già quando io sentivo che arrivavano verso di me, i passi, cosa facevo? Io*

mi mettevo nell'angolo, mi chiudevo proprio a riccio, perché avevo paura. Entravano, mi tiravano in mezzo alla stanza, e mi davano le botte. Ma non scappellotti, eh? Calci, schiaffi, non si capiva niente ... Questo tutti i giorni. Più volte al giorno è successo due, tre volte, e basta ... la sera;

- che tra le persone che lo picchiavano (in qualche occasione: *c'erano più volte ma non erano sempre presenti*) c'erano gli imputati presenti in aula (quel giorno erano presenti tutti gli imputati tranne B.C. e S.M.) anche se tra loro non c'è quello che si presentava sempre e che lo trattava come *un cane*;

- che di solito si presentavano in quattro o cinque, ma la *squadretta* non era composta sempre dalle stesse persone; gli imputati presenti in aula erano comunque spesso presenti, erano tra quelli che *venivano più frequentemente*;

- che tra le persone che si recavano a picchiarlo erano presenti anche quelle raffigurate nelle fotografie di cui all'allegato 5 ter (album predisposto dalla Questura di Asti) e all'allegato di cui all'affolliazione 1838: primo album numeri 15 (D.D. n.d.s.), 27 (S.M. n.d.s.), 28 (B.C., n.d.s.; *napoletano e romano*); secondo album numero 15 (*non mi faceva niente. Cioè, proprio... l'ho rivisto anche ad Aosta, questo assistente qua*). Il teste ha poi affermato di non ricordare più nessuno ed è apparso molto provato; il Pm ha allora contestato il verbale del 1.3.2010 nel quale aveva riconosciuto una persona che lo aveva picchiato maggiormente e che gli aveva anche strappato il codino, si tratta del *laziale ... Lui c'era sempre. Il laziale non mi ha dato da mangiare per due giorni, ed è colui che mi ha strappato il codino ... Per lui era un vero divertimento picchiarmi. Allora, quando l'ho conosciuto io, aveva i capelli lunghi sulle spalle, neri e ricci, alto circa un metro ... centottanta centimetri circa, corporatura magra. Quando mi ha strappato il codino, io l'ho visto bene in faccia, ho visto che era così euforico proprio perché era completamente fatto*. Il teste aveva individuato il soggetto nel numero 9 dell'album B (B.C. n.d.s.); alla contestazione il teste ha risposto, guardando il numero 9 che *sì, mi sembra lui, perché prima aveva i capelli lunghi, ricci. Boh, per me ultimamente non è stato un bel periodo, eh? A me mi è venuta a mancare mia moglie*;

- riguardo all'episodio del "codino", il teste ha affermato: *Mentre usciva fuori ... dopo aver finito di picchiarmi, mi ha strappato una trec-*

cia, non era un codino, con le mani ... Se l'è messa nella mano, e me l'ha strappata ... era il laziale;

- nell'album D n. 82 (S.M.) come uno che andava a picchiarlo; a contestazione del Pm da sommarie informazioni testimoniali 1.3.2010 in merito a un'altra persona che era sempre presente assieme al laziale, il teste riconosceva il numero 38 (D.D.) anche se il teste non è certo che fosse quello descritto dal Pm; il Pm ha ribadito che effettivamente il numero 38 era quello descritto come *cattivissimo*; il teste ha confermato, a contestazione, la presenza del D.D. e il suo atteggiamento aggressivo, dato che l'imputato continuava a picchiarlo anche quando gli altri si fermavano;

- di aver riportato traumi e lividi, nonché due costole incrinatesi;

- di essere stato ricoverato al Pronto Soccorso ove gli venivano riscontrate due costole sinistre incrinatesi; di essere tornato in carcere e di aver ricevuto i complimenti dal 38 (D.D.), il quale gli diceva *bravo ti sei comportato da uomo* perché ai medici aveva detto di essere scivolato dalle scale;

- di non essere stato più picchiato, dopo il ritorno dall'ospedale e di essere stato spostato in un'altra cella;

- di non ricordare T.S., un altro detenuto, il quale aveva invece affermato che R.C. era stato picchiato anche al ritorno dal Pronto Soccorso; sul punto il teste, dopo aver affermato che le violenze erano cessate, ha affermato *adesso non ricordo bene*;

- di ricordare però che oltre alle botte venivano tenuti anche altri comportamenti, come ad esempio la privazione del cibo (un altro detenuto, tale M. anch'egli presente in isolamento, non gli consegnava il piatto perché l'assistente, che non è stato però riconosciuto, gli diceva *R.C. ha già mangiato*); di essere stato privato del cibo per una settimana e di essere stato tenuto solo a pane e acqua; di non essere in grado di ricordare il nome del lavorante che avrebbe dovuto portargli da mangiare, ma di ricordare che ogni tanto gli buttava una sigaretta dentro la cella per fargli un favore, senza farsi vedere dagli assistenti; in un'occasione il lavorante gli aveva anche detto *come sei conciato*, facendogli capire che in faccia aveva brutti segni;

- di ricordare che la privazione del cibo avveniva anche per altre persone, che venivano trattate peggio di lui; di ricordare le urla di

C.A., che, dopo un tentativo di suicidio mediante impiccagione, veniva spostato; di aver poi visto C.A. nel 2009 o 2010 ad Aosta, carcere nel quale aveva il divieto di incontro perché entrambi testi nel presente processo: *magari pensavano che ci mettevamo d'accordo? Cosa ti vuoi mettere d'accordo? Ho fatto un periodo che li vedevo anche quando non c'erano. Cioè ... va beh, va, lasciamo stare;*

- di poter affermare che in alcuni casi coloro che lo picchiavano erano fatti di stupefacenti; in particolare il laziale era certamente fatto;

- di essere rimasto traumatizzato da quanto avvenuto nel carcere e di non essere neanche più riuscito a dormire per un paio di mesi; di essere poi uscito dal carcere di Asti con l'indulto nel 2006; di aver dunque incontrato in sezione gli agenti che lo avevano picchiato.

A domanda della parte civile il teste ha anche affermato di essere ancora intorpidito e di avere ancora paura, ma di non essere comunque in grado di ricordare altro; il difensore di C.A. ha allora contestato il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 5.6.2006, nel quale R.C. aveva riconosciuto i nn. 28, 15, 11, 12 e 21: *queste cinque persone erano quelle che solitamente venivano insieme a picchiarmi più volte nel corso della giornata. Il peggiore tra tutti, in quanto si è agguerrito nei miei confronti, è il numero quindici* (il teste aveva riconosciuto da sé i nn. 15, 27 e 28 del primo fascicolo, il 9, 82 e 38 del secondo oltre agli imputati presenti, due dei quali erano fotografati nell'album, ma non sono stati indicati).

Inoltre, il teste ha affermato che il medesimo trattamento veniva riservato ad altri detenuti, alcuni dei quali *lo meritavano ... Certo, l'hanno picchiato a mezzanotte, l'una. Perché lui ... questo ragazzo aveva tirato via una sbarra dal muro. E non entravano gli assistenti. L'hanno beccato, a mezzanotte, l'una, quando si è addormentato un po'. Sono entrati dentro, l'hanno prelevato, l'hanno portato fuori, è gli hanno dato botte.*

A domanda della parte civile Antigone, il teste ha dichiarato che durante la detenzione in isolamento gli era impossibile parlare con persone diverse dagli assistenti della penitenziaria e di non avere neanche avuto la possibilità di chiedere colloqui con il direttore o con gli educatori e di non avere mai visto nessuno (neanche un medico o un infermiere, tanto che, vista la S.C., gli sembrava di aver visto *la Madonna*).

A domanda delle difese, il teste ha dichiarato:

- di non aver fatto colloqui con familiari e con il proprio avvocato; di non avergli mai riferito nulla sia perché il tempo è stato poco sia per *il quieto vivere lì dentro*;
- di non aver visto C.A., neanche quando è stato portato via;
- di poter dire con certezza che, durante la sua detenzione in isolamento, erano presenti appartenenti alla Polizia penitenziaria che non lo picchiavano e che non hanno partecipato neanche una volta ai pestaggi (ad esempio uno incontrato poi ad Aosta e un tale C.G.);
- di essere stato consapevole delle botte prese in volto perché si sentiva gonfio e perché il lavorante glielo aveva detto; di essere rimasto gonfio anche dopo, poiché l'incontro con la educatrice è avvenuto un mese dopo i fatti; di poter dire anche che, al momento dell'accesso al Pronto Soccorso (avvenuto dopo alcuni giorni dall'inizio delle violenze, con dunque le ferite non più recenti), i medici e gli infermieri non gli hanno chiesto nulla: *sì, se n'erano accorti, ma hanno fatto il loro e basta*;
- di aver riportato alcune ferite durante la colluttazione con D.V. e di essere stato molto agitato, anche perché prendeva due pastiglie di Subutex e dunque le lesioni *le sentivo e non le sentivo*;
- che nello stanzino all'interno dell'isolamento lo hanno picchiato in due, senza altre persone presenti; sul punto il teste è stato più volte interrogato e ha ribadito che erano presenti solo due persone, un brigadiere e un assistente, mentre nelle sommarie informazioni testimoniali del 5 giugno aveva detto: *in merito agli assistenti, mi ricordo che uno era robusto, alto almeno... alto circa uno e sessanta ... Il secondo è magro, alto uno e settanta circa*;
- che la data di trasferimento in ospedale può essere il 16.12 e che al suo ritorno nessuno lo ha più malmenato: *sì, sì, non mi hanno più toccato*;
- che quando è andato in ospedale *il viso gonfio non è che ce l'avevo*, ma che un altro detenuto dell'isolamento glielo aveva riferito; il teste ha poi ribadito di essersi sentito normale: *sì, ma anche perché, le ripeto, anche perché io assumevo 16 milligrammi di Subutex e quindi non ero in grado di percepire né il dolore, né le lesioni*

che aveva riportato. No, no, ero sballato. Come glielo devo dire?; il Subutex, infatti, fa sentire un po' sballati per cui ci sono cose o fasi che non si ricordano, anche se il teste ha poi affermato che le persone era in grado di riconoscerle e di non aver subito offuscamenti di vista; siccome io, sotto effetto di Subutex, le ripeto avvocato ... era un dosaggio un po' alto, per me. Ma non è perché il dottore mi ha dato ... perché io volevo sballarmi ... ero stordito, che se ero un po' lucido, non per qualcosa, eh? Anche se venivano in quattro o cinque, uno me lo prendevo da solo;

- di ricordare che ai pestaggi erano presenti sempre le stesse due persone, mentre le altre che facevano parte della squadra cambiavano (*ma in totale saranno stati sei*);
- che il blindo della cella era chiuso tutto il giorno dato che si trovava in regime di 14 bis;
- di essere uscito solo una volta per fare la doccia e una volta per andare all'aria, ma di non avere mai incontrato altre persone.

Infine, su domanda del Giudice, il teste ha affermato di aver preso il Subutex anche mentre si trovava in isolamento e che la somministrazione veniva effettuata da un infermiere, tutte le mattine, attraverso lo spioncino: *io dovevo stare davanti all'infermiere, perché questo stupefacente, diciamo, perché è uno stupefacente, lo prendevo, dovevo fare ... dovevo scioglierlo sotto la lingua, fare vedere all'infermiere che l'avevo sciolto*; di non ricordare se dopo il ritorno dall'ospedale, il 16.12, sono avvenuti altri episodi di aggressione, non fisica.

Il teste T.S. ha dichiarato:

- di essere stato detenuto ad Asti in tanti periodi, tra i quali anche uno tra il 2004 e il 2005;
- di aver assistito a numerosi episodi di pestaggi sia nel carcere di Asti, sia in altri carceri;
- di non conoscere R.C. e C.A.;
- di ricordare un episodio di pestaggio avvenuto nel dicembre 2004 nei confronti di due detenuti posti in isolamento;
- di essere all'epoca in regime di 14 bis e di trovarsi dunque in isolamento: *è successo che ho sentito del casino, mi sono affacciato, e ho visto, quello che ricordo, due ispettori che insieme a tanta altra gente portavano*

questi detenuti, gridavano per farli spogliare, e mano a mano li picchiavano ... Sono stati portati uno in una sezione, per dire, di isolamento, e l'altro nell'ultima cella da questa parte, che c'ero io. Uno lo so, l'ho visto, è lui (indicando R.C.). Quello che era dalla parte mia; l'altro invece era magro, con i capelli castani, alto un metro e settanta. Sono stati picchiati, sono stati fatti spogliare, nudi, nella sezione. Dopo che sono stati picchiati li hanno buttati in cella; R.C. è stato spogliato in isolamento ... Nel corridoio ... poi onestamente a me mi hanno chiuso anche il blindo, quindi diciamo che non ho visto tutto quello che hanno fatto. A contestazione il teste ha poi affermato di aver visto R.C. completamente nudo, con gli agenti che lo stavano picchiando e trascinandolo per i capelli ... quando loro l'hanno spogliato il cancello ce l'avevo ancora aperto, il blindo, quindi ho visto e di averlo visto spogliare e trascinare nella cella di isolamento;

- di aver poi visto che la maggior parte li prendevano a botte la mattina alle otto, a mezzogiorno, alle quattro di pomeriggio, alla sera alle otto ... tutti e due, ma più quello che prendevano a botte era lui perché era dalla parte mia, non lo so, forse era un po' più cicciottello, non lo so ... veniva pestato quotidianamente, più volte al giorno ... Poi infatti ci siamo un po' lamentati tutti, perché neanche si poteva dormire più, quindi ... era diventata un'ossessione diciamo ... Ero lì. Lui era due celle, tre celle accanto a me, quindi ... Io vedevo le guardie passare, e poi sentivo tutto quello che sentivo ... Allora, lei lasci dei cavalli in una stanza, no? Dove si scivola. Lei sente gli stessi rumori, e gridi;

- di aver sentito anche urla che provenivano dal lato ove era stato posto C.A.: passavano prima da lui, poi passavano dall'altro ... A volte da C.A. a R.C., oppure da R.C. a C.A.;

- di ricordare come erano le celle ove erano stati posti i due: non c'è né letto, non c'è niente completamente. Non c'è finestre, né niente. Buttavano le persone nude lì dentro. Ma questo funziona in tutti i carceri, solo che nessuno dice niente, nessuno vuole vedere questo ... c'erano due celle di questo tipo ... Una a destra e una a sinistra; R.C. però era stato messo in un'altra cella: Lui è stato messo nell'ultima cella di ... l'ultima cella ... Gli avevano tolto la branda e tutto. Non aveva niente ... di come si lamentava lui, non ce n'erano (di finestre o di vetri, n.d.s.). Diceva, pregava per dire agli agenti di mettere almeno una coperta, qualcosa, perché non c'era niente, era nudo. E quindi c'era freddo;

- di essere riuscito a parlare con R.C., anche se in mezzo c'erano altre due celle;

- di ricordare che molte *guardie* andavano a picchiarlo: *chi voleva venire veniva*. Erano quattro o cinque persone per volta: *a volte ne venivano due. Lì ormai non si capiva niente, perché ormai quando passavi l'unica cosa che potevi fare era chiuderti dentro per non sentire neanche i gridi. Perché lì era un casino, quindi non ... non stavi lì a contare gli agenti*. A questo punto il teste ha affermato di non ricordare chi fossero le persone che andavano e di non essere in grado di riconoscerli; addirittura ha affermato di aver visto gli imputati in aula, ma che di loro *neanche uno* faceva parte delle squadrette: *io li ho visti, solo che non ricordo chi è che sono benissimo ... Me ne ricordo uno in particolare ... a lui gli avevano rotto le costole, mi sembra, l'avevano portato in ospedale, e gli avevano fatto fare la doccia prima di andare in ospedale. L'hanno fatto vestire, e niente, gli avevano detto di non dire niente, e di dire che era caduto dalle scale. Poi, quando lui è arrivato, un agente gli ha chiesto cosa aveva detto, lui ha detto che era caduto dalle scale. L'ha fatto spogliare di nuovo, e gli ha dato le altre botte. Allora lì ho chiamato l'agente, per dire ... diciamo, mi sono un po' arrabbiato anche io lì ... Io nell'aula non mi ricordo nessuno ... non erano presenti. Che mi ricordo io no*. Il teste è stato allora richiamato ai suoi obblighi dal Pm e ha cominciato a rispondere in modo elusivo e aggressivo: *Dottore, lo sa quanti ne hanno... ce ne sono stati di loro? Quindi non è che mi faccio venire in mente a ricordare le facce di chi sono stati. Io non comincerei da loro, comincerei dai comandanti, che quando li hanno portati in isolamento c'era invece dei comandanti un altro ispettore. Quelli me li ricordo, perché lì sono ... gli ispettori, i comandanti, sono quattro, cinque persone*. A questo punto il Pm ha insistito per far vedere il fascicolo fotografico al teste, il quale ha riconosciuto solo i numeri 2 e 5 del fascicolo "nuovo" e nessuno nel fascicolo "vecchio" tranne il n. 28, che sarebbe la persona che ha picchiato R.C. al ritorno dall'ospedale, chiamato anche *il laziale*;

- di essere certo che tutte le attività interne del carcere, comprese quelle di violenza verso i detenuti sono autorizzate se non volute dai graduati (ispettori o comandanti);

- il Pm ha effettuato alcune contestazioni partendo dal verbale di sommarie informazioni testimoniali e individuazione fotografica del

18 ottobre 2006, nel quale indicava una persona come una guardia romana: *è anche egli romano. Si faceva spinelli e utilizzava cocaina. È quello che avevo visto arrotolare una canna nel gabbiotto. Questo portava all'interno del carcere droga e alcol. Ha partecipato ai pestaggi di R.C., ed era uno di quelli che aveva tirato urina a B.V.* Il teste ha ribadito che questa persona era il n. 28, mentre nel verbale aveva indicato un'altra persona; la circostanza è stata ribadita in modo affermativo dal teste nonostante le ripetute domande anche del Giudice e del Pm; il laziale è il n. 28 (B.C.), era sempre presente ai pestaggi e ha strappato il codino al detenuto; l'altra persona, così definita per la terza volta dal Pm, è allora un altro soggetto che il teste ha dichiarato (per la terza o quarta volta) di non ricordare; il Pm ha ricordato al teste che in allora aveva riconosciuto questa persona con il numero 4 (S.G.); il teste ha dichiarato di non ricordare; S.G. (presente in aula) veniva indicato al teste il quale non lo ha riconosciuto e ha dichiarato: *si vede che ha cambiato. Io non me lo ricordo ... Perché magari i fatti sono accaduti in quel periodo lì, per dire, e poi adesso sono passati tanti anni. Non è che mi ricordo tutto quello che è successo, tutto quello che entrava, perché ce ne stiamo di qua a domani a raccontare ... No, se è lui no, sbagliavo ... Se adesso è lui, no, ho sbagliato ... escludo che sia lui. Di persona non è lui;* il Pm ha allora effettuato altre contestazioni: *oltre al numero 28, lei, in data 18 ottobre 2006, individuava un'altra persona, riconoscendola in due fotografie effettivamente, erano due fotografie che ritraevano la stessa persona, e anche di questa diceva che aveva picchiato, aveva partecipato ai pestaggi di R.C.: n. 23 e 27 (S.M.);* in questo caso il teste ha affermato di ricordare che faceva le cose che facevano tutti gli altri e cioè picchiava R.C. anche se non è in grado di ricordare con quale frequenza fosse presente nelle squadrette *perché venivano tutti i giorni, venivano quattro volte al giorno, quindi io non è che le posso dire quando veniva, il momento in cui veniva ... questo qua aveva il vizio di bere, per dire, parlava con la bocca, per dire. Veniva sempre ubriaco, uno aveva sempre discussioni con lui;*

- di ricordare poi il 28 e il 23 (quest'ultimo coinvolto in un caso diverso);

- di poter dire che i pestaggi di R.C. si sono susseguiti per circa cinque o sei giorni;

- di ricordare anche episodi di violenza a carico di altri detenuti, tra i quali un certo B.V., persona con problemi di mente, al quale venivano fatte molteplici angherie (riempiendo la stanza di acqua con un estintore oppure urinando dentro bicchieri o bottiglie e poi tirandogliela addosso);

- di ricordare *benissimo* che R.C. era sottoposto a privazione del cibo: *non gli davano da mangiare, e ogni tanto gli hanno passato un pezzo di pane, proprio tipo un film, e mezzo bicchiere di acqua, gli hanno dato una volta, e niente. Allora poi lui si lamentava, e c'era questo qua, proprio questo romano qua, che diceva "no, adesso ti abbiamo dato da mangiare", e il lavorante diceva "sì, è vero, gli abbiamo dato da mangiare", e invece ... quando non era vero niente. Poi infatti è passato un brigadiere, ci siamo un po' lamentati, mi sono lamentato pure io, perché è sempre ... e niente, poi questo brigadiere gli ha fatto portare qualcosa da mangiare;*

- di ricordare anche che i medici e gli infermieri non si interessavano delle condizioni dei detenuti in generale e del R.C. in particolare: *sì, ma non gli interessava niente, non li facevano neanche passare nelle loro stanze, perché lui mi ricordo che prendeva qualche medicina, non mi ricordo se era metadone o qualcosa, e quindi lo vedevano nudo. E venivano anche infermiere femmine ... Vedevano e stavano zitti, perché i primi schifosi sono loro, i dottori, compreso. E il direttore è consapevole anche, quindi ... perché nessuno fa niente senza che nessuno sa niente; di aver parlato con il direttore del carcere: mi diceva "tu ti devi imparare a stare zitto, a parlare di meno". Quello. Una cosa di questa. Quindi consapevoli di quello che stava succedendo, e nessuno diceva niente ... Su questa cosa qua, per dire che io parlavo, o mi lamentavo su quello che succedeva nell'isolamento. Perché, signori, non è che stiamo parlando qua solo di R.C. o di C.A. Non c'è solo R.C. e C.A.*

Il teste ha poi voluto precisare, con notevole verve polemica, che *vi dico una cosa. Io oggi sto venendo qua, no? A dire questo qua, perché la verità non volevo dire niente, proprio, completamente, perché io non è che poi mi posso mettere contro di loro. Io già sono quasi dieci anni che sono in carcere. Non ho ammazzato nessuno, ce ne ho altri tredici da fare. Vai a metterti contro queste persone qua, andate a mettervi voi contro queste persone qua. Io ancora ci devo vivere altri tredici anni. Quindi fate voi. Voi a me oggi qua mi avete condannato per la seconda volta. Vè lo sto*

dicendo in partenza. Mi avete condannato per la seconda volta voi oggi qua, perché adesso ne pagherò io le conseguenze. Su domanda del Pm il teste ha poi ribadito: *voi per la seconda volta oggi mi avete condannato, ve lo dico subito.* Su altra domanda del Pm ha affermato: *non è giusto che io stia qui a pagare le conseguenze, quando voi ve ne state ... è vero, io sono un detenuto, ho sbagliato nella mia vita, non vuol dire che io adesso per dire ... voi adesso la sera ve ne andate a casa, no? A me chi mi tutela?* A questo punto il teste è stato richiamato, ma ciò nonostante ha proseguito con sempre maggiore foga esponendo di non essere in grado di riconoscere il n. 15 (D.D.), persona indicata il 18.10.2006 come soggetto napoletano o campano che faceva pugilato e che partecipava ai pestaggi. Il teste: *ma io nel 2006 ero lì, quindi magari era più facile che mi ricordavo. Però io, dopo sei anni, dopo sette anni, non è che mi ricordo le persone così. Non è che ci mangio insieme, non è che ci dormo insieme. Loro vengono, si fanno le otto ore, e se ne vanno. Non è che ce n'è una o dieci. Sono duecento. È quello, Dottore. Magari io in quel momento ho ricordato lui.*

A domanda della parte civile Antigone, il teste ha dichiarato di non aver visto lividi sul corpo di R.C.; l'avvocato ha allora effettuato alcune contestazioni usando il verbale del 18.10.2006. *Dopo due giorni di continue percosse, quello più cicciottello, che si trovava due o tre celle dopo la mia, è stato portato in ospedale. Mi ricordo che il predetto non riusciva neanche più a respirare. Anzi, sentivo che stava ansimando.* Il teste ha allora dichiarato: *sì, sì, è vero, i segni magari non ricordo di averli visti, però questa cosa qua sì.* Il difensore ha continuato nella contestazione: *ricordo che il detenuto cicciottello era in condizioni pietose. Aveva tutta la faccia piena di ematomi viola, tanto che non si riconosceva neanche più. Anche sul corpo, soprattutto sulla pancia e sulla schiena era completamente tumefatto.* Anche in questo caso il teste ha confermato: *sì, non ce l'ho proprio adesso ... comunque sì ... Più che altro la faccia, che magari era un po' messo male, però ... adesso non ho proprio l'immagine di sei anni fa, quindi però...*

T.S. ha poi affermato che il primo pestaggio è durato *più di mezz'ora, un'oretta, una cosa del genere.* Su domanda delle difese, il teste ha esposto di ricordare il pestaggio di un altro detenuto, tale A.; al pestaggio aveva partecipato *quell'agente lì pelato, di Roma. Non so se*

era il ventitre o il ventisette, lì. Personalmente lui, mentre P.M. era un ispettore che non alzava mai le mani e che non faceva mai del male a nessuno; nel verbale di sommarie informazioni testimoniali più volte nominato, T.S. aveva però detto che A. gli aveva riferito che anche P.M. l'aveva picchiato; il teste ha confermato, dicendo che la circostanza era stata riferita da A.

Il difensore ha poi effettuato un'altra contestazione: so che queste squadrette punitive erano tutte capeggiate, mandate sia da G.G. e dal vice comandante. Il teste ha confermato.

Su domanda del Giudice il teste ha affermato che aveva il blindo aperto, ma che io me lo portavo sempre, perché c'era sempre casino, c'erano sempre queste cose qua, e allora me lo giravo sempre.

Il teste C.A. ha affermato:

- di essere stato detenuto presso il carcere di Asti dal giugno 2004 e di aver litigato con un membro della Polizia penitenziaria nel dicembre 2004; il teste ricostruisce la lite in questo modo: una sera gli avevo chiesto gentilmente se potevo prendere un caffè io, perché la socialità ad Asti era aperta. E gli ho chiesto se si poteva prendere un caffè; lui subito ha iniziato a dire "dove si pensa di essere, dove cazzo si pensa di essere, a casa sua?" Io gli ho detto "guardi, le sto chiedendo gentilmente solo se posso prendere un caffè". Lui ha preso e mi ha mandato affanculo. E io gli ho detto "senta, parli bene". E di là è nata questa discussione, diciamo. Che poi lui ha montato il giorno dopo ... io stavo entrando dall'aria. Mentre che stavo entrando, mi stava chiudendo il cancello addosso. Allora io ho tenuto il cancello, e lì ci siamo attaccati. Ed è successa la lite ... R.C. si è messo solo per dividere. Lui non ha partecipato... Io non ho visto che lui ha colpito. Lui ha solo cercato di dividerci. Non ha ... io non ho visto che ha dato pugni o cose ... è successa una lite così, breve, dal niente;

- di essere stato convocato dal comandante dopo poco: io non volevo scendere, perché i miei amici dicevano "non scendere, perché tanto sappiamo poi come andrà a finire". Mi hanno portato sotto, al pianterreno, che c'era il comandante. Però io non volevo scendere, perché giustamente sapevo che tanto nelle scale mi aspettavano, erano tutti schierati là, a partire, sicuramente. Io non volevo scendere. Alla fine mi hanno portato giù di forza. È arrivato un ispettore, dicendomi "no, ti do la mia parola che

non ti succede niente". Ma alla fine erano solo parole. Io, quando sono sceso, come sono andato per scendere dalle scale, mi sono partiti una ventina di agenti, chi da una parte, chi dall'altra ... calci e pugni. Sono caduto dalle scale, sono arrivato sotto. Sotto si sono bloccati. Poi sono entrato nell'ufficio del comandante ... ha voluto sapere la situazione, perché era successo. Gli ho detto "guardi, è successo così e così". Lui ha detto "guardi, io la devo mettere in isolamento". Gli ho detto "e va beh, mi metta in isolamento, però mi faccia pagare la punizione, ma civilmente. Non è giusto che mi alzano le mani. Chi sono che mi devono alzare le mani?". "Ah, io non ho visto niente, io non so niente, se le hanno alzato le mani non lo so". Come sono uscito, sono uscito da sotto, mi hanno portato in isolamento, mi hanno spogliato nudo, e là mi hanno iniziato a dare botte, a colpire;

- che è stato dunque messo in isolamento, nella prima cella a sinistra: *era una cella completamente inagibile, senza vetri, senza acqua, senza corrente. Niente bagno, c'era una turca. Materasso non ce n'era, era privo di materasso. Tutto. Non c'era niente, praticamente. C'era solo un termosifone a malapena che scaldava, che io ero là che mi appoggiavo, giustamente, perché era sotto Natale, faceva un freddo da morire, e mi attaccavo lì ... ero nudo ... mi hanno fatto spogliare ... Ci sarò stato più o meno una ventina di giorni, una quindicina di giorni, nudo;*

- che in quel periodo è stato picchiato: *venivano ... dipende, quando avevano voglia di sfogarsi venivano, entravano e si sfogavano, e mi picchiavano ... Due, tre volte al giorno, la notte, dipende ... Erano sette, otto, dipende ... calci, pugni, schiaffi, pedate sulla testa. Così, si divertivano;*

- di essere in grado di indicare negli imputati presenti coloro che, sempre, lo picchiavano;

- di ricordare anche B.C. come uno degli aggressori e di ricordare il suo nome perché era *l'anima nera ... era sempre il primo lui, a partire. Se non c'era lui ... lui ci doveva essere sempre;*

- di riconoscere nelle seguenti immagini le persone che lo avevano picchiato: nell'album B il 6 e il 5 (che era l'ispettore che aveva detto che non gli sarebbe successo niente), nell'album C il 9 (B.C. chiamato per nome dallo stesso imputato), il 2 (*è lui quello che praticamente mi ha fatto mettere in isolamento, che ha assistito quando mi hanno spogliato e mi picchiavano*) e il 3, nell'album D il 38, 43 e 86; nell'album redatto

dalla Questura i numeri 4, 11, 15, 24, 28 e 29; e i nn. 28, 11, 15 e 29 facevano parte della squadra con maggiore frequenza;

- di essere stato privato del sonno, del cibo e dell'acqua: *nella cella acqua non ce n'era, era tutto chiuso. Era proprio inagibile. Dovevo chiedercela a loro ... Mi dicevano che l'acqua là dovevo chiedere a loro, e se loro avevano voglia me la davano. Quando me la davano, mi portavano un po' di acqua, giusto proprio per sciacquarmi la bocca e basta. Mangiare ogni tanto, quando volevano loro. Ma ero senza mangiare io, sempre. La prima settimana non ho mangiato niente ... Mi davano un po' di acqua, così, proprio quando io la chiedevo; io non dormivo perché a parte che mi arrivavano la notte, io stavo con un occhio aperto e un occhio chiuso. Sentivo solo gli anfibii, i passi che venivano, e lì sapevo già che mi dovevano fare la carica. Allora mi chiudevo, entravano, mi chiudevo a riccio, e partivano, calci, pugni, finché finivano, poi se ne andavano ... inoltre veniva la notte, quando magari mi vedeva che ero appoggiato un po' al termosifone, mi diceva "stai sveglio, pezzo di merda. Forse non hai capito che devi stare sveglio". E stavo lì sveglio. Cosa dovevo fare?;*

- che dopo la prima settimana un paio di volte mi hanno portato, mi hanno detto "vuole un po' di pasta?", e l'ho presa un po' di pasta. Poi però ... il resto ... pane non me ne davano. Anche perché il portavitto era difficile che passava in isolamento, per non fare vedere quello che succedeva. Non entrava nessuno nell'isolamento;

- che all'epoca assumeva una terapia la sera, che però dopo non so quanti giorni me l'hanno data, perché all'inizio me l'hanno tolta. Non me la davano neanche più. ... Non mi ricordo se era qualcosa per dormire, penso. Non mi ricordo;

- che i farmaci venivano somministrati da una ragazza non potevo parlare, perché c'era la guardia sempre a fianco là. Però è normale, una ragazza vede una persona in che stato è, è normale che la vede che è in una situazione di paura. Certamente non ci potevo dire niente, cosa ci posso dire, perché c'era sempre vicina la guardia;

- che il 29.12.2004 gli è stato riferito che ha tentato il suicidio: *io questo episodio non me lo ricordo proprio, perché praticamente ero senza niente. Vestiti non ne avevo, ero nudo. Dicono che mi sono attaccato con un laccio delle scarpe, ma io scarpe non ne avevo perché me le avevano tolte. Questo laccio non so da dove è uscito, e poi non vedo un laccio se*

può tenere il mio peso. Penso che il mio peso un laccio non lo potrebbe mai tenere, perché peso abbastanza, diciamo ... io non mi ricordo niente. Proprio, mi sono svegliato all'ospedale, e lì mi hanno detto "lei ha cercato di impiccarsi". Ma scusa, ero nudo, ero senza niente, come è avvenuta questa cosa? Non gli do nessun senso, non so come possa aver fatto a impiccarmi. Non lo so ... io sono iniziato ad essere depresso da quella storia, diciamo;

- di essere poi tornato in isolamento dopo il tentativo di suicidio, ma di non essere poi stato oggetto di altre violenze;

- di essere stato sentito una prima volta nel carcere di Aosta e di aver espressamente negato di aver subito violenze e di aver anche detto che le dichiarazioni di R.C. erano infondate *perché semplicemente io ero ancora detenuto, e non me la sentivo di dire questa cosa, perché alla fine non sapevo cosa poteva succedere. Avevo paura che passavano la voce, e poi me la facevano vivere male la situazione, perché all'interno del carcere funziona così. Tra di loro poi si pigliano le parti. "Vai da quello, fagli questo, fagli quello". E ti fanno i dispetti, ti fanno cose ... allora io per paura non ho detto niente. Ho detto "esco, e poi quando esco faccio quello che devo fare".*

Da questi trattamenti, ha proseguito il teste rispondendo alle domande del proprio avvocato, sono derivate conseguenze permanenti: *soffro di ansia, ho attacchi di panico. Devo prendere due pastiglie praticamente al giorno, una alla mattina, una alla sera, che mi aiuta a stare tranquillo, diciamo, a stabilire un po' l'umore. Perché io da quel momento ho questo ... non sto bene, diciamo ... sento dolori persistenti, ho fatto delle lastre al petto, mi hanno trovato dicono delle contusioni.*

Inoltre ha affermato:

- che il medesimo trattamento è stato riservato a R.C., del quale si sentivano le urla;

- di essere certo che anche altri detenuti sono stati picchiati in isolamento, ma non è in grado di fare i nomi;

- che era presente anche un certo M. che stava *con le guardie. Era sempre collegato con le guardie, era un detenuto che stava dalla parte loro, praticamente. Era uno che faceva quello che voleva all'interno del carcere. Entrava, usciva dalla cella quando lui voleva. Un altro po' aveva le chiavi lui in mano, apriva, ti faceva uscire ... G.S. ... qualche schiaffo me l'ha dato pure lui, sì;*

- che, una volta tornato in carcere dopo il ricovero in ospedale, è stato rimesso in isolamento nelle stesse condizioni di prima.

A domanda delle difese, il teste ha affermato:

- di non aver ricevuto visite né dai familiari, né dal proprio avvocato durante il periodo in esame;

- di non essere stato picchiato dentro la stanza del comandante, ma solo fuori, prima e dopo;

- di aver detto al comandante: *gli ho detto “guardi che i suoi colleghi non va bene quello che stanno facendo, mi stanno alzando ... mi hanno alzato le mani”. Ci ho detto “faccia qualcosa, perché sì, io ho fatto l'errore, ma mi punisci diversamente, non che mi punisci maltrattandomi con le botte, torture”;*

- di non essere in grado di ricordare alcunché di quanto avvenuto durante il tragitto all'ospedale: *a me mi hanno fatto semplicemente risvegliare, mi hanno portato in carcere, e mi hanno messo in isolamento e di non essere poi stato visitato da nessuno dentro al carcere. Avevo dolori dappertutto. No, mal di gola niente. Avevo i dolori più che altro dappertutto;*

- di non aver notato segni di ecchimosi e di lividi sul corpo *perché io praticamente mi chiudevono. Io, quando entravano loro, mi chiudevono e mi partivano calci, pugni e botte;*

- di aver posto in essere, mesi prima, alcuni atti di autolesionismo nel carcere di Biella: *io non ho mai tentato il suicidio. Ho fatto i gesti di autolesionismo, sì. Per quella motivazione lì, che c'era mia figlia in ospedale ... semplici taglietti. Non è che ... non da togliermi la vita, no, quello no.*

4. Le dichiarazioni di F.A. e di P.S.

Di assoluto rilievo sono state poi le dichiarazioni di F.A., appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Asti proprio nel periodo in esame. F.A. è stato arrestato per aver commesso numerosi illeciti nello svolgimento della sua attività (ad esempio per aver introdotto nel carcere sostanze stupefacenti e per averle cedute ai detenuti). Nel corso delle indagini, F.A. ha rilasciato dichiarazioni par-

ticolarmente dettagliate che coinvolgono direttamente gli imputati. Anche questo teste, comunque, è stato più volte richiamato all'obbligo di dire la verità. Ben si comprende la difficoltà del testimone, escusso alla presenza dei suoi ex colleghi da lui direttamente accusati.

Il teste F.A. (sentito con l'assistenza di un difensore in quanto condannato per un reato collegato a quello in esame) ha dichiarato:

- di essere stato un dipendente della Polizia penitenziaria e di aver lavorato nel carcere di Asti dal 1993 al 2005;

- di non ricordare gli episodi relativi a R.C. e C.A. *perché in quel periodo spesso e volentieri non ero in servizio...*;

Il teste è stato richiamato all'obbligo di dire la verità e il Pm ha proceduto alle contestazioni sulla base del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 25.4.2006: *altro fatto successo all'isolamento è il pestaggio che hanno subito due detenuti, ossia R.C. e un altro detenuto, che avevano aggredito in sezione il collega D.V. Entrambi, dopo essere stati portati in isolamento, hanno subito pesanti maltrattamenti, in particolare R.C., il quale è stato picchiato da B.C., S.G., D.D., D.A. e il detenuto G. So di sicuro che ciò è vero, perché in un'occasione ho visto personalmente B.C. dare degli schiaffi a R.C., mentre lui stava seduto e fermo sul letto, e aspettava che smettesse senza reagire, mentre altre informazioni le ho avute da G. Ho riferito di quanto accadeva all'isolamento alla mia compagna P.S. Infatti è ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale della Polizia penitenziaria, viene portato poi in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi vengono chiamati dal capoposto sorveglianza alcuni agenti, che generalmente sono sempre gli stessi, ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani. Infatti tale squadretta è generalmente composta da B.C., P.L., S.G., D.D., D.A., S.M., quando non è ubriaco. Infatti i pestaggi ai detenuti sono stati fatti generalmente da queste persone.*

A questo punto il teste ha affermato di ricordare e ha confermato quanto dichiarato: *confermo che ero presente al fatto che probabilmente eravamo in servizio insieme. Poi dai racconti, è normale, ho saputo. Perché di presenza, visti, mai. Solo quello del B.C. Delle altre storie sì, perché si parla, si parlava tra di noi ... ho visto personalmente B.C. picchiare R.C. ... Sì, perché mi ricordo che era successo, comunque sia, due schiaffi glieli ha dati. Oppure capitava ... è capitato che si sentivano dei racconti ...*

Capitava che se succedevano delle discussioni o delle cose, c'è gente che magari è più preposta ad andare a prendere il detenuto e portarlo giù, quando magari quell'altro è un po' più tranquillo. Quindi magari loro ... se devi andare a fermare due che si afferrano in una cella, devi essere pure preposto. Non puoi andare ... oppure ... tutto lì Quando (R.C.) è stato portato in isolamento sì, si è raccontato che portandolo in isolamento, perché si dimenava o per altre cose, comunque sia è successo.

Il teste ha poi affermato di aver saputo dei maltrattamenti *dai racconti* anche se *l'episodio del B.C. l'ho visto personalmente ... Sì, in quel periodo probabilmente eravamo in servizio insieme.*

Per quanto attiene alle celle c.d. lisce il teste ha affermato: *c'era il bagno, avevano tolto il water in quanto spesso e volentieri veniva spaccato e tirato, e via. Quindi era stata fatta una specie di turca, e il vetro era stato saldato, appunto, per evitare che venissero rotti. Non c'erano celle prive di vetri ... Ce n'era una col vetro saldato, e basta.*

Per quanto riguarda la composizione delle squadrette composte da B.C., S.G., D.D., D.A., il detenuto G. e S.M., il teste ha affermato di averlo saputo dai racconti dei colleghi, ma non dai diretti interessati. Inoltre, i citati colleghi *se magari capitava una discussione, se c'era da fermare una rissa in una sezione, o ai passeggi, o in qualunque parte, questi ragazzi probabilmente erano più portati a sedare la rissa, a differenza di altri.*

Il teste è stato poi invitato a riferire l'episodio della violenza perpetrata da B.C., alla quale il teste medesimo avrebbe assistito. Anche sul punto F.A. è stato richiamato più volte alla precisione, avendo riferito in un primo momento che non è stato perpetrato alcun abuso e che B.C. avrebbe colpito R.C. solo per reazione dopo una discussione; inoltre sarebbe stato dato solo uno schiaffo, mentre nelle sommarie informazioni testimoniali aveva riferito: *R.C. stava seduto e fermo sul letto, e aspettava che smettesse senza reagire.*

Il teste ha poi confermato che *B.C., P.L., S.G., D.D., D.A. e S.M., durante i miei tredici anni di servizio è capitato mi chiedessero con una scusa un detenuto, e di mandarlo in matricola. Io lo mandavo, e questo poi mi ritornava malconco ... Se qualcuno aveva sbagliato e c'era da riprenderlo, diciamo, chiamiamola così. Si trovava una scusa per ... Dichiarava che era stato picchiato. Non è che malconco coi lividi, anche*

*perché sennò l'avrei mandato dal dottore ... Può essere capitato che magari poi ne abbiamo parlato successivamente, dice "ma come mai, cosa era successo, perché è successo questo?". Sa, la curiosità. Anche sul punto è stato contestato che nel verbale di sommarie informazioni testimoniali il teste aveva dichiarato: *generalmente, dopo che ritornava il detenuto, venivo ricontattato dal collega, che mi chiedeva di non chiamare né il dottore, né tantomeno la sorveglianza.**

Il teste è apparso nuovamente contraddittorio ed è stato dunque nuovamente chiamato al dovere di dire la verità. E ha affermato che *poteva capitare che magari zoppicava perché aveva preso un calcio, che è caduto durante ... che ne so, è caduto e ha sbattuto il ginocchio. Cioè, quello sì. Però non malconcio che lo vedevo sanguinante. Caduto dalle scale no.*

Riguardo al trattamento riservato a R.C., il teste ha specificato che *dopo l'episodio che era successo, che si era rotto il braccio l'altro ragazzo, è stato portato giù all'isolamento, diciamo con le brutte maniere, diciamolo così. È stato picchiato e poi chiuso in cella. Finito ... si raccontava che magari qualcun altro ha fatto servizio lì, e magari ... veniva picchiato anche dopo.*

Riguardo alla "squadretta", il teste ha dichiarato che il termine è sbagliato ... *Loro, ripeto, erano tutti insieme, e non so erano tutti e quattro, cinque, quando l'hanno preso, perché probabilmente erano liberi loro, per prenderlo e portarlo in cella, in isolamento. In quel momento erano loro. Dopo non è che facevano le riunioni e andavano da lui a gruppi a picchiarlo. Questo è sottinteso. Non so come facevano ... Io ho detto l'episodio mio, che era successo quando c'ero io col B.C., era così. Altri magari si trovavano lì in servizio, e, che ne so, se gli hanno fatto qualcosa, sicuramente. Da come la raccontavano, da come la cosa veniva raccontata ... Per quanto la questione di R.C. e dell'altro detenuto tutti sapevano quello che era successo all'interno dell'isolamento (a questo proposito il teste ha poi indicato che tutti sapevano che R.C. era stato picchiato subito dopo l'aggressione al D.V.). E poi questo gruppo di ragazzi, che in quel momento erano quelli liberi, sono andati a prenderlo e l'hanno portato in isolamento.*

Interrogato ancora sul punto, il teste ha poi confermato nuovamente che R.C. è stato picchiato anche dopo, mentre si trovava in

isolamento, ma che la circostanza è stata riferita al teste da altre persone: *in base ai racconti sì, però chi fossero le persone effettivamente ... Cioè, intendiamo a dire ... non è che dici "non ho niente da fare, vado lì e picchio un detenuto". Comunque sia, sempre che hanno fatto qualcosa, il detenuto ha fatto qualcosa, e magari è stato picchiato.*

Il teste ha poi dichiarato che anche altri detenuti (N., M. e B.) erano stati posti in isolamento e malmenati. F.A. ha poi confermato le seguenti dichiarazioni: *voglio precisare che R.C. era stato messo in una cella sita in isolamento lato A, dove la telecamera non è funzionante, così come sono stati messi in tale lato N., M., B. e tutti quelli che dovevano prendere delle botte. Altro fatto che è successo fu quello relativo a un detenuto marocchino, nella sezione B2 B3, che è stato picchiato sulla testa da S.M., unitamente al B.C., con il ferro della battitura. In particolare S.M. avrebbe raccontato al teste che dice che si era spaventato, che dice che in un momento così S.M. raccontava "mi sa che ho fatto il guaio".* I detenuti che venivano picchiati erano quelli che facevano *casino* ed erano aggressivi.

In merito alle celle, il teste ha affermato che era presente una cella con una lastra di ferro saldata (con buchi per far passare l'aria) al posto del vetro e che era poi presente un'altra cella *particolare*. Dalle sommarie informazioni testimoniali del 25.4.2006: *vi sono due celle, all'interno dell'isolamento, che vengono utilizzate per punire i detenuti. Una è la numero 6 del lato A, ovvero quella che viene usata d'estate, in quanto al posto dei vetri ha due lastre di ferro con alcuni buchi. In detta cella vi è solo il letto, una turca senza acqua, ovvero quando un detenuto ne fa uso deve poi chiedere un secchio per sciacquare. Cosa che non viene fatta subito, ovvero viene fatta a quella invernale, in quanto non ha né vetri né termosifoni, e in detta cella il detenuto viene lasciato d'inverno in slip, maglietta a maniche corte, e una coperta. Tali celle vengono dichiarate dall'amministrazione inagibili, ma ciò non corrisponde al vero in quanto in dette celle sono stati ristretti B., R.C., A. e altri.*

Queste celle, dichiarate inagibili, *le hanno rifatte, sistemate alla meglio, in modo che quando capitavano questi soggetti che distruggevano la parte della cella, i quadri e cose varie, venivano messi là in modo che comunque sia non potevano fare danni ... C'era quella col ferro arancione. E poi c'era quella invernale, che non c'era il vetro ... la finestra, che si*

apriva e si chiudeva, era saldata. Poi una aveva la lastra di ferro, e una non aveva niente ... Non c'era il vetro, non c'era niente ... entrava l'aria.

Questa cella, in particolare, veniva usata in modo punitivo per i detenuti che facevano casino ed erano aggressivi. È lì che è stato posto R.C. *perché quando capitavano queste cose effettivamente lo facevano ... Per farlo calmare un attimino, uno, due giorni, tre giorni, poi non lo so quanto stavano.*

Il teste ha poi confermato che il direttore del carcere ha firmato un ordine di servizio vietando l'accesso all'isolamento a dipendenti che non fossero lì in servizio; infatti era ben possibile che *qualcuno*, in servizio presso altri reparti, si recasse in isolamento proprio al fine di picchiare i detenuti: *questo è accaduto, in effetti. Effettivamente questo era.*

A tal proposito, il teste ha affermato che il gruppo di persone composto dagli imputati B.C., S.G., S.M. e D.D. è certamente entrato in isolamento quando R.C. è stato lì portato: *altre volte a me hanno detto che sono venuti a bussare alla porta, e mi hanno detto "devo entrare per picchiare", non mi è capitato. È successo il fatto di B.C. e basta. Però poi si parla che magari sono passato in isolamento, c'era quello che mi aveva fatto così, o quell'altro che mi aveva fatto colà, e magari si sono andati a vendicare, tra parentesi ... è capitato. È dunque capitato che alcuni dipendenti entravano in isolamento per vendicarsi dei detenuti pur non essendo in servizio nella struttura.*

A domanda della parte civile, il teste ha dichiarato che il personale medico, anche se chiamato, non interveniva *perché noi comunque sia, dall'isolamento, se la mattina uno si doveva segnare la visita medica, non dopo la colluttazione ... diciamo, se la mattina R.C. dice "io ho bisogno del medico", "che hai?", "questo, questo e questo", noi la mattina dovevamo passare la chiamata all'ispettore di sorveglianza, diciamo, di sorveglianza. Lui avvisava il medico, e diceva "guarda, ci sta una visita medica, all'isolamento, ci sta Tizio, Caio e Sempronio". Però tante volte il medico, siccome conosceva i soggetti che scrivevano visita medica inutilmente, chiamava e diceva "che ha questo?", "ha detto che ha così, così e così", "lascia stare, non vengo per niente" ... Perché poi successivamente, dicevo, quando venivano picchiati o meno, tante volte che arrivavano dalle discussioni, e si portavano dal medico e dicevano che volevano fare la denuncia, tante volte, o l'agente stesso o il medico, dicevano "a chi la fai la*

denuncia, che tanto questi lividi o altri segni te li puoi essere fatti benissimo durante la colluttazione col tuo compagno di cella, o meno". E quindi veniva detto "è inutile che tu fai queste denunce". E cercavi di chiuderla lì.

Tali fatti erano conosciuti dalla direzione del carcere, che aveva prestato maggiore attenzione alle circostanze dopo *il fatto che era successo a S.M., che in un impeto di ira, chiamiamola così, aveva fatto male al detenuto con il ferro, comunque sia la direzione ha cercato un attimino di ...* Inoltre, secondo il teste in carcere vigeva un *clima di menefreghismo* dato che il direttore dottor M.D. non era mai presente.

Il teste ha anche dichiarato di non aver riferito nulla nel primo interrogatorio del 27.2.2006 e di aver detto di ricordare solo episodi relativi a S.M. (e non a B.C. o R.C.) e di aver avuto contatti con altri appartenenti al corpo, durante la sua detenzione nel carcere di Alba.

Su contestazione il teste ha anche ammesso:

- di aver assistito personalmente a un pestaggio di R.C. da parte del B.C. e del detenuto G.;

- che *per quanto ne so non vengono mai refertate le lesioni, in parte perché si cerca di evitare di lasciare i segni mentre si picchia, in parte perché in ogni caso l'altro detenuto, la cui cella viene lasciata aperta, viene utilizzato per testimoniare, se necessario, che l'agente aveva subito un'aggressione della persona che l'aveva invece subita;*

- che *per gli altri fatti ne ho conoscenza per avermeli raccontati G. e B.C.;*

- che *so che anche il collega S.M. è solito picchiare i detenuti. S.M. beve superalcolici sistematicamente anche in servizio. Ha proprio la fiaschetta sempre con lui, specialmente nel turno serale è quasi impossibile parlarci per quanto ha bevuto ... Spesso picchia i detenuti quando è in questo stato. Ad esempio bastava una protesta per il ritardo per le docce per farlo andare in escandescenze e alzare le mani;*

- che *oltre ai pestaggi punitivi, tra noi agenti, che facevamo servizio in isolamento ... Ci passavamo la consegna di non dare da mangiare al detenuto punito. Questo sicuramente è successo con B. e M., e ho rispettato anche io questa consegna;*

- che *quando un detenuto andava punito, si faceva in modo che si facesse una relazione per farlo mandare in isolamento, perché li si poteva picchiare o togliere i pasti senza problemi ... Anche a me, in più di una*

occasione, S.M. e B.C. mi hanno chiesto di redigere delle relazioni nei confronti dei detenuti per mandarli in isolamento e picchiarli. In particolare mi ricordo che questo successe per il detenuto B., il quale si era saputo che faceva da confidente all'ispettore P.M. ... Posso dire che il fatto che sia stato trasferito gli ha probabilmente evitato gravi conseguenze alla propria incolumità;

- che entrambi (R.C. e C.A., n.d.s.), dopo essere stati portati in isolamento, hanno subito pesanti maltrattamenti, in particolare R.C., il quale è stato picchiato da B.C., S.G., D.D., D.A., e il detenuto G. ... So di sicuro che ciò è vero, perché in una occasione ho visto personalmente B.C. dare degli schiaffi a R.C. mentre lui stava seduto, e fermo sul letto, e aspettava che smettesse senza reagire, mentre le altre informazioni le ho avute da G.;

- che nelle cartelle cliniche dei detenuti, le cause delle lesioni ai detenuti, risultano presentate come fatti accidentali, tipo cadute dalle scale, nel lavatoio, sbattere la testa contro l'armadietto o la finestra;

- che la maggior parte dei medici ci hanno sempre coperto. Infatti loro accettavano le nostre giustificazioni senza chiedere spiegazioni.

A domanda delle difese, il teste ha affermato:

- che C.A. è rimasto senza vestiti per alcuni giorni massimo una settimana;

*- di aver visto B.C. colpire con due schiaffi R.C. alla presenza di G., ma di non ricordare il giorno in cui ciò è avvenuto; di certo anche il teste era in servizio con B.C.: *dovevamo stare in servizio insieme tutti e due, perché se l'ho visto visivamente dovevamo essere in servizio tutti e due per forza;**

*- che in isolamento erano presenti 12 celle, 6 per lato; le presenze dei detenuti erano segnati su di un foglio chiamato *la giornaliera* che veniva trasmessa all'ufficio comando;*

- che i rapporti con B.C. erano normali, anche se gli era stato riferito da tale E.G. che il B.C. gli aveva fatto rapporto perché era venuto a conoscenza di alcune sue attività illecite in istituto;

- che la decisione di porre un detenuto in isolamento veniva presa dal Consiglio di disciplina e che le visite mediche in isolamento erano quotidiane e obbligatorie;

*- che l'unico episodio di violenza al quale ha assistito direttamente è quello sopra riferito, mentre per gli altri può riferire solo per *sentito**

dire ... si parlava, magari allo spaccio, sentivi voci, discutere altri, può essere chiunque;

- che G., in un'occasione, gli aveva chiesto il numero di telefono di B.C.

La teste P.S., compagna di F.A., ha riferito (su contestazione) che *F.A. mi riferì che era frequente dare lezioni ai detenuti, anche negandogli pasti per più giorni. Mi parlò anche di pestaggi da parte di colleghi, in particolare da parte di un collega che era solito picchiare duro gli extracomunitari. Se non ricordo male aveva un cognome corto, forse S.M. Ora che ricordo, posso collegare ai suddetti pestaggi anche un altro collega di F.A., ovvero un certo B. Ricordo anche che in un'altra occasione F.A. raccontò a me, e alla presenza di mia figlia C., di anni sedici, che C., quindi immagino B.C., andò nella cella di un marocchino, il quale aveva cercato di suicidarsi, e che con una cintura ... C. a quel punto prese la cintura, la strinse al collo del marocchino, a tal punto da farlo diventare viola.*

Su domanda della parte civile, la teste ha anche dichiarato di aver conosciuto G., un detenuto che si vantava di essere coinvolto in pestaggi di altri detenuti: *lui parlava appunto di persone che magari erano prese di ... cioè, nel senso, lui stesso magari prendeva di mira, e aveva questa libertà di colpire.*

A contestazione, la teste ha confermato che *G. ricordò che due agenti, di cui ora non ricordo il nome, anzi, forse uno dei due era C., gli diedero carta bianca, e che dopo il suo trattamento il detenuto divenne tranquillo come un cagnolino.*

5. Le dichiarazioni degli altri testi

Il teste B.G. ha affermato di essere stato detenuto presso il carcere di Asti dal 2002 fino alla fine del 2003 e di essere stato posto in isolamento per 6-7 mesi: *la stanza era inadeguata, non avevo vetri, non c'era l'acqua potabile, la doccia non la potevo fare, il materasso non esisteva, il mangiare lo vedevo una volta sì e dieci giorni no, insomma ... Era la stanza 6, me lo ricordo perché dirimpetto dalla garrita dell'agente ... era sul lato sinistro ... Mancava tutto proprio. Il letto alla turca, bidet non*

esistono, il lavandino non esisteva, la televisione non esisteva, seggiola non esisteva, dovevi dormire per terra insomma.

Il teste ha inoltre riferito di essere stato malmenato e di essere stato sottoposto a un trattamento che *consisteva a prendere dei calci e pugni dalla mattina alla sera, chi montava si divertiva, era forse un gioco da parte loro, questo io ora ...* e di non aver mai capito perché era stato picchiato, anche in ragione del fatto che non aveva mai avuto un alterco o una discussione dentro al carcere di Asti.

In merito ai pestaggi, il teste ha dichiarato che di solito essi avvenivano di notte: *mezzanotte, l'una, quando passava la conta, non lo so quanti ne entravano, perché una volta che mi chiudo a riccio, se sono in tre, in quattro, cinque o sei, la paura subentra. Non era un normale controllo che fanno il giro della conta e osservano se i detenuti sono nelle proprie stanze o se stanno facendo qualcosa di anormale ... io sentivo anche altre stanze gridare ... Quelle ore di disperazione, ecco. A me è successo tre o quattro volte ... nell'arco che sono rimasto lì nel carcere di Asti.*

Il teste, invitato a riconoscere tra gli imputati presenti qualcuno degli autori dei pestaggi, non ha riconosciuto nessuno. Dal momento che durante le indagini aveva riconosciuto alcuni soggetti, al teste sono state fatte vedere le fotografie degli album e ha riconosciuto il nn. 82 e 43 dell'album D, n. 4 dell'album C, nn. 28 e 11 del primo album (in bianco e nero).

La persona ritratta nella foto 11 del primo album e n. 43 della scheda D (individuato in D.A.) è stata autrice *certamente* dei pestaggi e lo ha privato del cibo: *passa un lavorante con il carrello e si ferma per ogni stanza per fare il mangiare ai detenuti. Arrivando alla mia stanza, saltava. Addirittura il piatto veniva messo dentro uno stipetto all'esterno della cella ... Vedere ma non toccare, rimaneva lì un po', finché non trovavo un assistente che aveva un po' di cuore, gli dicevo: "assistente, dentro lo stipetto numero 5", che era il mio, io potevo prendermi il mangiare, freddo com'era ... Queste sono le cose belle che si fanno in un istituto penitenziario.*

Sempre la stessa persona avrebbe dato da bere urina al testimone (il riferimento al D.A. è frutto di contestazione, confermata, anche perché l'imputato è stato poi incontrato dal teste nel carcere di Marassi durante una ispezione con le unità cinofile, unità alla quale in effetti D.A. è stato destinato).

Il teste ha poi subito un momento di difficoltà, si è agitato e ha risposto anche in modo sgarbato e polemico al Pm. Riportato alla calma ha poi riferito della privazione del sonno alla quale veniva sottoposto nel carcere: *passando la conta con i fari, non hanno una lampadina, hanno quei fari dei porti e te li impiantano negli occhi, affinché tu non ti svegli. O sbattere il cancello, passare con le chiavi sui caloriferi, sono quei dispetti a mo' di bambini dell'asilo, ecco.*

Su domande delle parti civili, il teste ha confermato (su contestazione) che altri detenuti erano stati picchiati anche da detenuti fatti entrare dalla Polizia penitenziaria e che *dopo aver passato un periodo nella prima cella, successivamente venni spostato nella cella in fondo al corridoio, ovvero in quella cella con la finestra che al posto del vetro ha una lamiera forata, letto inchiodato al pavimento, senza sedie, un piccolo scrittoio in ferro attaccato al muro. Avevo il materasso e la turca, il lavandino con l'acqua che era imbevibile, tant'è che a volte usciva di colore verdastro.* Anche se sul punto è stata fatta un po' di confusione, poiché il teste ha confermato solo che le due celle nelle quali era stato posto erano praticamente uguali, con le stesse disfunzioni.

A domanda della difesa, il teste ha dichiarato di essersi più volte rivolto agli agenti in modo scortese, accompagnando le parole a insulti e anche a gesti violenti, rompendo oggetti e suppellettili presenti nelle celle: *ho rotto sia quello del primo sia quello della seconda cella ... Con le mani, come gli antichi ... sbattevo ogni tanto qualche finestra.*

Il teste ha anche dichiarato di non aver avuto colloqui con familiari (perché era solo) e di non aver neanche mai parlato con il direttore o con il suo avvocato, perché le richieste venivano strappate o non inoltrate.

Anche questo testimone, in un primo tempo, benché sentito a sommarie informazioni testimoniali, non aveva riconosciuto le persone che lo avevano sottoposto a maltrattamenti anche perché quando arrivavano per picchiarlo *si chiudeva a riccio.* Al proposito il teste ha risposto: *prima che mi chiudo a riccio, le persone che entrano le vedo in faccia, non è che ... dopo otto mesi di detenzione lì, vuole che non mi ricordo chi mi dà un pugno in faccia o dei calci nei testicoli? Vuole che non me lo ricordo.*

Il teste ha affermato che quando è stato portato ad Asti assumeva farmaci che lo intontivano. Infine, nuovamente invitato a guardare gli

imputati, il teste ha riconosciuto D.A. come la persona indicata nelle foto nn. 11 e 43.

È stata poi sentita, in video conferenza, **la teste S.C.**, la quale ha dichiarato di aver svolto nel corso del 2004, l'attività di assistente psicopedagogico nel carcere di Asti e di aver avuto un colloquio con R.C., il quale aveva chiesto di essere ascoltato. R.C. era in isolamento e la teste era accompagnata dall'ispettore L.D.

R.C. visivamente era in una situazione abbastanza critica ... aveva delle tumefazioni facciali, aveva delle lesioni sul corpo, erano abbastanza evidenti degli ematomi, era diciamo quasi inguardabile ... aveva ematomi in viso ... nella zona degli occhi ... sulle guance ... Io dico sul volto, perché aveva gli occhi che erano scuri, aveva delle ... le ripeto, termini tecnici medici non li posso utilizzare, non vorrei fare false diagnosi, però aveva delle ... dei segni molto evidenti ... Nel volto, il colore era scuro ... c'era del sangue negli occhi. Sulla parte destra della testa, ossia tutta la guancia fino a sopra l'orecchio, si presentava una specie di stampo, che mi ha fatto pensare che fosse stato prodotto da un oggetto surriscaldato e poi appoggiato sul suo viso tanto da procurargli una specie di scottatura ... diceva che gli facevano male le costole e anche lì aveva dei segni ... R.C. si è alzato la maglia in sua presenza, ho potuto vedere il busto ... Ho visto qualche segno, nel senso che c'erano delle ... dei rossori, come se fosse stato ... avesse urtato contro qualcosa ... Però poi pregai il detenuto di non continuare nell'esposizione delle parti del suo corpo, perché mi stavo sentendo male ... A livello di costole aveva delle lunghe ferite su tutta la parte intercostale, sino all'addome ... lui sosteneva che gli erano state procurate ... Non ha fatto nomi, però diceva che l'avevano picchiato ... lui mi aveva raccontato, dei poliziotti ... Mi raccontava che era lasciato nudo al freddo, che non era vestito e che gli davano solo acqua e del pane. Aveva fame, aveva freddo, voleva essere aiutato.

La teste ha anche riferito di non essere stata in grado di accertare lo stato di malnutrizione o di debolezza del R.C., ma di essersi comunque recata dal direttore per riferire quanto appreso: *lui mi aveva detto che sapeva già tutto e che potevo stare tranquilla, quindi non mi ha fatto fare neanche una relazione di servizio. Mi sono tranquillizzata e basta ... mi rispose che aveva già provveduto subito quando era stato messo il*

detenuto in isolamento ed emettendo un avviso tramite il quale cercava di salvaguardare, impedendo di farlo toccare, il detenuto.

La teste ha poi affermato che R.C. era spaventato e che aveva deciso di non denunciare quanto avvenuto anche perché era terrorizzato di quanto sarebbe potuto avvenire in futuro. R.C., che era vestito, riferiva anche che gli abiti gli sarebbero stati tolti una volta tornato in cella.

A contestazione, la teste ha anche confermato che: *appena sono ritornata in ufficio mi ricordo che qualcuno, mi pare un agente con gradi, infatti aveva delle strisce rosse sulle spalline, mi raggiunse chiedendomi chi aveva dato il permesso di andare in isolamento e che non mi dovevo più permettere di recarmi in isolamento ... Visto tale rimprovero, ho ritenuto opportuno non andare più in isolamento.*

A domanda delle difese la teste ha dichiarato che alla visita era presente anche l'ispettore L.D.; di aver avuto alcune questioni legali con D.D. (reciproche querele).

Il teste B.F. ha dichiarato di aver visto C.A. nel carcere di Aosta il 7.7.2006 e di ricordare che il detenuto non disse nulla: *il C.A. non rispose, ma ricordo che gli vennero le lacrime agli occhi ... Il R.C., invece, l'avevo trovato, se non ricordo male, molto arrabbiato.*

R.A., teste dell'accusa, ha dichiarato che era stata disposta un'attività di intercettazione ambientale e telefonica nell'ambito del procedimento 252/2004 (nei confronti di F.A., all'epoca indagato per cessione di stupefacenti in carcere), nell'ambito del quale sono state acquisite la telefonata del 30.12.2004, n. 60 e l'intercettazione ambientale del 19.2.2005, n. 19.

L'intercettazione n. 60 *era stata fatta poco prima di Capodanno, cioè il B.C. stava facendo rientro e aveva telefonato a un suo collega che era il G., perché lo andasse a prendere a Caselle e lì il tenore di quella telefonata era quello ... quella ambientale era stata effettuata perché avevamo predisposto un servizio riguardante il B.C., che ritornava da Roma, fosse fermato dal personale della Questura e dalla Guardia di Finanza all'uscita dell'autostrada. Infatti il 16 febbraio è stato fermato il B.C. e l'altra intercettazione è stata fatta nei giorni appena successivi a questo fatto, e*

infatti vi sono alcune telefonate ... lì, praticamente è un'ambientale dove c'era all'interno dell'autovettura il B.C. e il P.L.

R.A. ha poi confermato di aver notato che C.A., sentito a sommarie informazioni testimoniali nel carcere di Aosta in merito ai fatti di cui al presente processo, dicendo che non gli era successo nulla nel carcere di Asti, si era messo a piangere.

A domanda della difesa, la teste ha affermato che B.C., *quando è stato fermato dalla Questura aveva una minima quantità di hashish.*

Il teste P.M. ha affermato che nel 2004 era coordinatore dell'unità operativa interna *che comprendeva la zona interna dell'istituto e quindi tutto il settore detentivo, dove erano comprese le sezioni dove sono ubicati i detenuti.*

Il teste, incaricato dalla Procura, ha ricostruito l'ubicazione delle celle nelle quali erano stati posti alcuni detenuti nel periodo in esame. Il teste ha redatto una annotazione (datata 11.11.2009 e basata sui documenti del carcere) che è stata prodotta con il consenso delle parti. Sulla base di tali documenti si può dire che R.C. è stato posto in isolamento nella cella n. 6 dal 10.12.2004 all'11.2.2005.

Il teste ha affermato che la cella n. 6 *è come tante altre celle di isolamento ... la sezione di isolamento è divisa in due parti. La parte sinistra è il lato B, la parte destra è il lato A, è un corridoio unico diviso a metà da una porta in ferro e quindi all'occorrenza può essere aperta e permette che il corridoio sia comunicante, quindi la cella dov'era stato ubicato, dove risulta che era stato ubicato il R.C. è l'ultima del lato A, quindi l'ultima in fondo a destra, perché a sinistra abbiamo il lato B e a destra il lato A, questo rispetto all'ingresso. Le celle sono numerate da sinistra verso destra, dalla 1 alla 6 e quindi il lato A è alla destra di chi entra, e la cella n. 6 è quella in fondo a destra ... tutte le celle di isolamento sono prive di arredi, se per arredi intendiamo gli armadietti, che sono presenti, diciamo così, nelle celle delle altre sezioni ordinarie, questo per un discorso di sicurezza perché gli armadietti sono comunque in metallo, per cui già da anni addietro erano stati posizionati nel corridoio di fronte alle celle. Per quanto riguarda la finestra, quella di cui ogni tanto si parla che a volte viene definita come cella liscia, non era la 6, ma la 1, ossia la prima, la prima nel corridoio in pratica e quindi dalla parte opposta rispetto alla 6. Si*

trattava di una cella dove, fino a non molto tempo fa, era stata applicata una lamiera al posto dei vetri ... e però era l'unica la 1 del lato A. R.C. e C.A. non risultano che siano stati messi lì, né l'uno e né l'altro, almeno dagli accertamenti che avevo fatto. Non risulta in quella cella. C.A. era nella 1 del lato B, quindi nella parte completamente opposta rispetto al R.C. ... si verificava in quel periodo, ma come si verifica si può dire anche ai giorni nostri, che magari, io non parlerei di celle inagibili, ma quanto meno si verifica appunto, che ne so, il detenuto va in escandescenze, rompe il vetro alla finestra, oppure rompe i sanitari, quindi il lavandino, il water e si riesce subito a sostituirli perché magari non c'era possibilità, e quindi sicuramente in quel periodo ci saranno state delle celle, magari, in queste condizioni. Direttamente non le ho viste, però lo rilevavo, come lo rilevo magari anche oggi, quando gli agenti che sono in sezione fanno magari delle segnalazioni, perché se il detenuto chiaramente rompe un vetro o rompe il lavandino all'interno della cella, è un fatto che va relazionato, e quindi è chiaro che io ne venivo a conoscenza anche in questo modo ... Quando c'è l'esigenza di sistemare un detenuto in isolamento, si cerca di sistemarlo nella cella, diciamo così, migliore, quella che magari non presenta delle disfunzioni, dipende dal periodo, perché a volte l'isolamento, si può dire che è quasi vuoto, e invece qualche volta si può dire che è pieno. Quindi quando proprio non si ha la possibilità, il detenuto magari si sistema un po' dove si può.

In sostanza il teste ha dichiarato che le celle nelle quali erano stati messi R.C. e C.A. non erano particolari. Certo, *in alcune celle, erano stati, diciamo così, era stato tolto per dire il water, perché, periodicamente, sono fatti che succedono, e il detenuto va a rompere anche i sanitari, ed erano stati tolti i water ed erano state applicate delle turche ... quindi ci può essere questa differenza da una cella all'altra, io adesso non potrei dire però quali sono.*

Il teste ha poi dichiarato che nel periodo di cui all'imputazione non si recava in isolamento perché erano sorte notevoli incompatibilità "ambientali" soprattutto con un collega del quale aveva chiesto il trasferimento.

In merito al trasferimento di R.C. e C.A., il teste ha avuto modo di affermare di esserne venuto a conoscenza il giorno dopo, dalle relazioni di servizio e di essere poi venuto a sapere qualcosa solo da T.S. *in una*

occasione, dopo pochi giorni in cui i detenuti R.C. e C.A. erano stati portati in isolamento, ecco, devo dire, che subito io non ho sentito T.S. nonostante avesse chiesto più volte di parlare con me, perché alcuni colleghi mi dicevano che lui stava chiedendo di parlarmi. I primi giorni non l'avevo sentito perché era uno di quei detenuti in cui avevo riscontrato, diciamo così, delle incompatibilità. Una sera, era di servizio dalle quattro a mezzanotte, dalle 16.00 alle 24.00, è stato chiesto per l'ennesima volta che il detenuto chiedeva con insistenza di parlarmi e quindi l'avevo poi chiamato in ufficio, e quindi è stata l'unica persona che mi ha riferito quello che secondo lui stava avvenendo in quel periodo. E in pratica mi chiese di fare il possibile, di intervenire perché secondo lui stavano avvenendo delle cose che non andavano bene, nel senso, non ho chiesto e neanche mi ha dato lui dei dettagli, dei particolari, mi ha detto solamente che i due detenuti che erano stati portati in isolamento, per via della aggressione all'assistente dice che venivano picchiati a distanza di giorni. Lui mi disse queste parole, disse: "io da detenuto capisco se qualcuno di noi fa qualcosa nell'immediatezza ci picchiate, e fin qui lo accetto, però a distanza di giorni non va bene". Comunque lui non disse né nomi e neanche particolari, mi disse solo di fare il possibile per interrompere quello che secondo lui stava avvenendo ... mi sono rivolto al direttore, e non ricordo se l'indomani ... non ho detto niente al comandante, questo lo devo dire, ho parlato con il direttore ... gli ho detto quello che mi aveva detto il detenuto, quello che mi aveva chiesto il detenuto, e ho chiesto direttamente al direttore di intervenire nel senso di far trasferire i detenuti immediatamente, perché ho detto: "qua, secondo me la cosa migliore da fare è trasferire i detenuti", visto che in quel momento lì non era stato ancora fatto. Il direttore mi disse che lui aveva fatto una disposizione di servizio, che nessuno doveva entrare in isolamento tranne i colleghi che erano lì di servizio. Io gli ho detto: "guardi con una disposizione di servizio non è che risolve la situazione" e gli ho detto: "si metta una mano sulla coscienza perché alla fine ci vanno di mezzo persone che non c'entrano niente, compresi i detenuti chiaramente". Poi non so che cosa fece il direttore, fatto sta che i detenuti non sono stati trasferiti.

Il teste ha poi descritto la propria situazione dentro al carcere: P.M. (persona che è parsa davvero decisa quanto corretta, valida e genuina nella sua testimonianza) aveva proceduto nel settembre 2004 insieme a personale della Polizia giudiziaria all'arresto di un assistente (R.S.)

che si impossessava dei soldi della posta dei detenuti e questo ha fatto sì che ci fosse molta diffidenza nei miei confronti da parte di, purtroppo, sì alcuni colleghi; intuendo il clima di sospetto, P.M. si è confidato solo con un collega e ha deciso di tenere un comportamento ancora più accorto del solito e di essere sempre più presente nelle postazioni della sorveglianza generali, situate vicino all'ingresso.

Il teste ha poi fatto riferimento all'ordine di servizio del direttore relativo alle disposizioni di non entrare in isolamento e, su domanda del Pm in merito a come potevano avvenire gli accessi all'isolamento, ha affermato: *secondo me l'unica modalità con cui poteva avvenire ... per fare un esempio, la gente che in servizio in una delle sezioni del terzo piano, può lasciare la sezione e andare in giro per l'istituto come vuole, chiaramente questo non è possibile, però ci sono dei momenti in cui, magari quando si va a mangiare, ci sono dei turni per andare a mangiare, per cui magari tre colleghi per volta scendono dai piani per andare in mensa, e in quel momento ecco che attraversano il corridoio dove poi si accede all'isolamento. Quello in teoria potrebbe essere un momento in cui chi non era lì in servizio poteva entrare in isolamento ... ci sono gli uffici, in pratica, dove si esce dalla zona delle sezioni e si passa in un filtro, dove comunque fino a poco tempo fa c'era un agente in servizio sia la mattina che il pomeriggio, e i nostri uffici, diciamo del capoposto interno della sorveglianza sono subito lì, e davanti a questo filtro, ma non è detto che o il capoposto o l'ispettore di sorveglianza siano sempre presenti in ufficio, perché anche loro si possono muovere, magari per fare i punti dell'istituto, per cui non è detto che lì ci sia sempre qualcuno ... libertà di movimento ... guardi, nei turni di mattina c'è sempre un po' più di gente e operatori vari che si muovono negli uffici, per cui ... alla sera non c'è nessuno, si può dire di altri operatori, appunto, non è detto che ... poi ognuno ha un po' i suoi orari ... all'epoca di questi fatti, mi sembra che gli accasermati fossero D.A., S.G., B.C. e D.D.*

Su domanda della parte civile il teste ha specificato di aver ricevuto incarico dalla Procura di ricevere dal R.C. una busta e una indicazione relativa a un agente. R.C. doveva segnalare la presenza di assistenti coinvolti nei pestaggi, dicendo a P.M. l'ora in cui l'aveva visto, per poter consentire così l'individuazione: *avrebbe dovuto dirmi quando lo aveva visto e dove in modo che io potessi risalire a chi era questo agente.*

Ecco mi diede delle indicazioni, infatti avevo fatto una breve annotazione, e mi diede una busta chiusa ... e poi mi disse che quest'agente che lui indicava aveva fatto servizio nella rotonda del terzo piano, la mattina del 5 luglio del 2006. Io mi ero limitato a verificare chi fosse questo agente a comunicare il nome ... il nome l'ho verificato e l'ho segnalato alla Procura ...

P.M. ha anche affermato che è estremamente improbabile che persone accasermate appena fuori dal carcere entrino dentro e vadano in isolamento: *materialmente la possibilità c'è, però ... lo ritengo improbabile. Volevo fare un esempio. Delle volte c'è qualcuno che deve andare in infermeria, magari ha bisogno di farsi visitare dal medico di guardia, mi capita che magari chiedono l'autorizzazione per entrare all'interno. Adesso che qualcuno lo abbia fatto ... a volte mi è capitato personalmente che qualche agente libero dal servizio dovesse andare in infermeria e mi hanno chiesto l'autorizzazione. E a volte anche per andare all'ufficio servizi. Personalmente mi hanno chiesto l'autorizzazione però non che ci vada necessariamente un'autorizzazione, queste sono cose che magari si usa fare, però ... dico sulla base di una richiesta verbale al momento, mi è capitato anche personalmente che qualcuno abbia autorizzato ad andare in infermeria.*

Il teste ha poi negato con forza di aver pestato il detenuto A., il quale era un soggetto molto particolare (ad esempio aveva minacciato gli assistenti e il medico con una scatola di latta). Anche T.S. aveva presentato denuncia (ed è questo il motivo per il quale all'inizio il teste non voleva parlare con il detenuto). Le denunce erano state regolarmente inoltrate e i detenuti erano stati anche sentiti dal Pm, il quale poi decise per l'archiviazione. Ha poi affermato:

- che il posizionamento di un detenuto in isolamento può avvenire dopo la decisione del Consiglio di disciplina, ma, in casi di urgenza, anche su decisione del più alto in grado al momento dei fatti;

- che l'autorizzazione per la sottoposizione al 14 bis è stata data solo per R.C. e non per C.A.;

- che all'inizio, diciamo, di ogni turnazione c'è una *conferenza di servizio ... si fa l'appello, in pratica, si verifica la presenza del personale che deve iniziare il turno in quell'orario lì e poi è il momento in cui il personale deve essere informato di eventuali novità che riguardano il servizio.*

- che per accedere alle zone interne del carcere sono presenti dei filtri; di notte tali filtri sono limitati a due (dall'esterno fino all'isolamento);

- che *chi si allontana dal posto di servizio dovrebbe chiedere l'autorizzazione;*

- che di notte alcuni filtri sono sguarniti di personale: *dalle 21.00 non era previsto che ci fosse un agente di servizio; oltre a passare questo filtro si passa davanti alle due stanze dove normalmente c'è il capo sorveglianza;*

- che le chiavi delle celle (in sostanza una che vale per tutte) e delle porte sono tenute dall'agente che è in servizio dentro l'isolamento, per chiamare il quale bisogna suonare un campanello;

- che le chiavi vengono ritirate *normalmente alle 21.00, ma a volte si ritirano anche un po' più tardi, possono essere le 21.30, le 22.00, comunque è previsto, perché ci sono delle disposizioni in questo senso che comunque le chiavi delle celle, di tutte le sezioni dell'istituto vengano ritirate alla sera, alle 21.00, che ripeto, può avvenire anche un po' più tardi e custodite all'interno dell'ufficio del capoposto fino alle 7.00 dell'indomani mattina quando vengono riconsegnate, perché si riprendono le attività ... vengono chiuse a chiave nell'ufficio del capoposto;*

- che è possibile chiudere la conduttura per ogni singola cella;

- che per ogni intervento viene redatto un verbale;

- che prima di porre un detenuto in isolamento viene redatto un certificato nel quale viene indicato se il detenuto può sostenere tale regime.

In udienza sono, infine, state ascoltate le registrazioni dell'intercettazione ambientale e telefonica a mezzo di idonee apparecchiature che hanno consentito a tutte le persone presenti in aula di udire in modo comprensibile quanto intercettato.

L.L., detenuto presso il carcere di Asti nel dicembre 2004 e *sistemato* nel reparto isolamento, ha ricordato che *a circa quattro celle più avanti di me era detenuto R.C. mentre T.S. era proprio di fianco alla mia cella; il teste ha affermato di aver notato episodi di violenza ai danni di R.C.: le posso garantire che durante la giornata, in varie fasi della giornata che potevano essere due volte, tre volte, e anche di notte, alle quattro del mattino, alle cinque del mattino. Io ero già sveglio, perché non dormivo ... Io avevo questo vizio di fumare, e avvicinarmi vicino alla cella. Quando mi avvicinavo mi chiudevano subito il blindo! E questo è capitato parecchie volte che mi hanno chiuso il blindo in faccia, e udivo, non vedevo, ma udivo solo ... ma passi di tre, quattro ... camminare*

insieme, tacchi si sentivano ... in direzione ... sulla mia sinistra dove si trovava il signor R.C. Si sentiva aprire la cella a quell'ora, si udivano rumori di lamentele, di dolore. Non so descrivere il termine esatto; perché sentivo questa persona gridare come ... alla bestia.

Il teste ha poi continuato descrivendo di aver visto R.C. sotto la doccia: *una mattina vado a fare la doccia, e mi sento chiamare. Non conoscevo ancora signor R.C., però alla mattina avevo udito questi rumori, queste lamentele, da bestie, disumane, tra virgolette. Mi sono avvicinato e ho visto il signor R.C. in delle condizioni a dir poco critiche. Aveva un colore sul viso violastro, dei lividi, degli ematomi, era piegato dal dolore; me ne ricordo benissimo, e mi chiedeva una sigaretta, una sola sigaretta. Io da detenuto per solidarietà con gli altri detenuti, come si usa in carcere, gliel'ho offerta. Insomma non gli ho fatto domande, però avevo capito, e gli ho detto: "cos'è successo?"; e mi disse: "questa è una cosa che accade spesso qua!", "ma cosa hai fatto?"; il motivo perché lui avesse le botte non lo so, di preciso non lo so; però, posso assicurare che in quel periodo che mi sono trattenuto in quella sezione ho sentito parecchie di queste azioni. Con le mie orecchie. Non potevo vedere, perché avevo il blindo chiuso, non posso dire con precisione chi sia stato o meno; però, gli orari erano sempre diversi. Non c'era sempre un orario fisso, e quindi, non posso dire Tizio, Caio e Sempronio. Però, ho visto questa persona che versava in delle condizioni disumane.*

Infine, il teste ha affermato: che R.C. gli aveva confidato che gli autori delle violenze erano agenti della Polizia penitenziaria e che in carcere si sapeva che la ragione delle violenze era legata a un'aggressione perpetrata da R.C. e da un altro detenuto ai danni di un agente; che una sera ci fu un gran trambusto perché un ragazzo posizionato nell'altro lato della sezione si era suicidato; che in un'occasione T.S. interveniva per dire agli agenti di lasciare stare R.C.; che nella vicenda dei pestaggi era coinvolto anche un altro ragazzo, ma di non ricordare il suo nome; che nella sezione si sentivano spesso urla e che alcuni detenuti erano privati del cibo, dell'acqua e del sonno e che erano presenti celle senza vetri e senza materasso; che i pestaggi sono durati 10-15 giorni.

A domanda delle difese, il teste ha specificato che (sentito a sommarie informazioni testimoniali il 15.9.2009) aveva detto di non aver assistito a pestaggi perché, in effetti, non ha mai visto picchiare i detenuti, ma ha solo sentito. Inoltre, il teste ha specificato che (sentito

nuovamente a sommarie informazioni testimoniali il 2.10.2009) ha rilasciato dichiarazioni in parte diverse perché *volevo mettermi la coscienza a posto... perché io sapevo che in quel periodo c'era stato un morto in quella sezione; e c'era anche una persona che veniva picchiata spesso e volentieri, e quindi mi sentivo la coscienza sporca! Forse venti giorni dopo la mia coscienza si è pulita.*

A contestazione (al teste è stato fatto notare che, sentito a sommarie informazioni testimoniali, aveva riferito di un primo pestaggio seguito, a distanza di due giorni da un secondo e, dunque, non di ripetuti episodi), il teste ha confermato che i pestaggi erano ripetuti (più volte al giorno) e per più giorni consecutivi; di non aver visto i pestaggi perché aveva il blindo chiuso, ma di aver appreso le circostanze da R.C.: *le circostanze sì, ma i rumori li sentivo, perché si lamentava come un cane.*

Gli imputati hanno dichiarato:

D.A. di non essersi mai recato in isolamento nel periodo in esame tranne che nei giorni 29 (turno 16-24) e 30 (turno 8-16) dicembre; il 29 c'è stato *l'episodio del detenuto C.A. che si era impiccato ... fortunatamente l'allora detenuto C.A. l'abbiamo salvato ... mentre stavo scrivendo le consegne su apposito registro, arriva la sorveglianza interna. Sentivo suonare il citofono del reparto isolamento. Noi siamo le chiavi per aprire, siamo noi all'interno che apriamo questa porta per accedere al reparto. E rifacendo di nuovo il giro di controllo abbiamo visto il detenuto C.A. che era impiccato alla porta del bagno della propria cella. Questo è accaduto intorno alle 16.20, 16.25, come scritto nelle relazioni. Abbiamo fatto i primi soccorsi al detenuto. Io come responsabile della sezione, ho incominciato a fare le mie telefonate, come da prassi ... L'abbiamo anche tolto da questo cardine della porta. Poi, sono arrivati i medici, sono arrivati gli infermieri; e hanno provveduto ... si era impiccato con i lacci delle scarpe ... Aveva una felpa scura e un paio di jeans, e queste scarpe di ginnastica, però non saprei dirle modello, ma marca ... Abbiamo trovato questi lacci delle scarpe che erano legati, c'era un po' di spazio, e messi intorno al collo, e si era lasciato andare! Comunque al cardine della porta c'era un gradino, più o meno alto così. E penso che sempre da lì è riuscito a fare quello che poi ha fatto; di essere stato*

in servizio in altri reparti negli altri giorni, ma di non essersi mai recato fuori dal reparto in cui prestava servizio. L'imputato ha poi lungamente descritto l'ubicazione della sezione isolamento e le modalità con le quali si accede al corridoio antistante, nonché il luogo in cui è posizionata la caserma; a seguito della descrizione (e del deposito di uno schizzo planimetrico) si è deciso di procedere ad ispezione dei luoghi.

D.D. che il giorno in cui D.V. è stato picchiato stava svolgendo il proprio turno di servizio in palestra detenuti e dunque di non aver assistito ai fatti; di aver svolto il servizio in isolamento solo il 24 dicembre e di aver visto sia R.C. che C.A., i quali non avevano alcun segno particolare; di essere stato in servizio in sostanza dal 10 al 25 dicembre, ma di non essere andato in isolamento se non nei turni nei quali era stato lì comandato; che alcune celle erano (e sono) rotte dai detenuti per cui poteva capitare (e capita ancora) che per qualche giorno rimangono prive di vetri alle finestre oppure senza suppellettili (all'epoca una cella aveva un vetro rotto ed era stata posizionata una lastra di ferro con alcuni buchi); nelle celle rotte, in caso di necessità, erano comunque allocati i detenuti e l'ordine era impartito dai superiori; che è impossibile per gli agenti allontanarsi dal luogo di lavoro perché i superiori controllano costantemente; che il Subutex (che all'epoca assumeva R.C.) viene somministrato da un infermiere che consegna al detenuto una pastiglia; il detenuto la mette in bocca e l'infermiere aspetta per vedere che effettivamente la pastiglia venga ingerita; che in isolamento, tutti i giorni, passa sia un medico che un infermiere; che F.A. veniva chiamato *er bugia*.

S.M. ha affermato di essere stato in servizio dal 12 al 14 e dal 16 al 19 di dicembre; di non essersi però mai recato in isolamento; di aver avuto notizia del pestaggio a D.V.; di non aver mai avuto motivi di astio o attrito con R.C. e C.A. e di non aver mai neanche visto L.L., mentre invece T.S. era un detenuto particolare che aveva avuto a che dire con quasi tutti gli agenti; che in alcune celle erano assenti le suppellettili e anche i vetri alle finestre, ma in tali luoghi non venivano allocati detenuti, tranne una volta B. in via d'urgenza (l'imputato ha anche ricordato che il detenuto aveva spaccato tutto) e comunque la

cella nella quale mettere i detenuti veniva scelta dai superiori. Infine, l'imputato ha affermato di non aver mai abusato di sostanze alcoliche.

S.G. ha affermato di non essere stato in servizio nel mese di dicembre 2004 e di aver ripreso il 3.1.2005; da tale data, di aver prestato servizio in isolamento nei giorni 3, 14, 15 e 16 e di non ricordare se aveva visto R.C. e C.A. e di non aver comunque mai avuto con loro motivi di attrito.

Il teste R.G., medico del carcere anche ai tempi di cui al capo di imputazione, ha affermato che è fatto obbligo ai medici di visitare il reparto isolamento tutti i giorni: *noi tutti i giorni passiamo dal reparto isolamento al piano rialzato, e chiediamo ai detenuti, passando nel corridoio se ci sono problemi di salute o meno, perché dobbiamo chiedere direttamente a loro, a differenza degli altri che devono chiedere visita, e quindi passiamo tutti i giorni. Se ci sono dei problemi li visitiamo, altrimenti se ci dicono "sto bene, non ci sono problemi". Quindi, passi cella per cella chiedendo: "come stai, come non stai?". Li vediamo! ... tutte le volte che un detenuto ha dei segni, quali possono essere lividi, segni, qualunque cosa ... Noi certifichiamo anche le ferite banali che si creano utilizzando la caffettiera, queste vengono refertate, e mettiamo "ferito volontariamente", oppure quando lo fanno per conto loro "autolesioni". Noi repertiamo tutto, di quando hanno qualche cosa, di cui il danno è visibile, sicuramente. Quanto loro ci riferiscono, noi riportiamo tutto sulla cartella. Se loro riferiscono che hanno un dolore particolare noi lo riportiamo sempre.*

Il teste ha anche affermato di non aver notato, nel dicembre 2004, detenuti con lividi o segni e che comunque, come al solito, se l'avesse visto avrebbe fatto un referto e l'avrebbe certamente inviato all'Autorità Giudiziaria. Del resto anche la traduzione del detenuto in ospedale al seguito di gesti di autolesionismo viene disposta dal medico.

Al teste sono poi state lette le dichiarazioni di T.S. e F.A. (che sostanzialmente hanno affermato, in modo coincidente, che i medici non si recavano in isolamento); il teste ha negato con decisione la circostanza affermando che semplicemente di giorno, quando non c'era urgenza, i medici disponevano che i detenuti dell'isolamento venissero portati in infermeria per non visitarli nel reparto.

Il teste M.D., direttore del carcere di Asti all'epoca dei fatti, ha affermato di ricordare perfettamente l'aggressione perpetrata da R.C. e da C.A. al D.V.: *c'era molta tensione perché l'aggressione era stata perpetrata in un modo un po' vile, e questo l'ho percepito anche da quanto mi hanno detto nell'immediatezza i detenuti presenti nella sezione. Perché tendenzialmente il clima era abbastanza tranquillo nell'istituto ... Chiaramente i detenuti sono stati allocati nel reparto isolamento, in regime di isolamento cautelare, ovviamente ratificato dal direttore ... in attesa dell'espletamento del Consiglio di disciplina. Data la gravità dei fatti, avviai subito la richiesta del 14 bis ... L'autorizzazione appunto arrivò, e se non sbaglio il giorno 16 o 17 facemmo già il Consiglio di disciplina integrato con i due psicologi, i cosiddetti esperti ex articolo 80. Ricordo, sono quasi sicuro, che fu erogato il massimo della sanzione disciplinare, cioè vale a dire 15 giorni di esclusione dalle attività in comune, il cosiddetto isolamento ... c'era tensione, anche perché nei momenti in cui c'è un'aggressione è chiaro che c'è anche paura. Perché l'aggressione, come le ho detto che mi è capitato di vedere altre volte, può finire anche molto male per l'agente o per gli agenti aggrediti. Quindi, ho ritenuto opportuno, alle ore 16 nel momento in cui smontava il personale che aveva espletato il turno 8-16 e montava il personale che avrebbe dovuto ricoprire il turno 16-24, convocare tutto questo personale, quindi, sia quello che smontava che quello che montava, proprio al fine di esplicitare meglio il contenuto di quella disposizione, che immagino sia agli atti, che io e il comandante di reparto ritenemmo di fare. È una disposizione che chiariva, innanzitutto, il fatto che c'era stata un'aggressione, c'era stata una trasmissione in Procura, perché è un fatto di reato, e quindi, ovviamente c'erano delle indagini in corso, e quindi, si richiamava tutto il personale al senso di professionalità. Il motivo, ovviamente, ho ritenuto di fare quella disposizione, perché come ho detto prima, perché vedevo che c'era molta tensione. C'era molta tensione dovuta alla paura. Allora, era bene fare una chiacchierata con il personale, spiegare che sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti necessari, previsti dall'Amministrazione penitenziaria, previsti dal regolamento penitenziario per sanzionare, nelle modalità di legge, l'episodio in questione.*

Il teste ha poi affermato di non aver avuto alcuna notizia di presunti pestaggi ai danni dei due detenuti e di essere stato solo informato che R.C. aveva un dolore alle costole. In merito alla S.C., il teste ha

affermato di non ricordare che l'educatrice si sia recata da lui per dirgli che R.C. era malconco *anche perché, ovviamente, se fosse stata fatta una segnalazione del genere, avrei preso i miei provvedimenti, come sempre ho fatto, e come risulta anche agli atti di questa Procura, combinazione, già qualche mese dopo, per altri fatti. E quindi, non ho mai insabbiato nulla, ci tengo a precisare questo.* Inoltre, il teste ha precisato che con la S.C. i rapporti erano molto tesi, tanto che la donna si era recata nel mese di maggio o giugno 2005 dal Provveditore regionale per lamentarsi anche del teste medesimo; se davvero avesse avuto da dire qualcosa anche in relazione all'episodio poi narrato nel presente processo, ebbene, certo non si sarebbe lasciata sfuggire l'occasione per accusarlo di un fatto così grave *e due anni dopo, mi sembra un po' comodo dirlo. Quando, invece, non avendo fiducia in me, e per carità questo può andar benissimo, ha trovato grande tutela nel Provveditore regionale, eppure non ha riferito assolutamente.* Il teste ha anche affermato che la S.C. lo ha poi denunciato per maltrattamenti e che l'indagine si è chiusa con un'archiviazione.

Il teste è stato poi interrogato sulle cosiddette *celle lisce: quella che forse è definita cella liscia, è una cella che è priva dei suppellettili, e aveva semplicemente il letto, la branda saldata al pavimento. Questo proprio perché era necessario, purtroppo tante volte dover allocare i soggetti che dovevano evitare di far male a se stessi o ad altri. Quindi, c'era, se non ricordo male, non c'erano i vetri, perché i vetri poi potevano essere utilizzati, anche se in plexiglass, come strumento per autolesionarsi; c'era, mi pare, una saldatura in ferro se non sbaglio, sulla finestra, poi c'era la branda saldata, e non c'era il tavolino e penso lo sgabello che erano strumenti.* Il teste ha riferito che le *celle lisce* sono presenti in tutti gli istituti e che la loro finalità è proprio quella di contenere detenuti con problematiche psicomotorie: in sostanza contenere per brevi periodi di tempo persone che altrimenti compirebbero gesti di autolesionismo con le suppellettili o con i vetri.

Il teste ha anche affermato: che nel reparto isolamento viene effettuata una sorveglianza rafforzata, se non altro in considerazione dei detenuti ivi allocati; che gli interventi del medico interno sono certamente segnalati anche nell'apposito registro; di aver visto R.C. e C.A. il 17.12 in occasione della firma del provvedimento del Ministero.

Su domanda del Pm, il teste ha affermato:

- di aver visto R.C. e C.A. anche il giorno dell'aggressione a D.V.;

- di aver parlato, verso le ore 16, *con più di venti agenti, quelli che smontavano e quelli che montavano. Io ho ritenuto evidenziarlo, perché io non l'ho vissuta sulla mia pelle l'aggressione, ma le posso assicurare che non si sa mai come vanno a finire. Io ne ho visti di agenti finire in ospedale. E allora, solo se si prova sulla propria pelle si può capire che tensione emotiva c'è dentro. Ben comprendendo questo, ho ritenuto opportuno subito recarmi sul posto, un po' per vigilare, perché ero lì, e non posso restare nel mio ufficio. Dopodiché anche sensibilizzare e dire, tutti i provvedimenti legali sarebbero stati adottati. Infatti, ho avviato subito la procedura per il 14 bis, e il regime di sorveglianza particolare, che è un regime abbastanza duro, può arrivare fino a sei mesi, può essere prorogato, è un regime pesante;*

- di non aver parlato con T.S. della situazione del R.C.;

- che il medico deve annotare la visita ai detenuti dell'isolamento *sul modello 99, e poi ritrascritta il medesimo contenuto alla cartella clinica. Quindi, spesso accade anche che il medico possa dimenticare di trascrivere, cosa che non va bene. Perché tutto dev'essere trascritto in cartella, in quanto la cartella segue il detenuto in caso di trasferimento, quindi, è fondamentale ... Il modello 99 è quel registro nel quale vengono annotate tutte le visite mediche effettuate sui detenuti, e quindi con data e ordine cronologico.*

Il teste C.T., all'epoca dei fatti comandante del reparto della Polizia penitenziaria, ha affermato: *quel giorno ero in servizio, al momento dei fatti ero in pausa pranzo. Le mie funzioni, diciamo, per decidere di portare i detenuti in isolamento sono previo contatto con il direttore dell'istituto. In poche parole, quando sono stato chiamato dopo il fatto dell'aggressione, io ho sentito nell'immediatezza i detenuti, e poi come previo regolamento penitenziario, previa richiesta con il direttore, dopo l'interlocuzione con il direttore, i due carcerati sono stati posti nel reparto isolamento ... sono stati portati giù dalla Sezione davanti a me, nell'ufficio dall'ispettore B. e dall'assistente P., mi sembra ...* e di non aver poi avuto alcuna notizia di pestaggi sui detenuti, né di essersi recato nel reparto isolamento.

A domande del Pm, il teste ha affermato che davanti alla sua persona non sono mai stati presenti momenti di tensione: *io sono rimasto chiuso in ufficio, e ho dato solo disposizioni per l'isolamento. Però, non mi ricordo chi materialmente li ha accompagnati al reparto isolamento ... non ho preso altri provvedimenti, se non ... non mi ricordo se il giorno stesso, o nel giorno a seguire, un provvedimento di grande sorveglianza ... quello del 10.12.2004 controfirmato dal direttore ... È una prassi! È una prassi consolidata questa. Nel caso di questo genere c'è una grande sorveglianza. Anche per evitare gesti inconsulti da parte dei detenuti.*

Il Pm ha allora chiesto che senso avesse emettere un provvedimento del genere se la situazione si era calmata. Il teste ha risposto, in evidente imbarazzo: *mah, la situazione che cosa intendiamo per calmata. Se lei intende calmata nel senso che c'era del personale esagitato che voleva farsi giustizia sommaria questo non intendevo certo questo ... È una – ripeto – è una prassi consolidata, ma non certo per prevenire atti da parte del personale contro detenuti bensì per salvaguardare la loro incolumità contro gesti anticonservativi.*

Vista l'imbarazzante spiegazione offerta dal teste, sul punto sono state fatte diverse domande, alle quali C.T. ha continuato a rispondere che il provvedimento aveva come finalità quella di tutelare l'incolumità dei detenuti da gesti di autolesionismo. Si noti il seguente passaggio: Giudice - *Mi scusi, quando dei detenuti aggrediscono le guardie, le guardie devono stare attente a che i detenuti non si facciano del male da soli, questo lei vuole dire?* Testimone, C.T. - *Sì.* Il teste è stato richiamato all'obbligo di dire la verità, ma ha proseguito: Giudice - *Lei mi sta venendo a dire che il richiamo ai principi deontologici ai suoi collaboratori, dipendenti, gerarchici significava che loro dovevano stare attenti a che i detenuti non facessero gesti anticonservativi?* Testimone, C.T. - *Anche.* E poi: *che non si mettono d'accordo per certe dichiarazioni che poi dovranno essere fatte.*

È stata data allora lettura del provvedimento. *Disposizione di servizio: oggetto Detenuti C.A. e R.C., ristretti al Piano Rialzato A/B in regime di isolamento disciplinare. Vista l'aggressione messa in atto dai due detenuti ai danni dell'agente scelto D.V., essendo il fatto talmente grave che si procede d'ufficio con l'inoltro alla Procura della Repubblica di Asti della Notizia di reato, e quindi, essendoci un'indagine in corso, con seguenti interrogatori, si dispone una grande sorveglianza dei due de-*

tenuti indicati in oggetto. E inoltre si sensibilizza tutto il personale della Polizia penitenziaria che presta il servizio in questa struttura, che nei giorni a seguire per dovere d'ufficio avrà contatto con i due detenuti a una scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Salvaguardia dell'incolumità personale dei detenuti, e al senso di responsabilità che contraddistingue il corpo di Polizia penitenziaria.

Il teste ha continuato a ripetere che il senso del provvedimento era quello di tutelare i detenuti ... da loro stessi. Il Pm ha fatto notare che i detenuti ormai erano in isolamento e non c'era alcuna ragione di temere. Il teste ha risposto, in modo polemico: *infatti, abbiamo visto C.A. che cosa ha fatto!* A questo punto è sorta spontanea una domanda: se c'era rischio per l'incolumità personale, tanto che è stato emesso un provvedimento come quello appena letto, perché a C.A. erano stati lasciati i lacci per le scarpe? Il teste ha risposto che il controllo era un compito che spettava a lui *ma per grande sorveglianza è un attento controllo del detenuto. Quindi, io personalmente ho reputato non togliere i lacci delle scarpe, perché nella stanza ci sono le lenzuola, c'è la coperta, c'è tutto. In quel momento lì non vado certo a togliere i lacci e cintura ...*

Il teste B.L., ispettore del carcere di Asti, ha affermato di essere stato in servizio il 10.12.2004, giorno dell'aggressione a D.V.: *io sono entrato all'interno della sezione, e in fondo al corridoio ho visto D.V. che teneva a terra il detenuto, e lo teneva fermo. Subito da lontano non capivo se c'era l'agente sotto o il detenuto sopra; appena mi sono avvicinato ho visto D.V., ho tolto D.V. dal detenuto, e gli ho detto di stare tranquillo, che lo prendevo io, quindi, di non preoccuparsi, gli ho detto: "stai tranquillo! Stai bene?", era abbastanza confuso il ragazzo. Allora, l'ho accompagnato in infermeria, l'ho fatto accompagnare, adesso non so da chi, al collega D.V. Il detenuto l'ho preso io, il C.A., l'ho accompagnato giù con il capoposto, che mi ricordo bene era l'assistente P. L'ho accompagnato giù, presso l'isolamento e l'ho collocato nella cella del lato B, l'ultima cella in fondo alla finestra del corridoio, e penso che sia la cella 1. Basta, poi sono uscito dall'isolamento e c'erano altri colleghi, che non mi ricordo chi, che avevano già portato giù R.C. Io sono uscito poi dall'isolamento per dare le novità al comandante di quello che avevo fatto io, e poi di impostare bene o male la relazione di servizio; cioè, di fare la relazione di servizio!*

Il teste ha poi affermato di non essere stato testimone di aggressioni ai danni dei due detenuti. A domanda del Pm il teste ha affermato che dopo l'aggressione a D.V. nei suoi colleghi c'era *tristezza e disappunto*, ma nessuna voglia di aggredire i due. Il teste ha affermato di non aver poi sentito urlare, né di aver visto pestaggi.

A domanda dei difensori della parte civile il teste ha affermato che la cella nella quale è stato messo C.A. *era a posto*.

A domanda del Giudice, il teste ha spiegato che la Grande sorveglianza è *quella misura, possiamo dire, di attenta sorveglianza che potrebbe essere il detenuto con possibilità di suicidio, di queste cose qua, di autolesionismo. Si cerca di togliere lamette, accendino, queste cose qua ... La cintura e i lacci delle scarpe ... per forza*.

La circostanza pareva evidente, così come evidente era l'imbarazzo di C.T. nello spiegare come mai C.A. avesse nella propria disponibilità i lacci delle scarpe.

La testimonianza di B.L. (che non aveva ovviamente sentito le risposte del suo allora comandante) non ha fatto altro che sottolineare la "particolarità" delle risposte di C.T. In effetti il teste ha poi cercato di spiegare le ragioni che hanno condotto all'emissione del provvedimento di grande sorveglianza in questo modo: *sull'aggressione fatta a un agente da due detenuti, disappunto da parte del personale ce n'era. Per cui si doveva tenere un bello scrupolo, e fare il nostro dovere, stare al di là di tutte le situazioni ... Questa qua, penso che sia stata una cosa eccezionale; perché comunque i detenuti erano lì; avevano aggredito l'agente; per cui è stata eccezionale questa cosa qua*.

Altra testimonianza davvero imbarazzante è stata quella di **P.L.**, in allora in servizio presso il carcere di Asti, il quale ha affermato di non aver avuto notizia delle aggressioni subite dai due detenuti, ma solo dell'aggressione da questi perpetrata a D.V. In merito alla conversazione intercettata il 19.2.2005, il teste ha affermato di aver avuto un rapporto di semplice conoscenza con B.C. e ha spiegato il contenuto dell'intercettazione (ascoltata in aula alla presenza del teste) affermando: *io in passato ho avuto la fortuna o sfortuna quella che sia, di avere tanti confidenti all'interno del carcere. Nel senso che persone, che all'interno, o entrava il grammo di droga ... quindi, c'era qualche detenuto*

che me lo comunicava. Io lo facevo presente sempre a chi di dovere, i miei organi superiori direttore, comandante, l'ispettore. Però, ogni qualvolta che c'era questa situazione, mi trovavo sempre che io davo la notizia, però, c'era un altro ispettore che all'epoca era delegato, non so con quali compiti, non so se era stato autorizzato a fare indagini di Polizia Giudiziaria ... all'interno dell'istituto, e io mi sono sempre trovato fuori. E mi venne la cattiva idea, tra le altre cose, di mettere in mezzo, di vantarmi di cose assolutamente non erano vere, anche perché io materialmente ho fatto sempre ufficio; e quindi, il contatto con i detenuti è stato sempre limitato ... E quindi, era solo un modo per mettere in difficoltà quest'ispettore, che comunque era delegato, però, sbagliando. Perché mi sentivo toccato dal fatto che ogni qualvolta che davo qualche notizia, anche in passato, venivo sempre messo da parte ... Le spiego, il carcere è una struttura abbastanza chiusa. Nel senso che ogni qualvolta si dice qualche cosa, rimbalza, e comunque va a finire un po' di dominio pubblico. La mia idea, ripeto, e ribadisco sbagliando, era quella là di mettere in mezzo delle storielle, che facessero sì che comunque ... Però, non pensavo che succedevano tutte queste cose ... Era un periodo che mi inventavo queste storielle in riferimento a degli episodi che magari avrei voluto ... un discorso con qualsiasi detenuto e mi inventavo la cosa ad altra gente. Comunque, nient'altro. Perché io materialmente non avevo la possibilità di fare quelle cose là. Era una cosa per mettere in circolo queste notizie e basta ... Lo dicevo a chiunque! Nel senso che mi inventavo questa cosa; non è che è B.C., perché con B.C. ci trovavamo quel giorno in macchina, non so per quale motivo stavo in macchina quel giorno.

Come si vede P.L. ha spiegato le dichiarazioni intercettate in un momento di totale tranquillità senza dare una reale motivazione se non quella di aver voluto ... fare lo sbruffone con un suo amico. La spiegazione è all'evidenza del tutto inverosimile.

D.V. ha narrato il pestaggio al quale è stato sottoposto da R.C. e C.A.; in particolare ha esposto che, dopo un primo scambio di parole non proprio gentile con C.A. il giorno 9.12.2004, il 10 arrivato alla cella di C.A. e di R.C., che occupavano la stessa cella, lì per lì si sono rifiutati, sempre in modo arrogante, spavaldi, e poi davanti alla prospettiva di un rapporto disciplinare, alla fine hanno eseguito l'operazione, ma erano

scocciati, anche con delle risatine nei miei confronti; comunque, alla fine hanno tolto le asciugamani alle inferriate. La mattina è seguita tranquillamente, fino alle ore 14, quando il detenuto R.C. si era recato presso la rotonda, c'è una stanzetta attigua alla sezione, dove aveva assunto il metadone o il Subutex, che gli aveva distribuito l'infermiera. Ho notato che mentre rientrava prendeva in giro il collega che era addetto alla rotonda, il collega R. con un gesto che non vorrei ripetere, comunque lo stava prendendo in giro. Quindi, quando ho visto quella scena subito l'ho ripreso, e gli ho detto: "R.C. finiscila con questi atteggiamenti, cerca di avere un atteggiamento corretto, già non è la prima volta! Cerca di avere un po' di rispetto per il collega". Lui se ne è andato, ma sempre scocciato, "ma che cosa vuoi!", e gli ho fatto presente: "ma questi non sono atteggiamenti da fare" ... Ho visto arrivare il C.A. molto velocemente, che mi aggrediva verbalmente, dicendomi: "ma che cosa vuoi da noi. Che cosa c'è che non va! Noi qua facciamo quello che vogliamo". Siccome era un giorno in cui stavo male, non avevo neanche voglia di litigare per farla breve, infatti ho detto: "guardi lasciatemi stare, che non vedo l'ora di finire di lavorare che non sto neanche bene". Mentre io chiudevo gli altri detenuti, loro continuavano a venirmi a stuzzicare, fino a quando sono arrivato presso la loro cella, che era la numero 1, ho notato che il C.A. si è messo davanti a me, e R.C. ha fatto il giro, e si è messo a circa un metro e mezzo da me. Ho notato un atteggiamento alquanto anomalo, per il fatto di avermi circondato, e quindi, erano pronti a fare qualche cosa. Infatti, all'improvviso il C.A. si è agitato in modo molto forte. Era tipo con i pugni così, quasi per saltare, dicendomi le testuali parole: "guarda che io ho avuto a che fare con me molte guardie in altre carceri; anche se sono giovane ho fatto molti anni di galera e già ne ho picchiato qualcuno". Ora non so se me l'ha detto per farmi paura. Mentre diceva queste cose, e tenevo anche sott'occhio, leggermente, il R.C., il R.C. me lo sono sentito vicino, e lì ho detto: "cavolo, la lametta". Perché nelle carceri "la lametta", è uno strumento che viene molto usata come arma dai detenuti. E quando colpiscono, colpiscono prevalentemente sul viso, in modo tale che ti rimane il segno a vita; così ogni mattina quando uno si guarda allo specchio si ricorda dell'accaduto. È un modo di fare che c'è. Quindi, per noi la lametta è la pentola dell'acqua bollente, in certe situazioni per noi agenti, nei reparti è il nostro incubo, è una cosa che fa riflettere molto. È in quel momento ho avuto la sensazione, ho sentito

che c'era la lametta, pensavo che C.A. avesse un modo per farmi distrarre, per quell'atteggiamento molto aggressivo, e quindi, mi sono girato completamente ... verso R.C.; C.A. era davanti. Quando mi sono girato mi sono scoperto, perché io mi ero messo in posa; poi, quando mi sono girato mi è arrivato un colpo violentissimo, sicuramente un pugno da C.A., che era davanti ... alla gola, ma era fortissimo, a punto tale che sono caduto all'incirca, e ho visto tutto nero. ... ho perso i sensi. Comunque io sentivo i colpi che mi arrivavano da davanti ... sentivo i colpi, ma non riuscivo ad aprire gli occhi ... Quando mi sono ripreso mi sono ritrovato inclinato, con il R.C. che mi teneva stretto, e quello davanti calci e pugni che prendere dappertutto. Siccome le stavo prendendo di brutto, mi sono fatto forza, e sono riuscito a mettermi dritto. Quando mi sono messo dritto, ci ho messo tutta la mia forza, a svincolarmi, e lì sono riuscito a dare due fortissime gomitate al R.C., perché mi teneva così; ho dato queste due gomitate fortissime, al punto che il R.C. è caduto. Una volta che il R.C. è caduto mi sono trovato da solo con il C.A., per cinque-sei secondi. E là due, tre pugni forti gliel'ho dati in faccia. Infatti, lui è traballato, ha fatto tre, quattro metri. Comunque, tre, quattro pugni gliel'ho dati. Poi cos'è successo, il R.C. si era ripreso, perché l'avevo visto che stava strapazzato per terra. Si è alzato, e quando si è alzato è venuto pure lui. Io lo andavo a colpire, e lui tirava la giacca, poi ha iniziato a colpire, fatto sta che ne è nata una colluttazione tra tutti e tre. Pugni, calci, è stata forte come ... fino a quando non siamo caduti tutti e tre per terra, C.A. sotto, io sopra, e il R.C. sopra di me. E sempre con pugni, calci. E le stavo prendendo io, perché uno è salito sopra, e non riuscivo a riprendermi, e infatti le stavo prendendo. Quindi, in questo frangente ho sentito urlare un collega, che era il R., che stava alla rotonda. Il collega è arrivato urlando, e il R.C. si è bloccato, pensando, secondo me, adesso chissà quante persone arrivano, e si è bloccato. Infatti, si è fatto chiudere subito in cella, perché la cella era di fronte. Una volta chiuso in cella, siamo rimasti solo io e C.A. A C.A. forse gli ho dato un altro pugno, fatto sta che sono riuscito a girarlo con la faccia in giù, gli ho tirato il braccio, e non so neanche io come ho fatto con tutta questa calma, gli ho tirato il braccio e l'ho bloccato. In questo momento è arrivato l'ispettore B., e qualcun altro che non ricordo! B. me lo ricordo di sicuro. E veniva consegnato il C.A. a B. e io venivo accompagnato in infermeria.

Il teste C.A. ha affermato di essere stato in servizio come capoposto il giorno dei fatti, di essere stato a mensa e di essere intervenuto dopo il pestaggio a D.V. (avvenuto verso le 14.00); di aver visto solo un po' di subbuglio e di aver appreso quanto era avvenuto; C.A. era stato portato in isolamento; di non aver visto alcun pestaggio ai danni dei detenuti; di ricordare che all'epoca dei fatti la mansione di sorveglianza generale veniva svolta di notte anche da assistenti e non solo da ispettori e che *le chiavi dei reparti sono custodite in apposita cassetta, ritirate alle 21, e sono tenute nell'ufficio del capoposto. Se un detenuto deve uscire per qualsiasi motivo, dopo le 21, o le 21.30-22, perché ci sono le telefonate, che alcune sere visto il numero di detenuti tardano, però c'è la raccolta delle chiavi, che vengono messe in questa cassetta sita nell'ufficio del capoposto; e la chiave ce l'ha la sorveglianza generale di notte, e il capoposto; che di notte restava solo la sorveglianza generale.*

D.P.M. ha affermato di aver svolto funzioni di capoposto esterno nel periodo in esame e di aver saputo dell'aggressione a D.V.; di aver partecipato con D.A. al salvataggio di C.A., trovato *appeso* al cardine della porta a un vero e proprio cappio formato con i lacci delle scarpe.

L.D., ispettore della Polizia penitenziaria (che, secondo la testimonianza di S.C., sarebbe stato presente al colloquio con R.C.), ha affermato:

- di aver svolto funzioni di sorveglianza generale (anche in orario notturno) e di essere stato responsabile dei blocchi detentivi;
- di non ricordare specificamente di aver preso parte al colloquio descritto dalla S.C., ma di non poter escludere di averla accompagnata;
- di essere andato spesso, nel periodo di riferimento, nel reparto isolamento, ma di essersi anche molto affidato ai capoposto;
- di non ricordare se le educatrici potevano accedere liberamente all'isolamento, né se dovevano essere accompagnate da dipendenti della Polizia penitenziaria; comunque non era usuale che gli educatori si recassero in isolamento a fare colloqui;
- che di notte venivano anche fatte ispezioni, e che pertanto l'ufficio di capoposto e di sorveglianza generale venivano lasciati vuoti per alcune decine di minuti (*anche mezzora*);

- che, di rado, poteva accadere che sia lui che il capoposto si fermassero in portineria per qualche decina di minuti;
- che per allontanarsi dai reparti, i colleghi dovevano chiedere il permesso;
- che per entrare in isolamento bastava avere il consenso dell'agente di servizio all'isolamento che non veniva chiuso dentro (*le chiavi le aveva lui per aprire*);
- che le chiavi delle celle dell'isolamento erano custodite dal capoposto, il quale le portava con sé anche in giro;
- che esistevano duplicati di ogni chiave che venivano custodite in portineria, anche se per prenderle era necessario redigere addirittura brevi verbali.

Al teste è stato riportato il contenuto dell'intercettazione ambientale tra P.L. e B.C. (cfr. in seguito); L.D., preso atto delle parole proferte dai due in merito al fatto che lo stesso L.D. aveva osato fare dei rilievi in merito al loro comportamento, ha affermato di non sapersi dare una spiegazione, anche perché all'epoca (anche se era arrivato in carcere da un paio di anni) non aveva effettuato alcun verbale per infrazioni disciplinari poste in essere dai colleghi, né presentato alcuna denuncia.

La difesa ha poi presentato un documento (in copia conforme e recante firma riconosciuta dal L.D.) nel quale viene dato atto del comportamento tenuto dal R.C. il 15.12.2004; il teste ha confermato il contenuto della relazione di servizio, che riveste una certa importanza. Infatti, in data 15.12.2004, L.D. informava per iscritto il comandante del fatto che R.C. si era lamentato della mancata consegna del pasto di mezzogiorno; di aver allora chiesto spiegazioni al collega P. (presente in momentanea sostituzione di B.C., allontanatosi per pranzare) e di aver egli stesso consegnato il cibo a R.C., il quale *non lo ha ritirato, dicendo che non ne voleva*; B.C., rientrato al proprio posto, riferiva che in precedenza R.C. (che stava dormendo al momento del passaggio del carrello) non aveva ritirato il cibo.

L.D. esponeva poi che R.C. presentava alcuni tagli superficiali sul braccio sinistro; per tale ragione L.D. chiamava un'infermiera che *vedendo la superficialità della ferita lo ha medicato in loco. Alle ore 22.30 circa il medico di turno ha, su mia richiesta, visitato il detenuto R.C. e ha*

constatato la superficialità dei tagli pertanto non ha ulteriormente medicato il detenuto. Il medico ha comunque visitato il detenuto R.C. presso l'ambulatorio annesso davanti al capoposto P.N.

P.M. il quale ha prestato servizio come ausiliare presso il carcere di Asti nel 2004; il teste ha affermato di aver stretto relazioni di amicizia con B.C. (suo compaesano), il quale a sua volta gli aveva presentato gli altri imputati nel presente processo; di non ricordare nulla di R.C. e di C.A., anche perché essendo stato un semplice ausiliario poteva svolgere solo servizi esterni; di aver sentito parlare di episodi di violenza verso detenuti, ma di aver visto solo un pestaggio solo una volta.

In particolare, il teste ha ricordato di essersi presentato davanti alla porta del comandante per chiedere un permesso; nel reparto *si vociferava* che un detenuto aveva picchiato un collega e davanti alla porta del direttore erano presenti molti agenti; quando il detenuto è uscito dalla porta dell'ufficio, B.C. – presente davanti alla porta – gli ha tirato *due schiaffi* prima che il detenuto fosse accompagnato nella propria cella. Ancora più in dettaglio P.M. ha esposto che davanti alla porta *c'era un gruppo di gente* e B.C. chiese al comandante di poter accompagnare il detenuto nella cella. Il teste, sottoposto a domande da parte del Pm, ha precisato: che al detenuto venivano dati schiaffi da parte degli agenti presenti, i quali uno alla volta lo picchiavano; di non poter dire chi fosse presente perché *erano troppi*; a contestazione ha però confermato che il primo schiaffo lo ha dato B.C. e il secondo D.A. e poi, a giro, tutti gli altri: tutti colpivano il detenuto che barcollando passava da uno all'altro. Il detenuto picchiato era *bianco e pelato ... era un po' robustino ... normale*. Il pestaggio è durato poco e il detenuto, che cercava di scappare, non riusciva nell'intento andando a sbattere contro gli agenti della penitenziaria che avevano formato una specie di muro, una barriera. Il teste ha poi specificato che qualche agente ha colpito il detenuto anche con calci; le violenze si sono poi fermate perché dalla porta dell'ufficio è uscito C.T., *rosso in faccia*, e ha guardato gli agenti con riprovazione.

P.M. ha infine esposto che, scosso dal pestaggio posto in essere con ferocia (B.C. era particolarmente violento e aggressivo), si è rifugiato in camera e ha chiamato, piangendo, casa.

Nei giorni seguenti B.C., per *fare uscire la carogna da dentro a me* (al proposito il teste ha riferito che all'epoca aveva 19 anni ed era intimorito verso i detenuti; B.C. gli aveva detto che per fare il lavoro di agente della penitenziaria era necessario tirare fuori *la carogna* e lo aveva invitato anche a fare violenza verso i detenuti), gli aveva riferito che i detenuti autori del pestaggio ai danni del collega erano messi in isolamento e che a uno di questi era stato strappato un codino. B.C. gli diceva espressamente di aver agito in prima persona strappando il codino al detenuto, facendone poi dono al collega che aveva preso le botte affinché lo mettesse sotto l'albero di Natale.

A domanda del Pm, P.M. ha anche esposto che B.C. lo aveva accompagnato in isolamento (di giorno) istigandolo a picchiare un detenuto che a sua volta aveva aggredito uno della Polizia penitenziaria. Il teste, che non poteva entrare in isolamento in quanto ausiliario e non addetto ai servizi interni, ha affermato di essere entrato in isolamento senza alcun problema, poiché accompagnato da B.C. (che lo aveva chiamato mentre il teste si trovava nello smistamento, distante pochi metri dall'isolamento).

Su domanda della difesa, il teste ha affermato di essere ancora appartenente alla Polizia penitenziaria; di essere stato interrogato a lungo dal Pm il 10.10.2007 (dalle 10.35 alle 18.00) perché indagato per spaccio di stupefacenti.

Finito l'interrogatorio (all'epoca chiesto dal teste per difendersi dall'accusa di cessione di stupefacente in carcere, accusa poi archiviata), P.M. ha ripreso le dichiarazioni alle 19.20, essendo stato sentito a sommarie informazioni testimoniali senza la presenza del proprio difensore (e rilasciando le dichiarazioni in oggi contestate dal Pm). Il teste ha affermato al proposito di non ricordare perché era rimasto così tanto tempo e che era presente, fuori dall'aula dell'interrogatorio, anche suo padre. Quest'ultimo era entrato per alcuni momenti nell'aula solo nel corso dell'assunzione a sommarie informazioni testimoniali. Il teste ha inoltre negato che gli siano state lette dichiarazioni di altre persone.

La difesa ha molto insistito per far crollare la credibilità del teste, facendo ripetute domande in merito alle modalità del rilascio delle dichiarazioni in sede di sommarie informazioni testimoniali. In realtà

il teste ha confermato la veridicità delle dichiarazioni rese e non è apparso per nulla reticente.

P.G., padre di **P.M.**, ha affermato di conoscere **B.C.**, collega del figlio e natio di un paese vicino a Tivoli (dove il teste abita); **B.C.**, che in un paio di occasioni si era presentato anche a pranzo a casa loro, aveva avuto modo di raccontare alcuni episodi di violenza accaduti nel carcere di Asti, dicendo che lui *si faceva rispettare*.

A contestazione, il teste ha confermato: che **B.C.** aveva fatto esplicito riferimento a un episodio in cui aveva strappato il codino a un detenuto e che in un'occasione il figlio lo aveva chiamato dal carcere dopo aver visto i colleghi picchiare con schiaffi un detenuto. In quest'ultima occasione il figlio era in stato di shock e piangeva, raccontando che era stato proprio **B.C.** a picchiare il detenuto.

A domanda della difesa, il teste ha confermato di aver accompagnato il proprio figlio al Palazzo di Giustizia di Asti per chiarire la sua posizione in merito a una indagine svolta nei suoi confronti (finita poi in archiviazione). **P.M.** aveva chiesto di essere interrogato (il difensore, **Avv. A.**, era stato nominato di ufficio) e l'interrogatorio durò parecchio, con alcune interruzioni. Il teste era presente fuori dalla porta e un commissario, che aveva proceduto ad esaminare **P.M.**, nel pomeriggio lo fece entrare; il figlio, nella parte della deposizione alla quale il teste ha partecipato, riferì dei maltrattamenti.

Anche il teste è stato poi sentito a sommarie informazioni testimoniali, alla presenza del proprio figlio e ha riferito, su domande espresse, gli episodi di violenza narrati da **B.C.** a tavola.

Stanti le pressanti domande della difesa di **B.C.**, **P.G.** ha ribadito più volte che **P.M.** è uscito dalla stanza dell'interrogatorio solo in un'occasione, per prendere un caffè, e che, dopo l'interrogatorio, **P.M.** è rimasto nella stanza per rispondere alle domande sui maltrattamenti; in quel frangente era presente anche lo stesso **P.G.** Sempre a domanda della difesa (e a contestazione), il teste ha confermato che sia lui che suo figlio avevano dichiarato di aver timore di possibili ripercussioni a seguito delle dichiarazioni che coinvolgono **B.C.**

6. Le intercettazioni

Agli atti, come detto, è presente un cd sul quale sono state riversate due intercettazioni. Una ambientale (del 19.2.2005 eseguita nella vettura di P.L., nella quale sono presenti le voci di P.L. stesso e di B.C.) e una telefonica (tra B.C. e un altro soggetto, G.).

L'ascolto delle conversazioni è avvenuto, per due volte, in pubblica udienza con mezzi idonei che hanno consentito un'audizione priva di difficoltà. È sufficiente procedere, per chi ne avesse intenzione, a inserire il cd in un normale computer dotato di casse per ascoltare in modo piano ed agevole le voci intercettate. Non è stato dunque necessario procedere a perizia fonica né per il riconoscimento delle voci (e del resto P.L., presente in aula al secondo ascolto, ha riconosciuto la propria voce e quella dell'altro parlatore, mentre è pacifica la riferibilità del telefono cellulare al B.C.), né per la trascrizione del contenuto.

Nella intercettazione telefonica si sente una persona (G.) che dice di avere appena *smontato* dal servizio (alle ore 3.00) e di averlo fatto per il suo *amico* (B.C. stesso) e che c'è una *grandissima novità: l'amico nostro ... C.A. ... è quasi morto ... è in coma ... si è impiccato*. Questa è la grandissima novità. B.C. chiede allora: *e quell'altro bastardo?*; l'altro parlatore risponde: *e niente ... quell'altro se la gode*. La conversazione si chiude, con toni del tutto pacati come se nulla fosse successo, con un appuntamento tra i due.

Nell'ambientale, invece, P.L. e B.C. parlano apertamente delle proprie "gesta" consistenti nel picchiare i detenuti: *vaffanculo ... quello che mi fai, ti faccio* e che comunque la cosa è *sballata* perché i detenuti non reagiscono. Se poi uno è *un uomo* deve sfidare il detenuto uno contro uno e non in tanti contro uno solo. Dunque, in questa ottica, se si sfida un detenuto uno contro uno *se poi mi dà una sberla, poi la sberla me la devo tene', se sei una merda poi lo denunci pure ... se mi tolgo la giacca e ti sfido uno contro uno ... se poi reagisce e ti dà qualche sberla te la devi tene'*, e l'altro risponde: *beh sì certo*. I due continuano poi a parlare della questione dicendo che *da noi non è così ... a parte il fatto che la gente dice facciamo facciamo poi scappa ... poi vengono solo quando sono in quattro o cinque ... così è facile picchiare ... Ma che uomo sei ... devi essere uomo. Lo picchi in uno ... io la maggior*

parte che ho picchiato, li ho picchiati da solo, anche perché poi non hai grattacapi, non hai niente, perché con sta gente di merda ... ormai c'è il grande puffo che deve fare le indagini, hai capito? P.M. ... ha rotto ... ha mandato gli atti di S.M. in Procura ... S.M., dice che ha picchiato non so chi ... bisogna stare attenti ... perché rovinarti per uno così ... perché l'altra volta che picchiammo a O. non stava facendo subito ... quella merda di B.L. ... il verbale a questo ... se la stava a canta' ... a me nessuno mi dice niente ... per prevenire io sono andato in infermeria ... siccome mi aveva dato un calcio in faccia mi aveva fatto male qua ... ho detto, siccome ho avuto una colluttazione ... gli ho detto ascolta tu ti puoi cantare tutto quello che vuoi, io ti querelo, dico che mi hai aggredito ... vedi cosa vuoi fare tu e l'ispettore ... e lui mi ha detto, no no, io non faccio più niente ... cioè ma tu ti rendi conto con chi cazzo devo lavora' ... e da allora ho detto bon ... finiamola quando qualcuno mi rompe i coglioni lo pesto ma lo pesto a modo mio ... quell'altro L.D., appena arrivato dice l'ispettore ... non fare questo ... ma chi sei! Ma devi mangia' ancora di galera.

Il colloquio poi continua e i parlatori fanno riferimento a colleghi *pavid* che si tirano indietro dicendo che *hanno famiglia*; questi colleghi possono anche andarsene! Intanto a fare il lavoro sporco ci avrebbe pensato lui: *io non ce l'ho famiglia, me la gestisco io la cosa.*

È appena il caso di osservare che se è vero che nella intercettazione ambientale parla sostanzialmente solo P.L. (si noti che la sua giustificazione in merito alle parole profferite è davvero quanto meno imbarazzante), è altresì vero che B.C. interviene confermando e approvando le dichiarazioni di P.L. e parla dei pestaggi come di un fatto assolutamente certo. L'intercettazione spiega anche come i due agenti valutano le conseguenze del pestaggio, il loro modo di nascondere le violenze e, in poche parole, le ragioni per le quali le indagini su violenze come quelle in esame sono davvero difficili. Nella intercettazione telefonica, poi, G. dà atto della condizione di C.A., che non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni, e indica il detenuto come *amico* anche di B.C. (il quale indica a sua volta R.C. come *quell'altro bastardo*) con ciò dimostrando che tra i due era presente un particolare rapporto derivante evidentemente dai pestaggi.

7. La credibilità delle testimonianze

Come già più volte anticipato, le dichiarazioni dei testi d'accusa più significativi presentano alcuni rilievi di problematicità. Si richiamano al proposito le osservazioni già sopra indicate; è ora possibile osservare che:

a) R.C. e B.G.L. assumevano certamente, per loro stessa ammissione, medicinali con effetto diretto sulle capacità di apprezzare la realtà; C.A. aveva posto in essere atteggiamenti anticonservativi ancor prima di essere trasferito ad Asti; T.S. è di certo persona con evidenti problemi relazionali; B.G.L. ha spaccato le celle nelle quali veniva chiuso; B.D. è persona sostanzialmente incapace di intendere e di volere (e dunque le sue dichiarazioni, per quanto del tutto compatibili con quelle degli altri detenuti, non vengono neanche riportate, pur costituendo, in astratto, un riscontro);

b) la descrizione del pestaggio di D.V. effettuata da R.C. e da C.A. non solo non è concorde (R.C. ha ammesso di aver picchiato D.V., mentre C.A. ha dichiarato che l'amico avrebbe fatto solo da paciere), ma non corrisponde neanche a quella riferita dal D.V. e risultante dai documenti ufficiali del carcere (cfr. documenti della commissione di disciplina);

c) le dichiarazioni di T.S. sono in almeno due passaggi evidentemente in contrasto con quelle di R.C.: T.S. riferisce che anche R.C. è stato spogliato nel corridoio del carcere, mentre lo stesso R.C. riferisce di essersi spogliato da solo, ma su ordine della Polizia penitenziaria in una stanza; R.C. ha dichiarato di non essere stato più picchiato dopo il suo rientro in carcere dopo il ricovero al Pronto Soccorso mentre T.S. ha riferito che il detenuto è stato picchiato anche dopo. Similmente R.C. ha affermato di non aver visto altri detenuti mentre era in isolamento, mentre B.G.L. ha riferito di aver parlato al R.C. mentre quest'ultimo si stava facendo una doccia. Su tali discrepanze ha molto insistito la difesa per affermare la inverosimiglianza delle testimonianze da parte di persone che avrebbero tutto l'interesse a diffamare i loro "carcerieri".

Così non è. I testimoni hanno infatti riferito episodi, accaduti ormai più di sette anni or sono, che li hanno segnati in modo significati-

vo, lasciando pesanti tracce nel loro presente. I pestaggi, che avvenivano in modo costante a ogni ora del giorno e (soprattutto) della notte, hanno certamente contribuito a creare una sensazione di terrore che di certo ha a sua volta influito sul meccanismo del ricordo, soprattutto per quanto attiene ad episodi tutto sommato secondari.

Le piccole discrepanze nella ricostruzione del pestaggio di D.V. oppure sul luogo in cui R.C. è stato (o si è) spogliato, oppure ancora sul fatto che R.C. non è stato più picchiato dopo il suo ritorno dal Pronto Soccorso non hanno alcun rilievo, tenuto anche conto del fatto che C.A. è stato spogliato nel corridoio e che i pestaggi sono stati così numerosi (e hanno riguardato più persone) che il “conto” può anche essere sfuggito a T.S.

Quanto al presunto atteggiamento di autolesionismo di C.A. si osserva in primo luogo che un conto è “tagliuzzarsi” la pelle e un altro è impiccarsi. E poi, sia consentito, è davvero imbarazzante la ricostruzione dei fatti così come offerta dalla difesa. C.A., alto un metro e ottanta, avrebbe cercato di impiccarsi con un laccio per scarpe appeso a un cardine di una porta che è a un’altezza da terra praticamente di un metro e settanta. È davvero curioso, del resto, che un detenuto che palesa problemi di autolesionismo, che viene posto in isolamento e per il quale il comandante del reparto (C.T.) emette provvedimento di “alta sorveglianza” controfirmato dal direttore del carcere (M.D.) mantenga il possesso dei lacci delle scarpe. Davvero curioso anche perché lo stesso teste a difesa B.R. ha affermato che la prima cosa che viene tolta al detenuto in isolamento per il quale viene emesso provvedimento di “alta sorveglianza” sono proprio i lacci delle scarpe! Insomma: quanto avvenuto ai danni di C.A. è del tutto inverosimile se spiegato con la ricostruzione offerta dalle difese. Si deve dunque ritenere che non sono le narrazioni dei testi d’accusa a essere inverosimili, ma quelle dei testi a difesa (in primo luogo C.T. e P.L. e in certi passaggi anche M.D.).

Le affermazioni dei detenuti sono apparse invece sostanzialmente concordanti sia sul comportamento complessivo di alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria, sia su quanto avveniva all’interno del carcere di Asti. Tali affermazioni trovano poi riscontro formidabile nelle affermazioni di F.A., il quale ha confermato l’esistenza delle cosiddette *squadrette o squadre punitive*, le ragioni per le quali erano state

create, il comportamento negligente di tutti i dipendenti della Polizia penitenziaria e anche le modalità con le quali tutti questi fattori si sommano per creare quella impunità di cui godevano coloro che volevano picchiare a loro piacimento i detenuti.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei testimoni è costituito dalle intercettazioni. Sia nell'ambientale che nella telefonica è possibile udire dalla viva voce di alcuni degli imputati (e dei testimoni della difesa) che i pestaggi dei detenuti erano considerati un'attività da *uomo*. P.L. e B.C. ne parlano con compiacimento virile, affermando che a picchiare un detenuto in gruppo sono buoni tutti, mentre il vero uomo è colui che picchia *da uno a uno*. Raccapricciante è poi il contenuto dell'intercettazione telefonica, nella quale i due parlatori quasi gioiscono per quanto "accaduto" a C.A. Ancora, lo stato pietoso nel quale R.C. era stato ridotto è stato ben descritto dalla S.C. Anche in questo caso le illusioni della difesa non hanno trovato alcuna conferma, dato che la teste è parsa del tutto lineare e credibile.

Seguendo alcune affermazioni (del tutto condivisibili) della Pubblica Accusa spese in sede di discussione è poi il caso di effettuare alcune altre osservazioni. Il contesto carcerario è un sistema chiuso, soprattutto quello dell'isolamento, che si presta a celare le violenze perpetrate non solo per la stessa conformazione dei luoghi, ma anche per la presenza di soggetti che hanno una spiccata tendenza all'aggregazione e alla reciproca solidarietà. Da un lato, infatti, i detenuti hanno un ovvio ed evidente spirito di rivalsa verso i dipendenti della pubblica amministrazione penitenziaria, i quali, a loro volta, formano parte di un corpo sostanzialmente militare, gerarchizzato e chiuso nel quale sussistono sentimenti di solidarietà. È dunque assai difficile trovare fonti di prova che siano diverse dalle testimonianze dei detenuti anche perché la maggior parte dei testimoni appartenenti alla Polizia penitenziaria avevano e hanno un interesse anche "in proprio" all'assoluzione degli imputati; si pensi alle posizioni di P.L., di C.T. o dello stesso M.D. e alle domande a loro rivolte; una eventuale risposta positiva alle domande rivolte dal Pm o dalle parti civili sulla responsabilità penale degli imputati avrebbe senz'altro comportato ai sensi dell'art. 63 c.p.p. l'interruzione dell'esame per l'emersione di indizi di reità anche a loro carico.

Nel presente processo, però, sono presenti non solo testimonianze di detenuti (tra l'altro non uno solo, ma almeno due, fatto già di per sé "anomalo"), ma anche di appartenenti alla Polizia penitenziaria che, per ragioni diametralmente opposte, hanno consentito di squarciare il velo di omertà che altrimenti sarebbe sceso sui fatti in esame. Ci si riferisce alle testimonianze di F.A. (rese in sostanza da un dipendente infedele, patteggiante per gravi reati) e di P.M. (dipendente integerrimo, fedele servitore dello Stato e per questo odiato e isolato dagli odierni imputati). Sono poi presenti le intercettazioni telefoniche.

Ma se anche così non fosse, se cioè non fossero presenti elementi di riscontro, è il caso di osservare che la stessa genesi delle testimonianze dei detenuti consente di ritenere le loro affermazioni del tutto credibili. Si deve, infatti, notare che manca addirittura l'impulso da parte delle persone offese a una indagine che nasce per caso: le intercettazioni e le sommarie informazioni testimoniali (di F.A. e P.S.) rilevanti per il presente processo hanno infatti trovato ingresso in un procedimento relativo alla cessione di stupefacenti dentro al carcere. Solo dopo tali fatti sono state assunte le sommarie informazioni testimoniali di R.C. e T.S. C.A., addirittura, ha negato in un primo momento l'esistenza dei fatti. Solamente a seguito di nuove dichiarazioni di T.S. e di S.C., nonché di C.A., si è infine potuto assumere sufficienti elementi per poter procedere.

Tale genesi – oltre a spiegare in modo esauriente le ragioni per le quali le indagini hanno avuto una durata notevole con buona pace di illazioni introdotte da alcune parti anche nel corso del processo – appare del tutto incompatibile con una concertazione tra i detenuti. Inoltre, nel contenuto delle dichiarazioni di R.C. non c'è traccia di calunnia: il detenuto non smentisce la propria colpa nell'aggressione a D.V.; è notevolmente preciso nel descrivere la reiterazione dei pestaggi e le privazioni subite; ha subito poche contestazioni nel corso dell'esame, ha usato frasi ed espressioni immediate e istintive, efficaci anche visivamente che concorrono a rafforzare idea di genuinità del racconto, non ha manifestato volontà di enfasi anche perché in più occasioni ha dato mostra di rispettare un codice di onore vigente nel carcere, fatto che gli ha consentito di ottenere la fine dei pestaggi (dopo aver affermato al Pronto Soccorso di essere caduto dalle scale); ha mostrato

di non voler accusare comunque e sempre, con leggerezza, gli agenti (ad esempio, ha affermato di non poter indicare chi lo ha privato del cibo, *se non ricordo non punto il dito a nessuno*).

Per quanto attiene poi la valutazione del certificato medico si osserva che le violenze patite tra il 10 e il 16.12.2006 hanno condotto alle lesioni riscontrate. È ben vero che la certificazione accerta l'esistente, ma non l'origine e la causa dell'incrinamento delle costole e in astratto sarebbe anche possibile riferire la lesione alla rissa con D.V. (il quale ha riferito di aver sferrato due gomitate a R.C.), tenuto conto che l'assunzione di Subutex da parte del R.C. potrebbe aver condotto ad attenuare il dolore.

Al proposito corre però l'obbligo di osservare che è del tutto inverosimile che un dolore acuto come quello in esame sia rimasto silente per una settimana; è parimenti inverosimile ritenere che R.C. abbia avvertito dolore solo il 16 dicembre (perché proprio il 16, dopo una settimana dalla rissa?); la ricostruzione offerta dalla difesa è poi incompatibile con la scusa addotta dal R.C. in sede di refertazione, poiché il detenuto avrebbe potuto tranquillamente dire che la frattura era riferibile alla rissa con D.V. Non essendo presente alcun motivo per creare una diversa versione di comodo ad uso e consumo dei medici del Pronto Soccorso, non resta che prendere atto del fatto che la versione artefatta fornita da R.C. era destinata a coprire la verità come del resto affermato dagli altri testimoni.

È poi certamente vero che il certificato non parla di ecchimosi (riferite invece da L. e da S.), ma si deve al proposito osservare che le attenzioni dei medici del Pronto Soccorso si sono incentrate sulla frattura specificamente indicate da R.C. al momento dell'accesso in ospedale. Al proposito si deve poi osservare che lo stesso R.C. ha affermato di non poter essere certo della presenza di ecchimosi e segni sul proprio volto (in isolamento non erano presenti specchi) e che tali segni sono stati riferiti solo da altre persone; anche tale fatto contribuisce a ritenere il teste credibile.

Le dichiarazioni di R.C. (e anche quelle di C.A., come si dirà) sono poi riscontrate da numerosi elementi, anche ulteriori rispetto a quelli già indicati (intercettazioni, certificato medico, dichiarazioni di S.C., di F.A., di T.S. e C.A.). Si pensi ad esempio alle dichiarazioni di P.M. in

merito agli schiaffi sferrati a C.A. davanti alla stanza del comandante; oppure allo *strappo* del codino del R.C. da parte di B.C.; oppure ancora alla descrizione del B.C. come persona *tranquilla* fino al momento in cui, dopo la rissa con D.V., si *scatena*: tale descrizione è fornita in modo del tutto simile sia da R.C. che da P.M. (il quale riferisce di un collega tranquillo e pacato che poi si è trasformato, cercando di fare uscire *la carogna* anche al giovane collega, istigato a picchiare R.C.).

Anche T.S. – a modo suo – è credibile: riconosce R.C., riferisce particolari crudi sul trattamento subito dai vicini di cella (su tutte: il rumore dei pestaggi descritti come quelli di cavalli che scivolano dentro una stanza), riferisce di non poter dire nulla di preciso su C.A. (non avendo visto ma solo sentito), rilascia affermazioni dettate anche da egoismo e perciò credibili (ad esempio il teste riferisce di essersi lamentato dei rumori derivanti dai pestaggi non tanto per senso di umanità verso i detenuti, ma perché non riusciva a dormire); riconosce gli autori delle violenze non in modo generalizzato, ma selettivo, denotando così una volontà di non criminalizzare ad ogni costo gli agenti, ad esempio non riconosce alcuni imputati e scagiona del tutto S.G.

T.S., poi, descrive le violenze come avvenute in un arco temporale ristretto (5 o 6 giorni), riferisce dei colloqui avuti con R.C. sulle ragioni del ricovero e sulle risposte fornite, così riscontrando le dichiarazioni di R.C. Le stesse dichiarazioni di T.S. sono poi riscontrate da quelle di P.M. (il quale ha affermato di aver ricevuto da T.S. lamentele sul trattamento riservato a R.C. e C.A.). Infine, la dichiarazione finale del teste (*mi condannate due volte*) dimostra che manca del tutto la volontà di calunniare gli imputati. Anzi: T.S. teme che dalle dichiarazioni accusatorie possano derivare conseguenze sul suo futuro (dato che deve scontare ancora dieci anni in carcere).

Anche L.L. ha reso dichiarazioni lineari e prive di volontà di esagerare o esasperare aspetti della vicenda. Il teste si è limitato ad affermare di aver visto R.C. nella doccia, ricordando che era piegato dal dolore, e di aver raccolto le sue confidenze. Il teste indica poi in modo compatibile a quanto esposto dal R.C. la durata dei pestaggi e spiega in modo credibile le ragioni del suo primo silenzio davanti agli inquirenti.

La S.C. conferma le dichiarazioni del R.C. *in toto*; la conflittualità asseritamente esistente tra la teste e il direttore non sminuisce la cre-

dibilità della S.C. in relazione al singolo episodio di R.C. Del resto il fatto che il direttore sia stato messo al corrente della situazione lo dice non solo T.S. o la S.C., ma anche lo stesso P.M., persona che è davvero al di sopra di ogni e qualunque sospetto. Tutti i testi riferiscono poi di aver ricevuto la medesima risposta: *ho fatto il provvedimento* riferendosi alla *grande sorveglianza*.

A questo proposito, è il caso di osservare che il provvedimento di grande sorveglianza depositato agli atti ha un tenore del tutto particolare e si differenzia dai provvedimenti simili. Ad esempio, nel provvedimento in esame viene fatto riferimento all'aggressione e all'inoltro alla Procura della Repubblica con conseguente possibilità che i detenuti vengano sottoposti a interrogatorio. Non si vede davvero quale possa essere la ragione di una tale indicazione se non quella di "suggerire" agli agenti di non lasciare segni sui corpi dei detenuti e di evitare così che tali segni possano destare sospetto nel Pm o in coloro che avrebbero poi ascoltato le dichiarazioni dei detenuti.

Si ribadisce poi che uno dei presupposti per l'assunzione di un provvedimento di "grande sorveglianza" è la presenza di rischi per la salute del detenuto (anche per gesti di autolesionismo), rischi che nel caso in esame erano del tutto assenti almeno prima dell'adozione della misura. Che ragione poteva poi essere presente nel fare riferimento al *senso di responsabilità che contraddistingue la Polizia penitenziaria*? Anche in questo caso pare evidente che il richiamo si era reso necessario perché, come detto da P.S., si era creata una situazione di eccezionale tensione (ad esempio il pestaggio in cerchio) e di una tale gravità che rischiava di andare fuori controllo.

Per quanto attiene, poi, a F.A. è ben vero che la sua testimonianza va presa con cautela, ma non si può non osservare che egli non ha avuto atteggiamento accusatorio ed è stato anzi molto cauto tanto che sono state necessarie numerose contestazioni per far uscire quello che aveva detto in sede di indagine. È poi certamente vero che il teste era fuori servizio per gran parte del periodo in contestazione, ma ciò non incide sulla veridicità del contenuto della deposizione avendo egli riferito di un unico episodio visto direttamente (uno schiaffo da B.C. a R.C.). Inoltre non è affatto detto che tale episodio si collochi nel periodo in contestazione, poiché il teste ha fatto riferimento a battibecchi legati al periodo

in cui R.C. era in isolamento. È dunque assai probabile che lo schiaffo sia stato dato da B.C. a R.C. dopo il ritorno di quest'ultimo dal Pronto Soccorso. La testimonianza di F.A. è poi assai rilevante per la descrizione dell'ambiente carcerario, per l'esistenza della squadretta e per le richieste di alcuni degli appartenenti a tale ristretto gruppo "operativo" (si noti che di tale gruppo faceva parte anche P.L., che ha voluto proporsi come persona estranea alle violenze nonostante il contenuto dell'intercettazione ascoltata in aula) di fare andare i detenuti in isolamento per "punirli" con percosse, tanto che poi tali soggetti tornavano nelle loro celle malconci. La testimonianza di F.A. è rilevante anche perché il teste ha affermato che gli agenti entravano nel reparto della sorveglianza per picchiare i detenuti senza incontrare particolari problemi. La medesima circostanza è poi riferita da P.M., il quale ha affermato di essere stato portato da B.C. in isolamento senza che fosse necessario dare spiegazioni ad alcuno. Si noti poi che anche F.A. è risultato nel complesso assolutamente credibile anche perché riconosce circostanze che vanno anche a suo discapito (invio di detenuti in altri reparti, reticenze nelle refertazioni, ubriachezza propria e del collega S.M., violenze su detenuti non indicati nel capo di imputazione, ingresso in isolamento).

Le dichiarazioni di F.A. sono poi riscontrate da quelle di P.S. La teste ha poi riferito alcuni episodi di violenza perpetrati da un certo C. e l'identificazione di tale soggetto è certamente da riferire a B.C., unico dipendente della Polizia penitenziaria in servizio nei giorni in esame (c'è un solo altro C., ma nel periodo a cavallo tra il 2004 e il 2005 non lavorava).

Anche la testimonianza di C.A. è credibile nel suo complesso, pur prendendo atto della minore presenza di riscontri al suo racconto. Il teste ha ammesso le proprie colpe in relazione all'aggressione di D.V.; è stato preciso nell'individuazione degli autori sia di persona che nelle fotografie; le sue dichiarazioni sono lineari e conformi a quelle rese da R.C.; si deve escludere ogni intento calunniatorio anche per le modalità con le quali è giunto a rendere le dichiarazioni sui suoi occhi lucidi nel momento in cui negava di aver subito i maltrattamenti.

Insomma, i testi d'accusa per quanto persone con vissuti problematici e con particolari situazioni personali e familiari, per quanto portatori di notevoli interessi alla declaratoria di penale responsabilità degli

imputati, sono risultati credibili. Le loro dichiarazioni, che devono essere certamente valutate con cautela per le ragioni sopra indicate, possono senz'altro essere poste a fondamento di una sentenza di condanna.

Resta da osservare che nessun rilievo può avere nel caso in esame l'asserita impossibilità dei dipendenti della Polizia penitenziaria, fuori dai casi dello specifico servizio nel reparto isolamento, di accedere alle celle di R.C. e C.A. La complessiva istruttoria dibattimentale ha infatti consentito di chiarire che gran parte del personale di servizio presso il carcere di Asti era a conoscenza di quanto avveniva nelle celle di isolamento: dal direttore, al comandante fino ai medici (che non possono non aver visto le condizioni dei detenuti), passando per i dipendenti, all'interno di un ambiente ristretto come quello in esame è pressoché impossibile non essere al corrente di quanto avviene. Prova inequivocabile si ricava dal documento con il quale veniva disposta la sorveglianza generale verso R.C. e C.A. (documento letto in udienza e il contenuto del quale è stato riportato integralmente nella presente sentenza) nel quale i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria venivano richiamati al senso del dovere, nonché dal fatto che la S.C. si è immediatamente accorta delle condizioni di salute assolutamente precarie del R.C.

Il posizionamento delle scale, il luogo nel quale erano tenute le chiavi, le modalità di accesso all'isolamento e, prima ancora, all'interno del carcere, l'ubicazione delle celle e dei luoghi di sorveglianza (di giorno e di notte) da parte della "sorveglianza generale" o del capoposto, i turni di servizio: sono tutti elementi che formalmente avrebbero dovuto impedire agli imputati di accedere al reparto di isolamento. Nella realtà l'accordo o comunque la connivenza della maggior parte dei colleghi (alcuni dei quali, sono stati indagati e poi archiviati) hanno consentito agli imputati di agire impunemente.

8. L'esistenza degli atteggiamenti violenti, delle condizioni disumane delle celle, delle privazioni del cibo e del sonno

Dal dibattimento emergono alcuni elementi che possono essere ritenuti provati al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, non può essere negato che nel carcere di Asti sono state poste in essere "mi-

sure eccezionali” volte a intimorire i detenuti più violenti. Tali misure servivano – in uno – a “punire” i detenuti aggressivi e quelli in generale poco inclini al rispetto delle regole dell’istituto e a “dimostrare” a tutti gli altri carcerati che chi non rispettava le regole era destinato a subire pesanti ripercussioni.

Le misure eccezionali sono state ben descritte da F.A.: si trattava di inserire il detenuto in un determinato reparto dell’istituto, che per la sua posizione nell’edificio e per le particolari cautele legate al suo regime consentiva di agire in violazione delle regole imposte senza che potessero essere frapposti impedimenti da altri detenuti o da personale ligio al proprio dovere istituzionale. Tale reparto era, ovviamente, quello destinato all’“isolamento”.

Come è detto, si può (e si deve) affermare con certezza che alcuni membri della Polizia penitenziaria hanno consapevolmente e scientemente posto in essere vessazioni ripetute verso alcuni detenuti. Con pari certezza si può affermare che tali vessazioni consistevano principalmente in violenze fisiche: i detenuti venivano malmenati da più persone che entravano nelle celle soprattutto di notte e, approfittando del proprio numero e della situazione di minorata resistenza del detenuto (se non altro intontito dal sonno), perpetravano atti di violenza sul carcerato. A tali violenze si aggiungevano privazioni del sonno (i detenuti venivano picchiati soprattutto di notte), del cibo (ai detenuti non veniva servito il pasto caldo), dell’acqua e dei servizi.

Si può affermare anche con certezza che alcune celle del carcere di Asti erano inadeguate ad accogliere un detenuto. È fuori di dubbio che in alcune celle era presente solo il letto e una turca: mancavano comodini, stipetti, lavabi, w.c., specchi e anche vetri alle finestre. Deve però essere osservato che le celle si trovavano spesso in quelle condizioni perché erano gli stessi detenuti a spaccare tutto ciò che trovavano. Alcuni testi non hanno in effetti avuto alcun problema ad affermare di aver essi stessi spaccato vetri, lavandini e w.c.

Inoltre, la stessa tipologia di persone che veniva posta nelle celle di isolamento spesso consigliava di eliminare tutto ciò che non fosse strettamente necessario alla sopravvivenza: i vetri, i comodini, altri oggetti asportabili potevano infatti essere usati per gesti di autolesionismo o per aggredire i dipendenti dell’amministrazione. Non deve

dunque stupire la presenza di tali celle, né può essere impedito alla direzione del carcere o comunque all'amministrazione penitenziaria di porre in essere quanto in suo potere per preservare l'incolumità dei dipendenti e dei detenuti.

Se è dunque congruo l'utilizzo di celle con vetri anti sfondamento o con plexiglass al posto del vetro, con "turche" al posto del w.c. e private da suppellettili "pericolose" è, invece, del tutto scorretto e disumano l'uso di celle "lisce" prive di materassi, di vetri e di caloriferi nel mese di dicembre.

Con ciò si vuole dire che anche a persone violente e pericolose, per sé e per gli altri, deve essere garantito un luogo di detenzione che (sebbene sprovvisto di comfort) non sia in condizioni indecenti e inumane. Privare il detenuto di riscaldamento, esporlo al freddo pungente delle campagne astigiane nel mese di dicembre, lasciarlo senza acqua e cibo per giorni interi, privarlo della possibilità di lavarsi, ebbene, tutto ciò è contrario ad ogni e qualunque regolamento oltre che ad ogni senso di umanità.

Se poi i detenuti spaccano con abitudine le celle e tutto ciò che in esse è contenuto (ad esempio nel giro di ispezione svolto nel reparto in esame è stata vista una cella appena rotta da un detenuto: non erano presenti vetri, calorifero, comodino, sedie, ma solo un letto con un materasso, una turca e un piccolo lavandino) è dovere dell'amministrazione e del direttore sostituire al più presto ciò che è stato rotto impedendo a chicchessia di farvi soggiornare un detenuto.

Insomma è provato che:

- nel corso del 2004 e nel 2005 nel carcere di Asti era esistente una prassi generalizzata di maltrattamenti posti in essere verso i detenuti più problematici;

- due di essi, R.C. e C.A., hanno subito non solo singole vessazioni, ma una vera e propria tortura, durata per più giorni e posta in essere in modo scientifico e sistematico; R.C. è stato picchiato dal 10 al 16 dicembre; C.A. dal 10 al 29 dicembre;

- era possibile per gli agenti porre in essere tali comportamenti poiché si era creato un sistema di connivenza con molti agenti della Polizia penitenziaria e anche con molti dirigenti; coloro che non erano d'accordo venivano isolati o comunque additati come *infami* o (per

usare un eufemismo) *scocciatori*. Prova ne è soprattutto il contenuto dell'intercettazione ambientale che ben delinea il comportamento degli agenti, del resto già narrato da F.A. in modo esauriente.

Riprendendo alcune osservazioni spese dalle difese in sede di discussione è poi possibile procedere a confutare alcune delle argomentazioni che hanno condotto i difensori a chiedere l'assoluzione per tutti gli imputati.

In particolare, il fatto che D.A. sia stato distaccato al gruppo cinofilo proprio nel periodo in esame nulla muta nella descrizione sopra indicata. Da un lato, D.A. è stato in servizio proprio in isolamento nel periodo in esame, dall'altro, il reparto cinofili è posto proprio vicino alla caserma e dunque in prossimità dell'ingresso al carcere vero e proprio; come si è avuto modo di osservare, lo spirito di cameratismo, la gravità dei fatti commessi da C.A. e R.C., lo spirito di rivalsa e di vera e propria vendetta di gran parte degli agenti, le stesse condizioni della sorveglianza notturna nel carcere, nonché l'evidente carisma degli imputati, che erano adusi a compiere le spedizioni verso i detenuti per conto anche di altri soggetti (volessero o meno delegare tali incombenzi) hanno consentito a D.A. di agire liberamente, benché distaccato. Si vedrà comunque che l'imputato non era tra quelli più "assidui".

Le dichiarazioni di P.M. sono riferite sia a C.A. che a R.C. e dunque non risulta alcuna contraddizione: è stato C.A. ad essere picchiato davanti alla stanza del comandante C.T.; è stato R.C. il detenuto al quale B.C. ha strappato il codino offrendolo come dono a D.S. Che, poi, P.M. sia poco credibile perché – quale ausiliario – era addetto a funzioni esterne, è un'illusione della difesa: P.M., in quanto amico di B.C., aveva avuto addirittura ingresso in isolamento e di certo la sua presenza davanti alla stanza di C.T. non era un'anomalia.

Un'anomalia è invece la completa assenza di riferimenti al "suicidio" di C.A. nel registro dei medici interni del carcere, i quali, formalmente, avevano l'obbligo di segnare ogni cosa riguardante i detenuti posti in isolamento. In realtà non segnavano neanche l'avvenuto tentato suicidio di un detenuto. Tale elemento è assai significativo per evidenziare la profonda differenza esistente tra l'atteggiamento dovuto e doveroso in forza di norme (se non altro regolamentari) e quello tenuto in realtà dai dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Per quanto attiene, poi, al riconoscimento di S.G. corre davvero l'obbligo di osservare che il comportamento dei testi d'accusa è stato particolarmente significativo. Non già per smentire l'impianto accusatorio, ma per corroborarlo.

T.S., che aveva riconosciuto S.G. in fotografia, nel vederlo in aula afferma che l'imputato non aveva posto in essere i comportamenti di cui al capo di imputazione. Se avesse inteso calunniare uno degli imputati avrebbe certo tenuto un comportamento ben diverso. S.G. viene invece riconosciuto da C.A., il quale, si noti, è stato picchiato (in ipotesi di accusa) anche oltre il periodo di dicembre 2004. È allora ben possibile che singoli e isolati episodi di violenza si siano ripetuti anche nel gennaio del 2005 come del resto riferito da T.S. e – sebbene in modo larvato – da P.M. e F.A.

Ecco allora che S.G., tornato in servizio, ben può aver colpito in qualche occasione C.A. che, ovviamente, lo ha accomunato agli altri autori dei pestaggi. Simili considerazioni valgono per F.A. È ben vero che il teste non era presente in carcere nel mese di dicembre: infatti, *er bugia* (così chiamato dai colleghi, a dar credito agli imputati) non ha riferito fatti visti direttamente, ma solo episodi appresi *de relato*. Nessuna affermazione calunniosa, dunque, ma solo riferimenti a narrazioni effettuate da altre persone.

Per quanto attiene, poi, alle dichiarazioni di L.D. in merito al rifiuto del cibo da parte di R.C. in data 15.12, si osserva che sarebbe stato davvero singolare un comportamento diverso da parte di R.C. Il detenuto, che per rispettare il “codice di onore” in pronto soccorso afferma addirittura di essere caduto dalle scale per giustificare la frattura alle costole, avrebbe dovuto dire – davanti a B.C., *l'anima nera, quello peggiore di tutti* – che non gli era stato dato il cibo! Insomma, anche in questo caso l'episodio narrato da L.D. riscontra ancora una volta le affermazioni della persona offesa: B.C. non aveva dato il cibo a R.C., il quale, interrogato da L.D. (esterno ai fatti), mente per ossequiare il codice vigente in carcere e compiacere B.C. e rifiuta il cibo.

Quanto poi alla presenza di numerosi controlli all'interno del carcere di Asti, si osserva che, da un lato, era presente una palese connivenza tra colleghi (si pensi non solo al macabro “regalo” che B.C.

ha inteso fare a D.S., ma anche alle affermazioni di P.L., a quelle di F.A., nonché all'ovvio cameratismo che si instaura in un ambiente pericoloso come quello in esame), dall'altro, era sufficiente eludere, soprattutto di notte, controlli relativamente blandi e comunque era possibile accedere all'isolamento attraverso due corridoi, uno solo dei quali presidiato da uffici. Si pensi ad esempio a P.M. (una delle poche persone che è davvero apparso al di là di ogni sospetto e che non è stato toccato da una prova a carico, né è stato chiamato in causa se non dal disprezzo che accompagna il dipendente ligio al dovere da parte di coloro che infrangono le regole): l'ispettore è stato in servizio per quasi tutto il periodo in esame. Ciò nonostante R.C. ha subito l'infrazione delle costole; C.A. è entrato in isolamento con i lacci delle scarpe; gli agenti hanno picchiato R.C. davanti alla porta del comandante C.T. (ed è anche per questo che P.M. si è visto costretto saltare le vie gerarchiche e a parlare direttamente con il direttore); P.M. è entrato con B.C. in isolamento, ecc. È ovvio quindi che gli imputati e coloro che volevano accedere all'isolamento per *divertirsi* con R.C. (per usare parole del teste) sapevano benissimo in quali momenti agire: o al cambio turno, o al momento della chiamata in mensa, o nei turni di servizio di colleghi compiacenti.

Insomma, la situazione eccezionale venutasi a creare con l'aggressione a D.V. ha di certo creato la giusta motivazione anche in quelli che P.L. descriveva come *pavidi* e che, se non proprio spinti a far *uscire la carogna* e ad aggredire in prima persona R.C. e C.A., hanno di certo lasciato carta bianca a coloro che già in altre occasioni si erano presi l'incarico di vendicare i colleghi aggrediti e di ristabilire l'ordine. Non solo per *vendicare* i torti subiti, ma anche per *educare* la restante popolazione carceraria.

9. Gli autori di tali comportamenti

Provato dunque che effettivamente R.C. e C.A. hanno subito le vessazioni da loro stessi ben descritte, è necessario procedere a valutare se le prove assunte a dibattimento consentono di identificare negli imputati gli autori materiali dei comportamenti delittuosi.

I testimoni hanno effettuato i seguenti riconoscimenti:

R.C.: ha riconosciuto ripetutamente D.D. (15 album I, 38 album II D), S.M. (27 I, 82 II D) e B.C. (28 I e 9 II B);

C.A.: tutti gli imputati presenti in aula, ma, con riferimento alle fotografie, B.C. (24 e 28 I, 9 II B), D.D. (38 II D), D.A. (43 II D), S.G. (4 I), D.A. (III) e D.D. (15 I);

T.S.: nessuno degli imputati presenti; in particolare ha negato, dopo averlo visto in aula, che S.G., a suo tempo riconosciuto in fotografia, fosse coinvolto; gli unici che il teste ha riconosciuto, confermando la circostanza, sono B.C. (28 I) e S.M. (23 e 27 I) entrambi assenti al momento della deposizione;

B.G.L.: solo S.M. (28 I e 82 II D) e D.A. (11 I e 43 II D).

Dunque ricapitolando per ciascun imputato:

D.D. è stato riconosciuto da R.C. e C.A.;

D.A. da C.A., T.S. e B.G.L.;

S.G. solo da C.A.;

S.M. da R.C., C.A., T.S. e B.G.L.;

B.C. da R.C., C.A., T.S. e B.G.L..

Si deve anche osservare che alcuni riconoscimenti sono dotati di altissima precisione, sono circostanziati, ripetuti ed effettuati sia in sede di indagine che in sede di udienza. Ci si riferisce in particolare ai riconoscimenti degli imputati B.C. e S.M., descritti da tutti i testi come le due persone sempre presenti, violente, aggressive anche verbalmente e spesso in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche.

Altri riconoscimenti non sono invece così precisi, né sono stati confermati in aula. Ci si riferisce in particolare al caso di S.G., non riconosciuto da T.S. e indicato solo dal C.A.

Per gli altri i riconoscimenti sono ambivalenti: D.D. non è stato visto né da T.S., né da B.G.L.; è stato invece indicato con precisione da R.C. come uno dei più violenti; D.A. è stato indicato come un vero violento solo dal B.G.L. (peraltro per fatti diversi da quelli per i quali si procede), mentre R.C. non lo ha nemmeno indicato.

Il riconoscimento personale è dotato dunque di ampia credibilità per quanto attiene a S.M. e B.C.

Il contenuto delle intercettazioni telefoniche aggiunge poi un elemento ulteriore a carico dei due, fornendo riscontro, esterno ed ogget-

tivo, alle dichiarazioni dei testimoni. Infine, dall'esame delle presenze nel carcere o nella caserma si possono ricavare altri elementi, anch'essi dotati di notevole congruenza con le altre prove assunte. Le presenze in servizio: S.G. è stato assente per tutto il mese di dicembre 2004, mentre gli altri imputati erano presenti tutto il periodo in contestazione. Inoltre, si può notare una forte compresenza di B.C., S.M., D.A. e D.D., compresenza non solo negli stessi turni, ma anche in quelli temporalmente vicini (cfr. ad esempio 10, 11, dal 12 al 14 e poi fino al 18, dopo solo D.A. e D.D.). Infine, questi ultimi erano ospitati nella caserma del carcere, posta a pochi metri dall'ingresso. Come già detto, tale sistemazione avrebbe dovuto impedire ai quattro di accedere fuori orario nel carcere, ma, nella realtà, essi potevano di certo entrare come e quando meglio credevano.

In conclusione vi è la prova di partecipazioni "graduate" ai fatti di cui all'imputazione:

- **per S.G.** non è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione a un solo pestaggio; si impone dunque l'assoluzione perché è contraddittoria la prova che l'imputato ha commesso il fatto;

- **per D.A. e D.D.** è possibile ritenere la partecipazione a ritenute vessazioni fisiche senza però poter affermare la loro presenza continuativa nelle aggressioni; tali comportamenti non sono dunque sfociati in un sistema di vessazione, né si ha prova del loro coinvolgimento nel complessivo sistema persecutorio. Il reato ascrivibile non è allora quello abituale di cui all'art. 572 o 608 c.p. (sul punto cfr. paragrafo seguente), ma quello di cui agli artt. 81 e 582 c.p. Da ciò conseguirebbe, come già detto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ancor prima, però, si deve osservare che il reato in esame non è procedibile d'ufficio. Infatti, non sono presenti né le aggravanti di cui all'art. 583 c.p., né quelle di cui all'art. 585 c.p. in relazione agli artt. 576 e 577 c.p.;

- **per S.M. e B.C.** è invece certa la partecipazione a tutte o quasi tutte le vessazioni (fisiche, psicologiche e materiali). Appurato che B.C. e S.M. hanno di certo tenuto un comportamento ripetutamente vessatorio con la consapevolezza dell'esistenza di un "programma" di punizione di R.C. e C.A., si deve osservare che non è affatto ne-

cessario individuare con precisione quante volte i due hanno agito. Infatti, come ampiamente detto, è possibile affermare che sia B.C. che S.M. hanno partecipato “quasi sempre” alle spedizioni punitive e hanno “quasi sempre” formato le “squadrette” che picchiavano R.C. e C.A. Inoltre, essi erano perfettamente consapevoli del fatto che altri loro colleghi tenevano, nelle rare occasioni in cui essi non potevano prendere parte ai pestaggi, comportamenti vessatori verso i detenuti, privandoli del sonno, del cibo e picchiandoli più volte al giorno.

È allora necessario valutare i comportamenti sopra descritti alla luce del dettato normativo vigente.

10. La qualificazione giuridica dei fatti per le posizioni di S.M. e B.C.

I fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come “tortura”. Per usare le parole della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall’Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, il crimine della tortura è definibile come «qualsiasi atto mediante il quale sono *intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali, con l’intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un’informazione, di punirla per un atto che lei o un’altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.*».

La Repubblica Italiana non ha mai dato attuazione a tale Convenzione. In data 4.1.2010, la Camera aveva approvato un disegno di legge volto all’introduzione dell’art. 613 c.p., prevedendo la pena della reclusione per colui che pone in essere i comportamenti descritti dalla Convenzione citata (si noti che la descrizione della fattispecie era esattamente uguale a quella indicata nel testo dell’articolo 1 della Convenzione). Nel successivo giugno 2010, il Senato non ha approvato la

legge. Pertanto non è stata data esecuzione alla Convenzione del 1984 violando così il disposto dell'art. 4 di tale Convenzione (che prevede l'obbligo giuridico internazionale di adeguare la normativa interna), né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono l'introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione. Le suddette istanze (reiterate anche dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2010) non hanno trovato alcuna soddisfazione e, allo stato, in Italia non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di "tortura".

Le uniche norme che astrattamente possono essere utilizzate per punire segmenti del comportamento tenuto dai torturatori, senza ovviamente colpire il complesso degli atti, senza tutelare il più ampio bene giuridico, né punire adeguatamente il notevole disvalore anche sociale del fatto, restano i delitti previsti e puniti dagli artt. 582, 608 e (forse) 572 c.p. unitamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9.

Nel prendere atto dello stato attuale della legislazione, non resta che valutare se i comportamenti sopra descritti possono essere inquadrati nella fattispecie di "maltrattamenti aggravati" di cui al capo di imputazione. In caso di risposta negativa non resterebbe che prendere atto della esistenza unicamente delle altre due fattispecie (eventualmente in concorso tra loro) e della inevitabile maturazione della prescrizione (si è infatti in presenza di pene inferiori a cinque anni di reclusione e la formulazione dell'art. 157 c.p. più favorevole ai rei è senz'altro quella anteriore alla l. 5.12.2005 n. 251, poiché il termine di prescrizione intermedio è di cinque anni, certamente decorso prima del primo atto interruttivo).

L'art. 572 c.p. (rubricato "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" e inserito nel capo IV "dei delitti contro l'assistenza familiare" del titolo XI "dei delitti contro la famiglia") punisce: «chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte».

La norma, sia per la dizione, sia per il collocamento all'interno del codice penale, sembra riferirsi esclusivamente a comportamenti posti

in essere all'interno della "famiglia" o di strutture che sono destinate ad accogliere soggetti che, per varie ragioni, non trovano idonea collocazione nella "famiglia". Anche il riferimento alla "custodia" deve essere letto in tale ottica, tenendo presente che, tempo addietro, molti erano i "fanciulli" affidati a collegi o a strutture deputati a "istruire, curare, vigilare e custodire" (ad esempio i ben noti "collegi svizzeri").

È dunque evidente la possibilità di applicare la fattispecie ai comportamenti posti in essere in scuole (alle quali i minori sono affidati per ragione di educazione o istruzione), in collegi (affidati non solo per ragione di educazione, ma anche per la cura, la vigilanza e la custodia dei minori) o asili (*idem*), o istituti di vario tipo nei quali vengono insegnati arti o mestieri. Parimenti evidente è la possibilità di applicare la norma a comportamenti posti in essere in strutture per anziani, alle quali le persone vengono affidate proprio per la cura, la vigilanza e la custodia.

La norma in esame ha poi avuto interpretazioni definibili "estensive" nel corso degli anni. In un primo tempo, si aveva addirittura avuto il dubbio se la norma potesse trovare applicazione in famiglie nelle quali i genitori non fossero stati coniugati; la Cassazione ha avuto modo di fare giustizia di tali dubbi, affermando che per famiglia si deve intendere un consesso stabile di persone coabitanti o comunque legate da particolari vincoli affettivi, di talché non è affatto necessaria la presenza del vincolo matrimoniale.

Sulla scorta di tale decisione è stato poi affermato (Cass. Sez. 5^a, Sentenza n. 24688 del 17.03.2010) che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile «anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un'assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale». Come si può notare, il concetto di famiglia è stato lentamente "eroso" sostituendosi la famiglia classica, basata sul matrimonio, alle nuove entità che hanno trovato diffusione nella società: non solo dunque conviventi *more uxorio*, ma anche "semplici" relazioni sentimentali che hanno comportato assidua frequentazione.

Se, dunque, ciò che rileva non è la presenza di vincoli matrimoniali o familiari intesi in senso stretto e neppure (addirittura) la coabitazio-

ne, si deve ritenere che è sufficiente l'esistenza di assidua frequentazione che fa sorgere sentimenti di solidarietà e assistenza morale e materiale.

Si possono al proposito utilizzare le parole della Suprema Corte di Cassazione Sez. 3^a, Sentenza n. 8953 del 03.07.1997: «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione. È sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà e a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali».

Ecco allora che sono stati compresi nella fattispecie in esame non solo, come detto, i comportamenti posti in essere all'interno di case di cura o di assistenza per anziani (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 394 del 30.05.1990, nella quale si fa addirittura riferimento ai comportamenti posti in essere da persona estranea alla struttura), ma anche i comportamenti realizzati in altre tipologie di consessi che con la famiglia o con le strutture sanitarie non hanno nulla a che vedere. Si vuole con ciò fare riferimento ad alcune sentenze (ad es. Cass. Sez. 3^a, Sentenza n. 27469 del 05.06.2008) che hanno ritenuto configurabile il reato in esame in presenza del rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato «in quanto caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo nei confronti del secondo» (si noti: si trattava di maltrattamenti rappresentati da molestie sessuali poste in essere sul luogo di lavoro da datore di lavoro nei confronti di propria dipendente).

I rischi di una eccessiva dilatazione della fattispecie sono però evidenti, tanto che la stessa Suprema Corte ha in seguito avuto modo di precisare meglio i concetti sopra riportati affermando che si deve escludere la possibilità di applicare la norma in questione nell'ambito del rapporto di lavoro, poiché la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo può assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto "parafamiliare" solo con forme e modalità del tutto particolari (cfr. Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 44803 del 25.11.2010). In assenza di tali particolari modalità si è in presenza di violenza privata aggravata da abuso di prestazione di opera; il reato di maltrattamenti può trovare applicazione solo se il

rapporto di lavoro è caratterizzato da particolari forme che lo rendono “parafamiliare”.

Sostanzialmente coeva a tale decisione è altra sentenza (Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 685 del 22.09.2010) con la quale è stato stabilito che: «le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto *mobbing*) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia *esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia*».

Deve allora essere effettuata un'altra notazione: la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. è stata (ed è) utilizzata in modo estensivo nei casi in cui determinati comportamenti non trovavano (e non trovano) sostanziale punizione e, parallelamente, determinati interessi meritevoli non avevano (e non hanno) tutela. Si pensi, ad esempio, alle pratiche persecutorie, ora colpite dall'art. 612 bis c.p. L'estensione della tutela di cui all'art. 572 c.p. anche a soggetti non facenti parte della famiglia può così trovare agevole spiegazione per tutti i comportamenti posti in essere prima della novella (e in effetti l'introduzione del reato di atti persecutori soddisfa, tra gli altri, anche tale esigenza). Similmente è possibile interpretare la sentenza del 2008 (sopra indicata) come volta a tutelare i lavoratori colpiti dal c.d. *mobbing*, privi altrimenti di ogni tutela. È però altrettanto evidente lo sforzo interpretativo posto in essere dalla Suprema Corte, tanto che recentemente si è assistito a una riduzione delle fattispecie alle quali applicare la norma in esame.

È allora possibile limitare l'applicazione della norma ai casi nei quali sono presenti rapporti parafamiliari da intendersi come caratterizzati da:

- relazioni intense e abituali;
- consuetudini di vita tra i soggetti;
- soggezione di una parte nei confronti di un'altra;
- fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre posizione di supremazia.

Così letta, la norma sarebbe applicabile non solo a scuole, istituti, collegi, strutture di assistenza, ospedali, ma anche a carceri e istituti di pena. In tali luoghi, infatti, si possono rinvenire:

- relazioni ancor più “intense e abituali” rispetto a quelle esistenti ad esempio nelle scuole o nelle strutture di assistenza, se non altro perché la permanenza del detenuto è costante e obbligata;

- consuetudini di vita tra soggetti che entrano a contatto con costanza e con modalità predeterminate;

- soggezione del detenuto nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione penitenziaria, soggezione legata alle particolarissime situazioni esistenti nel carcere; si pensi alla potestà disciplinare che si basa, in sostanza, sui rilievi mossi dagli appartenenti alla Polizia penitenziaria; oppure alla possibilità di decidere addirittura gli spostamenti o la somministrazione di cibi, bevande e vettovaglie;

- fiducia riposta dal detenuto nella correttezza degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Alcuni dubbi potrebbero però sorgere in relazione all’applicazione della norma alla fattispecie in esame per quanto attiene all’elemento soggettivo. Se è infatti vero che il dolo richiesto dall’art. 572 c.p. è del tutto generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 27048 del 18.03.2008), è altresì vero che, nel caso in esame, gli agenti avevano come fine primario quello di instaurare un sistema di sopraffazioni e di vessazioni non tanto per svilire la personalità di R.C. e C.A., quanto per punirli e per dare un segnale forte e chiaro a tutti gli altri detenuti. Il sistema vigente nel carcere di Asti era, del resto, proprio questo: picchiare e aggredire i detenuti più violenti per punirli e per mantenere “l’ordine”.

Si deve, d’altro canto, osservare che in presenza di dolo generico non si richiede che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima; sarebbe dunque sufficiente la coscienza e la volontà dell’agente di sottoporre la vittima alla propria condotta abitualmente offensiva. In tale ottica, non avrebbe rilievo il fine che i due imputati si erano prefissati o il motivo per il quale essi agivano.

È comunque doveroso prendere atto del fatto che l'elemento soggettivo palesato da B.C. e da S.M. non è perfettamente sovrapponibile con quello previsto dalla fattispecie di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli". È altrettanto doveroso e inevitabile osservare che il delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p. verrebbe applicato alla fattispecie in esame con un'operazione ermeneutica indubbiamente estensiva e dunque *in malam partem* verso l'imputato.

È allora necessario valutare se nel nostro ordinamento penale esista una norma che meglio si attaglia ai comportamenti realizzati da B.C. e da S.M. Tale norma è senz'altro quella che, all'art. 608 c.p., punisce proprio i comportamenti sopra descritti: «il pubblico ufficiale, che *sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta* di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita».

È evidente che i comportamenti descritti nel capo di imputazione sono esattamente quelli descritti dall'articolo 608 c.p. Si potrebbe sostenere che la norma è volta a tutelare la libertà personale e non già l'integrità fisica del detenuto; a sostegno di tale tesi (ha notato con molta perspicacia il Pm in sede di discussione) milita l'ubicazione del reato all'interno del libro II, capo III ("dei delitti contro la libertà individuale"), sezione II ("dei delitti contro la libertà personale") del codice penale. Se però si dovesse seguire solo tale impostazione non si vede davvero come si potrebbe ritenere applicabile l'art. 572 c.p. laddove la norma è inserita nel capo IV "dei delitti contro l'assistenza familiare" del titolo XI "dei delitti contro la famiglia". È evidente che la collocazione sistematica ha rilievo fino a un certo punto.

Si potrebbe anche sostenere che il reato in esame si riferisce solo a misure di rigore comunque previste dall'ordinamento, ma non consentite nel caso specifico. Anche tale eccezione non pare però cogliere nel segno, laddove per "misura di rigore non consentita dalla legge" non si può intendere solo quella prevista, ma applicata con modalità non consentite (ad esempio isolamento senza ora d'aria) o fuori dai

casi previsti (ad esempio isolamento senza decisione del Consiglio di disciplina o senza le garanzie procedurali previste), ma anche quella che è appunto “non consentita dalla legge” *tout court* e del tutto *extra* sistema (ad esempio privazione del cibo).

Si potrebbe anche sostenere che la norma è destinata a punire singoli atteggiamenti vessatori e non già comportamenti tenuti abitualmente e che pertanto il maggior disvalore derivante dalla ripetizione degli atti trovi punizione nell'articolo 572 c.p. con il quale il reato in esame concorrerebbe. Così però non può essere sia per la (evidente) dizione normativa (che fa riferimento alla sottoposizione a misure di rigore e non già a singole condotte violente), sia per la condivisione dei principi più volte enunciati dalla Suprema Corte in materia. Si veda ad es. Cass. Sez. 5^a, Sentenza n. 31715 del 25.03.2004 Ud. (depositata 21.07.2004) Rv. 229320, nella quale viene sostanzialmente fornita risposta precisa ed esauriente a tutte le osservazioni sopra riportate: «L'ipotesi criminosa prevista dall'art 608 c.p. – abuso di autorità contro arrestati o detenuti – individua una fattispecie plurioffensiva, in quanto alla libertà personale, quale bene giuridico tutelato in via primaria, si accompagna anche la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione all'esercizio corretto delle pubbliche funzioni. La condotta sanzionata è quella del soggetto agente che sottopone a misure di rigore, non autorizzate e non consentite dalla legge, una persona arrestata o *detenuta* e che è a lui affidata in custodia, sia pure temporaneamente. Quindi, risponde del delitto in esame il pubblico ufficiale (e anche il privato che esegua un arresto in flagranza ex art. 383 c.p.p.) che, rivestito di autorità sulla persona affidata alla sua custodia, la sottoponga a misure di rigore non previste o non consentite dalla legge, per cui la sfera di libertà personale del soggetto passivo, venga ad essere sottoposta a una ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa. A tal fine, per configurare il reato *de quo* – fermo restando che presupposto essenziale del delitto, è la legittimità dell'arresto, ricorrendo in caso contrario l'ipotesi dell'arresto illegale – *non è sufficiente porre in essere un qualsiasi atto illecito (sporadico episodio di percosse o di ingiurie) ovvero l'impiego della violenza nei confronti della persona sottoposta a custodia, ma occorre un quid pluris che renda più ampia, rispetto a quella legale consentita, la re-*

strizione della libertà personale (Cass. Sez. 6^a, 11.10.1982, n. 9003, Rv. 155503). Quindi, l'elemento materiale di tale reato consiste nell'alterare il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, in maniera tale da *peggiore lo stato di limitazione della libertà personale* nella quale si trova, sottoponendo a privazione la libertà, della quale il soggetto passivo rimane pur sempre – anche se in via residua – libero di disporre. Occorre, cioè, che il soggetto attivo, *adottando illecite modalità di custodia*, abbia determinato una lesione del bene della libertà, inteso in senso stretto. Quindi, non ricorre il delitto a seguito di un qualsiasi generico atto illecito, ma è necessario che l'agente adotti *misure di rigore abusive che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della custodia*. Pertanto, come avvenuto nella specie, il (*omissis*), pur arrestato, conservava una residua libertà di determinazione che era stata illecitamente ridotta – durante il periodo in cui era rimasto nell'autorimessa alla mercé dei carabinieri – costringendolo a rimanere fermo con i piedi sollevati, per essere colpito alle piante dei medesimi e poi ai malleoli, ad asciugare con il fondo dei pantaloni l'acqua versata in terra e a subire il gioco del soldato, facendolo stare in piedi con le braccia incrociate e con le mani appoggiate sulle spalle ricevendo contemporaneamente diversi schiaffi, sferrati da dietro, sulle guance. Ne consegue che non può certamente revocarsi in dubbio che lo stato di custodia del minore, con tali ulteriori abusive attività, avesse subito una nuova e diversa e volontaria costrizione rispetto a quella legale, dalla quale era derivata la lesione della residua libertà del (*omissis*)».

Si presti particolare attenzione alla tipologia di comportamento tenuto nei confronti dell'arrestato e descritto nella sentenza: sebbene esso sia assai meno violento di quello posto in essere nei confronti di C.A. e R.C. e abbia avuto una durata minore, non si può negare in alcun modo la sostanziale identità tra le due fattispecie. Soprattutto non si può negare che i comportamenti descritti siano stati ripetuti nel tempo e abbiano assunto un'abitudine. Si veda anche la risalente Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 9003 del 07.05.1982 che specifica ulteriormente che l'uso della violenza verso detenuti è elemento fondante (benché non sufficiente) del reato in esame: «Per configurare il reato di cui all'art. 608 c.p. *non basta l'impiego della violenza* nei confronti della persona

in custodia, ma occorre che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca, per effetto della violenza, una ulteriore restrizione».

Insomma non vi è modo di negare che il reato previsto e punito dall'art. 608 c.p. riguarda proprio i fatti commessi dagli imputati, né che si ponga in regime di specialità con quello di cui all'imputazione. Da ciò deriva che il reato commesso non è quello di cui all'imputazione, ma quello previsto dall'art. 608 c.p., punito con una pena ampiamente inferiore ai cinque anni. Poiché il delitto è stato commesso prima della modifica dell'art. 157 c.p., il termine di prescrizione (intermedio) è di cinque anni, termine che è decorso nel dicembre 2009 non risultando agli atti validi provvedimenti che comportino interruzione. Giova ribadire che la stessa genesi delle indagini (sorte, su impulso di soggetti diversi dalle persone offese, in modo sostanzialmente casuale e avanzate tra notevoli difficoltà sia per le "particolarità" dei soggetti ascoltati a sommarie informazioni testimoniali, sia per la iniziale reticenza di alcuni di essi) e la lodevole intenzione di rinvenire riscontri numerosi ed oggettivi (è stato particolarmente apprezzato l'impegno profuso per evitare di accusare erroneamente i dipendenti della Polizia penitenziaria di un reato grave e infamante) hanno spinto la Procura a svolgere con attenzione e cura particolari le valutazioni del caso. Se, ad esempio, le persone offese avessero fin da subito rilasciato dichiarazioni o non avessero quanto meno negato lo svolgimento dei fatti, ebbene probabilmente le indagini si sarebbero concluse ben prima del 2009.

Al reato previsto e punito dall'art. 608 c.p. si aggiungono le lesioni, certamente presenti nel caso in esame e non assorbite dal delitto. La presenza di tali lesioni, tuttavia, non muta la sostanza della decisione.

Ferma restando la prova della commissione di gravissimi fatti penalmente rilevanti da parte di S.M., B.C. e (con minore gravità) da parte di D.A. e D.D., non resta che prendere atto dell'assenza di una previsione normativa idonea a punire in modo adeguato comportamenti come quelli descritti.

Alla qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 608 c.p. segue la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di decorrenza dei termini di prescrizione.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve S.G. dal delitto di cui all'art. 608 c.p., così riqualificato il reato di cui all'imputazione, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di D.D. e D.A. per estinzione del delitto previsto e punito dagli artt. 81 e 582 c.p., così riqualificato il reato di cui all'imputazione, a seguito del decorso del termine di prescrizione.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di S.M. e B.C. per estinzione del delitto previsto e punito dall'art. 608 c.p., così riqualificato il reato di cui all'imputazione, a seguito del decorso del termine di prescrizione.

Asti, 30.1.2012

Il Giudice
Dr. Riccardo Crucoli

POST-FAZIONE

di *Mauro Palma*

Avrete letto la motivazione della sentenza emessa il 30 gennaio 2012 dal giudice di Asti e non c'è, quindi, alcun bisogno di riprendere qui le descrizioni di atti brutali che essa espone come fatti provati. Non ce n'è bisogno anche per rispetto verso chi quegli atti ha patito e che potrebbe vedere impropriamente spettacolarizzate le umiliazioni subite. Basta forse ricordare che un capitoletto della sentenza stessa s'intitola *L'esistenza degli atteggiamenti violenti, delle condizioni disumane delle celle, delle privazioni del cibo e del sonno*, per dare l'immagine del contenuto complessivo.

Il giudice sintetizza il tutto a pagina 120, in modo lapidario: «I fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come “tortura”». Una frase che non può essere letta senza un sussulto, una pausa, senza trattenere il fiato per un attimo per mettere a confronto ciò che essa sintetizza con quanto affermato nella nostra Costituzione e nelle Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Stato. A confronto anche con le molte affermazioni che, in occasione di convegni o seminari, ribadiscono la finalità rieducativa della pena e assicurano l'impegno a rendere la vita all'interno del carcere il meno estranea possibile alla realtà esterna.

Il rischio, altrimenti, del leggere senza un sussulto, è di abituarsi a situazioni di questo tipo e a considerarle via via come un accessorio inevitabile all'interno di una comunità chiusa, di un'istituzione totale ove alcuni appaiono – o anche credono di essere – detentori della libertà di altri.

Del resto la stessa parola *tortura*, impronunciabile fino a pochi anni fa, è tornata a essere libera di circolare nel discutere di trattamenti delle persone sospettate di gravissimi reati. Hanno contribuito a renderla familiare anche le molte immagini che sono entrate nelle case, attraverso le notizie che riportavano gli orrori di Abu Grahib e che, dopo l'impatto iniziale, hanno finito per far percepire quelle pratiche come una delle possibili variabili in gioco. Ha contribuito l'enfasi di una lotta al terrorismo internazionale declinata non come necessaria e doverosa azione punitiva e preventiva verso chi progetta o commette reati, sanguinosi quanto indiscriminati, bensì come una guerra verso un nemico indefinito che si anniderebbe in alcune culture, religioni, circostanze. Ha contribuito un dibattito che ha coinvolto anche qualche penalista dal passato democratico – soprattutto di area statunitense, quale Alan Dershowitz – tendente a regolamentare una pratica che, giacché tuttora esistente nonostante i solenni impegni presi dalla gran parte degli Stati, andrebbe assunta come ineliminabile e, quindi, da definire e limitare all'interno di un quadro normativo.

In tale contesto, l'assuefazione è dietro l'angolo e il pestaggio sistematico, continuato e non denunciato all'interno di un carcere appare ben poca cosa di fronte ad altri orrori; la timidezza o l'incapacità a contenere tale situazione di violenza da parte di un direttore appare poco o niente, se paragonata a un Presidente della maggiore potenza mondiale che rifiuta di definire come tortura una pratica intollerabile come il *waterboarding*.

Ci siamo abituati alla violenza verso chi è privato della libertà; o meglio siamo tornati a una vecchia abitudine che sembrava rimossa negli anni di maggiore riflessione sull'evolu-

zione democratica dei nostri ordinamenti. Ora una spinta di paura ha ributtato un po' tutti noi indietro e al governo dei processi di democratizzazione si è sostituito insidiosamente e progressivamente il governo delle paure: paure sociali governate come costruttori di consenso per un approccio rigido e securitario alla complessità delle nostre società.

L'epifania degli abusi che si è sviluppata dopo i provvedimenti assunti all'indomani del settembre 2001, specialmente nel Paese della massima comunicazione mediatica, è ancora sotto gli occhi di tutti, sebbene attenuata dal tempo passato e dal cambio di responsabilità politica. Non si sono più negati pratiche e ordini impartiti; al più li si è circoscritti a casi estremi, cercando di compensare il vistoso attacco a obblighi, limiti e proibizioni sanciti da impegni solenni internazionalmente assunti con il rispetto formale di protocolli applicativi, di regole definite, di vaghi codici etici di nessun valore giuridico sostanziale. Per molti anni questo è stato il panorama con cui confrontarsi.

Così ci siamo progressivamente abituati a un nuovo lessico, a nuovi termini. Termini inquietanti, spesso conservati nel loro originale inglese. Abbiamo così "familiarizzato" con il termine *black sites*, per indicare luoghi illegali e oscuri di detenzione, dove alcune persone sono state detenute al di fuori di norme e controlli, nell'ambito di operazioni in cui le responsabilità dei servizi segreti ufficiali si sono mescolate a quelle di corpi para-militari illegali. Anche il termine *renditions* è entrato a far parte del vocabolario, a indicare diverse azioni, tenute assieme da una caratteristica comune: il trasferimento di persone da una giurisdizione a un'altra o da uno Stato a un altro, al di fuori delle ordinarie procedure giudiziarie e senza le garanzie e i controlli che queste comportano. L'assuefazione è stata così

ampia da aver costruito anche un film attorno a questa pratica. A questo termine si è aggiunto l'aggettivo *extraordinary* per indicare il trasferimento verso un Paese ove fosse chiaro il rischio per la persona trasferita di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani, trattandosi di un Paese ben noto per tali pratiche nei confronti di alcune categorie di detenuti.

A volte proprio questa caratteristica dei Paesi di destinazione è stata alla base dei trasferimenti, avvenuti in modo segreto, sotto occhi tenuti chiusi da parte di chi aveva il dovere di controllare: i "voli segreti" realizzati a tal fine sono stati oggetto di indagine sia del Parlamento europeo nella scorsa legislatura, sia del Consiglio d'Europa. I rispettivi rapporti delle due istituzioni oltre a svelare una fitta e opaca rete di trasferimenti, hanno evidenziato la disponibilità anche di Stati europei a permettere il transito, l'atterraggio tecnico e la temporanea permanenza di aerei non identificati, senza il dovuto controllo su quanto essi stavano trasportando. Una rete di complicità quantomeno omissive da parte di alcuni Stati, in netto contrasto con i propri obblighi internazionali. Di più, in alcuni casi sono stati accertati accordi bilaterali tenuti in piedi anche da governi di schieramenti politici diversi che si sono succeduti. In altri è stata fortemente sospettata anche l'assistenza diretta, attraverso la detenzione di persone sul proprio territorio in luoghi non ufficialmente riconosciuti per tale compito, senza alcuna registrazione. In altri, infine, si è trattato di veri e propri rapimenti di un individuo per trasferirlo altrove.

Anche nei casi meno oscuri, in operazioni non tenute segrete, le *renditions* hanno dato luogo all'assuefazione con un altro termine: le *garanzie diplomatiche*. Si tratta di una sorta di scambio di lettere d'intenti: uno Stato che vuole trasferire una persona verso un altro Stato noto per il ricorso a mal-

trattamenti e torture, chiede a quest'ultimo garanzie affinché la persona trasferita non sia sottoposta a tali pratiche. Ovviamente non si tratta di strumenti giuridicamente vincolanti, né gli Stati sono chiamati a rispondere in concreto della eventuale successiva inosservanza di quanto garantito.

Abbiamo infine imparato a familiarizzare con alcuni eufemismi che nascondono metodi di interrogatorio che rasantano la tortura: il ricorso a «pressione fisica crescente» per ottenere informazioni da una persona interrogata non è più espunto dal dibattito in Paesi di consolidata civiltà giuridica; al contrario è tornato a essere oggetto di discussione circa la sua presunta produttività in particolari contesti. L'assolutezza del divieto di tortura è così di fatto compromessa e un dibattito ambiguo sulla relativizzazione di tale divieto si è progressivamente aperto.

Questa incompleta quanto rapida panoramica delle nuove frontiere delle violazioni verso persone sospettate, indagate, condannate o comunque private della libertà da parte dell'autorità pubblica rende, quindi, visibile la centralità dell'area della privazione della libertà, delle modalità con cui essa si realizza e delle pratiche che vi si attuano e consolidano, quale indicatore per valutare quanto uno Stato realmente riconosca e garantisca quei diritti fondamentali di cui ogni persona è naturalmente titolare.

L'Italia non è stata al di fuori di questa deriva dei primi anni del nuovo millennio: lo ha inaugurato a Genova con le violenze accertate e non punite sia nelle operazioni di sgombero di coloro che dormivano nella scuola Diaz, sia nelle torture inflitte successivamente ai fermati nella struttura di Bolzaneto. Episodi accertati, descritti compiutamente dai magistrati che li hanno indagati e mai puniti: depistaggi, lentezze, difficoltà

di accertamento dei responsabili che, contrariamente a quanto raccomandato a livello europeo non indossano mai elementi che ne possano successivamente permettere l'identificazione, prescrizioni in agguato, coperture amministrative. Tutti elementi che hanno disegnato un quadro di complessiva impunità. Un'impunità che tuttavia non diminuisce di un millesimo la responsabilità.

Questo esordio è stato seguito da due altri elementi, di diverso profilo, ma di convergente gravità.

Il primo riguarda le pratiche messe in atto verso soggetti deboli, quali migranti e detenuti, che hanno determinato ben undici condanne da parte della Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani: quell'articolo che stabilisce un divieto che non ammette deroghe in alcuna circostanza, il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. L'Italia – lo si sa – è stata nel corso degli anni condannata più volte dalla Corte per violazioni degli obblighi sanciti dalla Convenzione; tuttavia le questioni hanno principalmente riguardato l'irragionevole durata dei processi, talvolta la non equità del processo, mai fino al febbraio 2008 una violazione dell'articolo 3. Ora negli ultimi quattro anni, ben undici condanne: alcune per il rinvio di migranti verso la Tunisia senza credibili garanzie diplomatiche, ma semplicemente dando una patente di democrazia a quel governo il cui rovesciamento, pochi mesi dopo, sarebbe stato salutato, dall'Italia stessa, come ritorno alla democrazia; un'altra per il rinvio in Libia di migranti intercettati in mare aperto senza alcuna procedura per individuare tra di essi i possibili richiedenti asilo, né alcuna garanzia sul loro trattamento una volta riportati nelle mani di quell'altro democratico regime. Poi tre condanne per il trattamento penitenziario sia per le

condizioni generali di sovraffollamento, sia per la disattenzione grave alle necessità di natura medica e vitale di singoli detenuti; infine, una per l'operare muscolare della polizia di frontiera. Un buon record in uno spazio temporale limitato; e, simmetricamente, grande disattenzione a tutto ciò da parte dell'opinione pubblica, anche di coloro culturalmente più accorti.

Il secondo elemento di questi anni è dato dal numero di maltrattamenti denunciati da chi li ha subiti o dai loro parenti, nei casi più gravi in cui si sono avute morti sospette. In tutti questi casi l'azione continua, martellante, di genitori, fratelli, sorelle che credono nella legalità delle nostre istituzioni e che, proprio per questo, non cessano di interrogarle, non accontentandosi di ricostruzioni di comodo, è stata determinante perché tali fatti venissero alla luce, perché ci si ricordasse di quei cognomi, perché alcune indagini arrivassero all'accertamento di responsabilità e nulla cedesse alla tentazione del dimenticare.

Un'azione meritoria che salvaguarda anche tutti coloro – la stragrande maggioranza, fortunatamente – che nelle istituzioni di polizia o detentive operano correttamente e che non devono essere associati a tale persistente cultura dell'omertà.

Il caso di Asti ha tuttavia una connotazione ancor più particolare in questo panorama: non nasce da denuncia, proprio per la paura e l'omertà regnante all'interno di alcune istituzioni chiuse; nasce come una costola di un'indagine di criminalità comune, ne mantiene la logica, il linguaggio, le coperture. Nasce da una presunta simmetria comportamentale tra chi detiene e chi è detenuto, dimenticando i primi che tale simmetria non può esistere, giacché il loro ruolo è quello del rappresentare la democrazia di un Paese, di rappresentare anche noi, e di avere, quindi, la responsabilità della incolumità delle persone

loro affidate e anche della loro possibilità di godimento di quei diritti di cui il nostro ordinamento li riconosce come titolari. Proprio per questo ad Asti è stata riconosciuta la legittimità del costituirsi di Antigone come parte civile, così rappresentando la comunità ferita dal comportamento di alcuni “tutori dell’ordine e della sicurezza”.

Il processo e il suo esito sono una cartina di tornasole di ciò che è positivamente possibile e ciò che è drammaticamente negato. È possibile che un giudice scrupolosamente accerti i fatti, li descriva compiutamente nelle motivazioni della sua sentenza, li definisca con quel terribile termine *tortura* che ritiene essere l’unico modo per descrivere quanto avvenuto. Ma, è altrettanto possibile che subito dopo dichiarare il sistema di giustizia incapace di perseguire adeguatamente quei comportamenti, di sanzionarli perché non trova nella mole panpenalistica delle ipotesi di reato disponibili, un reato specifico che li connota.

Non trova il reato di tortura. E dichiara così di non doversi procedere.

C’è una responsabilità politica dietro questa assenza: di chi non ne ha avvertito la necessità e l’importanza nei molti anni che ci separano dall’affermazione costituzionale di riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, e quindi anche quello di non essere sottoposto a tortura, né ha avvertito la necessità di conformarsi a quanto richiesto dalla Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura nei quasi trent’anni che ci separano dalla sua ratifica. Al contrario, ha opposto alla necessità di introdurre un reato specifico di tortura la posizione secondo cui la Convenzione non obbliga ad avere un reato specifico, ma semplicemente a criminalizzare i fatti costituenti tortura e quindi ha affermato la possibilità di perseguire adeguatamente

tali condotte con reati quali l'arresto illegale, indebita privazione di libertà, l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, la violenza privata, le percosse, le lesioni personali. Posizione debole sul piano simbolico perché evita di stigmatizzare con un nome specifico tale odioso reato; soprattutto posizione indifendibile sul piano fattuale perché espone quelle condotte, quei comportamenti a rapida prescrizione. Così come puntualmente avviene nei rari casi in cui si giunge al processo.

Ma, c'è anche una responsabilità sociale e culturale della nostra collettività che non ha mai costruito su tale assenza credibili campagne in grado di esercitare forte pressione sui luoghi di decisione politica. Sono state sempre campagne generose, ma di nicchia, testimonianza di una società che non avverte tale assenza come offesa alla propria connotazione civile.

Ancora in queste settimane la proposta di introduzione del reato di tortura si è affacciata nelle aule parlamentari ed è stata rinviata; da parte sua, il governo ha dichiarato non essere questo tema una necessità di cui intende farsi carico in prima persona. Parallelamente, proprio nella stessa settimana – casualità che colpiscono – la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso della Procura di Asti per carenza d'interesse, in quanto il reato configurabile sarebbe soltanto l'abuso di autorità contro arrestati e detenuti per il quale è ormai avvenuta la prescrizione.

Un'altra vicenda, quindi, che si conclude con un possibile messaggio di impunità verso tutti coloro che operano all'interno delle istituzioni detentive: messaggio che si consoliderà ancor più se non verranno prese neppure decisioni amministrative da parte dell'amministrazione penitenziaria verso coloro che comunque si sono resi responsabili di quegli atti, così come la sentenza ha stabilito.

Qualche anno fa, in occasione dei venti anni dell'attività del Comitato europeo della prevenzione della tortura che allora presiedevo, mi è stato chiesto di individuare il problema più urgente su cui richiamare i governi degli Stati parti della Convenzione. Ho indicato la necessità di porre fine alla pratica dell'impunità tuttora presente in insidiose forme in vari Paesi, Italia inclusa. Poiché la credibilità della proibizione della tortura e delle altre forme di maltrattamenti è minata ogni qualvolta gli agenti responsabili di tali atti non sono chiamati a rendere conto delle proprie azioni; cioè ogni qualvolta l'emergere di informazioni indicative di maltrattamenti non è seguito da una risposta immediata, efficace e che porti a conseguenze sanzionatorie effettive. Perché in tal caso tutti gli sforzi per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà, attraverso un accorto reclutamento e un *training* professionale, vengono minati alla base. E restano soltanto un consolatorio argomento per convegni.

Pubblicazione realizzata con il contributo
della Compagnia di San Paolo di Torino

Stampato per conto delle Edizioni Gruppo Abele
presso la Litografia Cirone - Torino
giugno 2012

RIVISTA "ANTIGONE"

QUADRIMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

ABBONAMENTI

Per l'anno 2012 l'abbonamento alla rivista è stato fissato a 40 €
Il versamento può essere effettuato:

- sul conto corrente postale n. 93099000 intestato a:
Associazione Antigone Onlus, Via della Dogana Vecchia, 5 - Roma,
IBAN IT 45 N 07601 03200 000093099000;

- sul conto corrente bancario intestato a:
Associazione Antigone ONLUS, c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN IT 17 U 08327 03251 00000 0000698, SWIFT ROMAITRRXXX.

L'abbonamento può essere sottoscritto anche versando la quota
di socio sostenitore dell'associazione Antigone pari a 100 €,
utilizzando le medesime modalità di cui sopra.

Effettuato il versamento, occorre comunicare il proprio nominativo
compilando il modulo che trovate sul sito www.associazioneantigone.it
inviandolo (via mail, via fax o via posta ordinaria) con allegato bollet-
tino postale o copia della ricevuta dell'effettuato bonifico bancario
al seguente indirizzo:

Associazione Antigone
via Silvano 10, fabb. D, sc. I - 00158 Roma
tel. 06.44363191 / fax 06.233215489
e-mail: segreteria@associazioneantigone.it

